



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri




COMUNE DI LAVARONE

**ADEGUAMENTO DELLE NORME DI ATTUAZIONE DI PIANO REGOLATORE
ALLA L.P.15/2015 E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PROVINCIALE**

STESURA CONCLUSIVA OTTOBRE 2024

03

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
VERSIONE FINALE**

IL CONSIGLIO COMUNALE	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
<p>DELIBERA DI PRELIMINARE ADOZIONE N.16 dd. 26 luglio 2023</p> <p>DELIBERA DI DEFINITIVA ADOZIONE N. 29 dd. 22 novembre 2023</p>	<p>PARERE PER LA VERIFICA DI COERENZA DEL PIANO ADOTTATO RISPETTO AL PUP N. 30/23 dd. 28 settembre 2023 Pratica n. 3039 S013/2023/18.2.2-2023/113-GBE e PARERE RFS013-05/08/2024-0607132 S013/2023/18.2.2-2023/113-CZ-GBE pervenuto dopo la definitiva adozione</p>
I Tecnici	La Giunta Provinciale
<p> Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento</p> <p>Dott. Architetto LAURA ZAMBONI 1273 s.e.a. ARCHITETTURA</p> <p></p> <p> ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROV. DI TRENTO dott.arch. MANFREDI TALAMO INSCRIZIONE ALBO N° 272</p> <p></p>	

INDICE

TITOLO 1. - IL P.R.G E LA SUA ATTUAZIONE

ART. 1	Documenti del piano
ART. 2	Applicazioni del piano
ART. 3	Strumenti di attuazione del piano
ART. 3 bis	Piani attuativi
ART. 4	Progetti di riordino urbano
ART. 5	Deroghe al piano

TITOLO 2. - DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 6	Organizzazione del territorio, prescrizioni generali di zona e cartigli specifici
ART. 7	Parametri geometrici dell'edificazione
ART. 8	Categorie degli interventi edilizi per gli edifici e i manufatti di carattere storico
ART. 9	Categorie degli interventi edilizi all'esterno degli insediamenti storici
ART. 10	Tipologia dei fabbricati
ART. 10 bis	soppresso
ART. 11	Parcheggi privati
ART. 12	soppresso
ART. 13	Asservimento delle aree alle costruzioni e condizioni di edificabilità
ART. 14	Ritrovamenti: notifiche
ART. 14 bis	Disciplina degli alloggi destinati a residenza. Definizioni
ART. 14 ter	Disciplina delle nuove costruzioni residenziali
ART. 14 quater	Disciplina degli edifici residenziali esistenti prima dell'entrata in vigore della L.P. 16/2005
ART. 14 quinques	Cambio di destinazione d'uso di edifici non residenziali

TITOLO 3. - INSEDIAMENTI

ART. 15	Generalità
ART. 16	Aree consolidate
ART. 17	Soppresso
ART. 18	Aree di completamento
ART. 19	Soppresso
ART. 20	Aree di espansione
ART. 21	Aree per attività produttive di interesse locale
ART. 22	Aree per attività estrattive
ART. 23	Aree a carattere terziario
ART. 24	Zone integrate miste residenziali e terziarie
ART. 25	Aree per campeggi e sosta camper
ART. 26	Aree per servizi ed attrezzature di interesse generale
ART. 27	Verde pubblico e parchi urbani
ART. 28	Soppresso
ART. 29	Aree per impianti e attrezzature tecnologiche

TITOLO 4. - INSEDIAMENTI STORICI

ART. 30	Disposizioni speciali per centri storici ed edifici storici isolati
ART. 31	Categorie di intervento sugli edifici
ART. 32	Aree di pertinenza
ART. 33	soppresso
ART. 34	Fronti di pregio e vincoli puntuali
ART. 34bis	Sopraelevazioni per il recupero abitativo dei sottotetti secondo quanto previsto dall'Art.105 della L.P. 15/2015

TITOLO 5. - SPAZI APERTI

ART. 35	Generalità
ART. 36	Aree agricole di pregio
ART. 36 bis	Aree agricole
ART. 37	Aziende agricole

ART. 38	Soppresso
ART. 39	Aree boscate
ART. 40	Aree a pascolo - alpe
ART. 41	Aree ad elevata integrità

TITOLO 6. - ZONE SPECIALI

ART. 42	Soppresso
---------	-----------

TITOLO 7. - INFRASTRUTTURE

ART. 43	Norme generali per l'ambientazione delle infrastrutture
ART. 44	Infrastrutture stradali
ART. 45	Aree per parcheggi
ART. 46	Aree e percorsi pedonali e ciclabili, sci escursionistici ed attrezzati
ART. 47	Aree sciabili
ART. 48	Elettrodotti - linee telefoniche, impianti generatori di campi elettromagnetici
ART. 48 bis	Aree o siti per l'installazione di impianti fissi di telecomunicazioni
ART. 49	Impianti per lo smaltimento dei materiali inerti, centri di rottamazione e C.R.M.
ART. 50	Soppresso

TITOLO 8. - ZONE DI TUTELA E PROTEZIONE

ART. 51	Verde privato
ART. 52	Aree di difesa paesaggistica
ART. 53	Soppresso
ART. 54	Aree di protezione, riserve locali
ART. 55	Aree di protezione dei corsi d'acqua
ART. 56	Aree di protezione dei laghi
ART. 57	Aree di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti
ART. 57 bis	ZSC Zona speciale di conservazione
ART. 58	Aree a tutela archeologica
ART. 59	Manufatti e siti di interesse naturalistico
ART. 59 bis	Manufatti e opere collegati alla Prima guerra mondiale
ART. 60	soppresso
ART. 60 bis	Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
ART. 60 ter	Bonifica delle discariche esaurite

TITOLO 9. - AREE DI CONTROLLO TECNICO AMMINISTRATIVO

ART. 61	Aree di tutela ambientale
ART. 62	soppresso
ART. 63	soppresso
ART. 64	Aree sottoposte a vincolo forestale

TITOLO 10. - CRITERI PER LA TUTELA AMBIENTALE, PAESAGGISTICA E CULTURALE

ART. 65	Generalità
ART: 65 bis	Inquinamento acustico
ART. 66	Criteri per l'ambientazione dell'edilizia corrente
ART. 67	Criteri per la qualificazione delle scene urbane
ART. 68	Criteri generali per la qualificazione del verde e degli spazi non edificati nei fondi privati. Protezione paesaggistica nei centri storici
ART. 69	Disposizioni e criteri per la buona tenuta dei luoghi negli spazi aperti
ART. 70	Criteri per l'ambientazione delle strade e delle altre opere infrastrutturali
ART. 71	Protezione paesaggistica delle aree agricole
ART. 72	Tutela dei boschi
ART. 73	Tutela dei pascoli

ART. 74	Tutela delle aree montane
ART. 75	Tutela delle rive e dei corsi d'acqua
ART. 76	Interventi di recupero ambientale
ART. 77	Tutela delle aree archeologiche

TITOLO 11. - PIANI ATTUATIVI

ART. 93	Soppresso	P. Att. n. 16
ART. 94	Piazza Lavarone Chiesa	P. Att. n. 17
ART. 95	Soppresso	P. Att. n. 18
ART. 96	Lavarone Bertoldi	P. Att. n. 19
ART. 98	Lavarone Gionghi	P. Att. n. 21
ART. 99	Soppresso	P. Att. n. 23
ART. 99 <i>bis</i>	Lavarone Chiesa	P. Att. n. 24
ART. 99 <i>quinquies</i>	Lago di Lavarone	P. Att. n. 27
ART. 99 <i>sexies</i>	Complesso residenziale Malga Laghetto	P. Att. n. 28
ART. 99 <i>septies</i>	Complesso alberghiero e servizi Malga Laghetto	P. Att. n. 29
ART. 99 <i>octies</i>	Ambito turistico – Servizi Malga Laghetto	P. Att. n. 30
ART. 99 <i>nonies</i>	Ex Colonia Alpina	P. Att. n. 31
ART. 99 <i>decies</i>	Soppresso	P. Att. n. 32

TITOLO 12. - URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

ART. 104	Disciplina del settore commerciale
ART. 105	Tipologie commerciali e definizioni
ART. 106	Localizzazione delle strutture commerciali
ART. 107	Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario
ART. 108	Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli
ART. 109	Attività commerciali all'ingrosso
ART. 110	Spazi di parcheggio
ART. 111	Altre disposizioni
ART. 112	Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti
ART. 113	Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale massima
ART. 114	Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale delle grandi strutture di vendita esistenti
ART. 115	Criteri specifici nel caso di ampliamento con utilizzo di edifici dismessi da riqualificare
ART. 116	Valutazione di impatto ambientale

ELENCO DEI CARTIGLI

ALLEGATI:

TABELLA 1

MISURAZIONE DELLE ALTEZZE DELLE FRONTI DEGLI EDIFICI

TABELLA 2

VARIAZIONI % MASSIME DI SUN CALCOLATE RISPETTO ALLA CONSISTENZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI, ALL'ESTERNO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL'ORIGINARIO P.R.G.I. DI FOLGARIA, LAVARONE E LUSERNA (APPROVATO CON D.G.P. N.2752 DEL 10 OTTOBRE 2003), OVE TALI POSSIBILITA' NON SIANO GIA' INDIVIDUATE DIRETTAMENTE NELLE SINGOLE ZONE URBANISTICHE:

TABELLA 3

POSTI – MACCHINA MINIMI PER I PARCHEGGI

TABELLA 4

TIPI E AMPIEZZE DELLE FASCE DI RISPETTO E/O DI PROTEZIONE

TABELLA 5

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI

Negli insediamenti

TABELLA 5/B

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI

Negli spazi aperti

TABELLA 6

SEZIONI TIPO DELLE STRADE DI PROGETTO

TABELLA 7

SCHEMI TIPOLOGICI COSTRUZIONI ACCESSORIE PER DEPOSITO ATTREZZI AGRICOLI O PER LA LEGNA (Art. 35 comma 13)

TABELLA 8

TIPOLOGIE CAPANNI DI CACCIA

TABELLA 9

BENI ARCHITETTONICI DICHIARATI DI INTERESSE CULTURALE SUL TERRITORIO DI LAVARONE
BENI ARCHITETTONICI RICONOSCIUTI DI INTERESSE CULTURALE SUL TERRITORIO DI LAVARONE

TABELLA 10

RISULTATI DELL'AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDATURA DELLE UNITA' EDILIZIE SPARSE E DI QUELLE SITE ALL'INTERNO DEI PERIMETRI DEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI LAVARONE (APPROVATO CON D.G.P. n.222 dd. 16/02/2018), FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELLA POSSIBILITA' DI SOPRAELEVAZIONE AI FINI DEL RECUPERO ABITATIVO DEI SOTTOTETTI PREVISTA DALL'ART. 105 DELLA L.P. 15/2015 (Art 34 bis NTA)

TITOLO 1. - Il P.R.G e la sua attuazione

ART. 1 DOCUMENTI DEL PIANO

1. Il vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) è costituito dai seguenti documenti:
 - a) Tavole grafiche, e precisamente:
 - Sistema insediativo, produttivo, infrastrutturale: (n. 5 tavole in scala 1:5.000 e n. 9 tavole di dettaglio in scala 1:2000 e n.8 tavole degli insediamenti storici in scala 1:1.000),
 - Sistema ambientale (n.1 tavola in scala 1:10.000),
 - b) Le presenti Norme Tecniche di Attuazione adeguate al RUEP nelle versioni di raffronto e definitive;
 - c) Relazione Illustrativa della Variante non sostanziale di adeguamento alla L.P.n.15/2015 e al RUEP e relativi allegati;
 - d) Prontuario per l'uso dei materiali negli interventi nel centro storico;
 - e) Schedatura degli edifici e manufatti di carattere storico con indicazioni operative di dettaglio.
2. Nelle cartografie valgono le indicazioni contenute nelle tavole in scala più dettagliata. La cartografia catastale di base è indicativa rispetto alla situazione reale.

ART. 2 APPLICAZIONE DEL PIANO

1. Il P.R.G. si applica nell'intero territorio del Comune di Lavarone.
2. L'applicazione del P.R.G. avviene secondo le disposizioni contenute negli elaborati elencati all'art.1, comma 1.
3. Quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
4. Considerato che il presente P.R.G. assume efficacia conformativa con riguardo in particolare alle previsioni e alle destinazioni urbanistiche riservate al Piano Urbanistico Provinciale ai sensi dell'art. 21 della legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n.15, ogni modificazione edilizia ed urbanistica del territorio dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 8 (invarianti), dell'art. 37 (aree agricole), dell'art. 38 (aree agricole di pregio) e dell'art. 40 (aree a bosco) del P.U.P.
5. Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio il PRG deve assicurare il rispetto della **Carta di sintesi della pericolosità (CSP)**, approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n.1317 dd. 04 settembre 2020 modificata con deliberazione della G.P. n.379 di data 18/03/2022, e delle corrispondenti disposizioni dettate dal Capo IV delle Norme di attuazione del PUP. I contenuti della **CSP** prevalgono infatti sulle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati, come stabilito dall'art.22, comma 3 della L.P. n. 15/2015 - Deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020, modificata con Deliberazione della G.P. n. 379 dd. 18/03/2022 e pertanto va rinviato alla **CSP** medesima la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.
6. Per qualsiasi opera edilizia e/o infrastrutturale deve essere altresì assicurato il rispetto della vigente **Carta delle risorse idriche (CRI)** redatta in attuazione dell'art. 21 delle Norme di attuazione del PUP, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2248 del 5 settembre 2008 e successivamente aggiornata. Ad essa deve essere fatto preliminare riferimento per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio" in ragione della tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche potabili individuate nella Carta delle risorse idriche (**CRI**) medesima, come confermato dalla deliberazione della G.P. n° 1197 del 7/7/2023.

ART. 3 STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO

1. Il P.R.G. si attua mediante la pianificazione subordinata secondo le modalità ed i criteri previsti dal Titolo II – Capo III della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, in sintonia con le Disposizioni in materia di strumenti di pianificazione e di vincoli preordinati all'espropriazione di cui al Titolo II, Capo I del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e con le presenti norme di attuazione. Il Piano si attua inoltre attraverso interventi edilizi diretti assoggettati a permesso di costruire o permesso di costruire convenzionato o segnalazione certificata di inizio attività S.C.I.A. o CILA o comunicazione, disciplinati al Titolo IV Capo III della medesima legge e mediante le previsioni contenute nel piano regolatore generale a tutela degli Insediamenti Storici (P.R.G.-I.S.).
2. La cartografia indica con apposita grafia le aree dove si applica la pianificazione subordinata che richiede una progettazione urbanistica - edilizia tale da costituire un quadro di riferimento preciso e complessivo per i successivi interventi edilizi diretti e pertanto, di norma, redatta alle scale opportune, uniformando la simbologia a quella adottata dal

P.R.G..

3. La grafia, per alcuni piani di più semplice definizione, è mantenuta dall'apposito segno di delimitazione dell'area con le relative destinazioni di utilizzo pur suscettibili di assestamento in sede di redazione dei piani. Mentre invece per altri può essere definita da una apposita colorazione demandando alla relativa norma e alla redazione del piano medesimo la definizione puntuale degli interventi da attuare.

ART. 3 bis PIANI ATTUATIVI

1. Il titolo 11. Riporta l'elenco delle aree assoggettate a particolari Piani attuativi e gli elementi vincolanti per lo studio degli stessi.
2. Le indicazioni relative ai Piani di Lottizzazione e ai Piani per Insedimenti Produttivi (Piani attuativi per specifiche finalità ai sensi dell'art.50 comma 4 della L.P.15/2015), sono contenute negli appositi cartigli. I confini di detti Piani sono riportati in cartografia; in tal caso le destinazioni di zona indicate nel P.R.G. possono anche essere spostate all'interno del perimetro, fermo restando che in fase di approvazione dei piani attuativi va in ogni caso assicurata la coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 49 della l.p. 15/2015.
3. Sono consentite deroghe ai valori indicati per le distanze e per il rapporto di copertura nel caso di interventi che derivano da una progettazione unitaria delle parti edificate, degli spazi aperti pubblici e privati, e dei percorsi pedonali e veicolari (opportunosamente separati). In ogni caso, per le distanze vale quanto stabilito nell'Allegato 2 della Delibera della Giunta Provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 e ss.mm..
4. Soppresso
5. I Piani attuativi sono finalizzati alla realizzazione di una pianificazione urbanistica di dettaglio. Nelle aree indicate nel Piano la formazione di Piani attuativi è obbligatoria e deve contenere l'indicazione degli obiettivi specifici che si intendono realizzare e, ove occorra, delle modalità operative.
Ad ogni piano attuativo è allegato uno schema di massima delle cubature o delle superfici utili nette da realizzare: si precisa comunque che tali schemi sono orientativi e vincolanti solamente per quanto riguarda i quantitativi delle potenzialità edificatorie e l'orientamento dei fabbricati, mentre resta rimessa alla libera elaborazione dei progettisti la concreta specificazione edificatoria, ovviamente entro l'ambito delle prescrizioni di piano, della indicazione delle aree di rispetto e delle fasce di verde.
6. Fermi restando i contenuti minimi dei piani attuativi e delle relative convenzioni stabiliti dall'articolo 49 comma 6 della L.P. 15/2015 e dall'articolo 5 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale, in sede di approvazione il Consiglio comunale può adottare specifiche norme che precisano le modalità operative, gli oneri della realizzazione ed il loro riparto, i tempi di attuazione, la destinazione della quota attribuita al Comune ed ogni altra necessaria indicazione.
7. Fino all'approvazione dei singoli piani attuativi sono ammesse all'interno del sedime di piano le sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e dei manufatti esistenti e la coltivazione dei fondi. Vale altresì quanto disposto dall'art.49 della L.P.15/2015 Disposizioni generali (in materia di piani attuativi).

ART. 4 PROGETTI DI RIORDINO URBANO

1. Vengono così definite le aree da progettare a prevalente contenuto urbanistico e viabilistico. Si tratta di progettazione esecutiva da predisporre, entro cinque anni dall'entrata in vigore del Piano, a cura dell'Amministrazione Comunale e/o proposta da terzi. nel rispetto delle indicazioni descritte al comma 8 del presente articolo. In caso di mancata approvazione del Progetto entro il termine sopracitato il vincolo decade e rimangono valide le zonizzazioni e i vincoli riportati per le singole aree ed edifici.
2. Ove necessario, verranno ricompresi nella progettazione tutti i fronti insistenti nell'area o sul suo perimetro.
3. L'attuazione dei progetti esecutivi di riordino urbano avverrà mediante accordo tra i privati proprietari e l'amministrazione comunale, che potrà assumerne l'esecuzione o finanziarne parzialmente l'esecuzione mediante l'erogazione di contributi. Detti progetti potranno essere realizzati anche a lotti in tempi diversi. E' sempre ammesso l'intervento sui singoli edifici secondo le prescrizioni contenute nelle schede di ogni singolo manufatto.
4. Soppresso
5. Soppresso

6. Il P.R.G. delimita le aree nelle quali l'attuazione delle linee e dei contenuti del Piano presuppone l'utilizzo in modo coordinato e integrato di beni di proprietà pubblica e privata. Nell'ambito di tali aree l'intervento edificatorio potrà avvenire sulla base di appositi progetti organici finalizzati a definire i contenuti dell'intervento e a regolarne gli aspetti strutturali, funzionali, tipologici e convenzionali.
7. Le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza alterazione del volume. Sono fatte salve le prescrizioni più restrittive relative alle categorie di intervento consentite sugli edifici esistenti ricadenti nei progetti di riordino urbano.
8. I contenuti dei progetti di riordino urbano sono l'esplicitazione delle volontà dell'amministrazione comunale e servono come guida ed indirizzo per il parere della C.E.C.
9. Il P.R.G. prevede i seguenti progetti di riordino urbano:
 - **Rocchetti**: l'area, di modeste dimensioni, va recuperata e valorizzata quale spazio pubblico a servizio del nucleo storico.Considerato che alla data di adeguamento delle presenti Norme di attuazione al RUEP, tale previsione (recupero a fini collettivi di uno spazio privato libero, corrispondente al sedime di una ex unità edilizia oggi non più esistente) risulta scaduta, la puntuale indicazione cartografica riportata con la specifica simbologia del riordino urbano sulla tavola 15 in scala 1:1000 del PRG-IS vigente, è da ritenersi inefficace e sarà oggetto di opportuna ripianificazione all'interno di un successivo procedimento di variante sostanziale al PRG.

ART.5 DEROGHE AL PIANO

1. Alle norme del P.R.G. può essere derogato nelle forme di legge, secondo il disposto del Titolo IV – Capo VI° della L.P. 15/2015 e secondo il Titolo III Capo VIII del Regolamento urbanistico edilizio provinciale.
2. I poteri di deroga possono essere esercitati limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche e opere di interesse pubblico. L'elenco delle opere di interesse pubblico è riportato nell'Allegato C al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia dd. 19/05/2017, n.8-61/Leg. Nessun permesso di costruire in deroga potrà essere rilasciato nel caso di edifici destinati dal P.R.G. a restauro, se non attinente alla installazione di attrezzature tecnologiche indispensabili alla fruizione del bene.

Titolo 2. - Definizioni e prescrizioni generali

ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO, PRESCRIZIONI GENERALI DI ZONA E CARTIGLI SPECIFICI

1. Gli interventi nel territorio comunale sono regolati per “zone” e aree in ciascuna delle quali sono prescritte funzioni tipiche e specifiche norme per l'edificazione.
2. Sono considerati come “insediamenti”:
 - tutte le aree ricomprese nei perimetri degli insediamenti storici;
 - le aree per insediamenti prevalentemente residenziali e turistiche;
 - le aree per attività produttive di interesse locale;
 - le aree a carattere terziario;
 - le aree per campeggi;
 - le aree per servizi e le attrezzature pubbliche di interesse generale;
 - il verde pubblico e i parchi urbani;
 - le aree private di interesse sociale;
 - le aree per impianti ed attrezzature tecnologiche.Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nei Titoli 3. e 4..
3. Sono considerate come “spazi aperti”:
 - le aree agricole, le aziende agricole e le aree incolte;
 - le aree boscate, le aree a pascolo-alpe;
 - le aree ad elevata integrità.Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Titolo 5..
10. Soppresso
5. Sono considerate come “zone per infrastrutture”:
 - le strade veicolari, i parcheggi pubblici e le stazioni di servizio;
 - gli spazi e strade pedonali e ciclabili;
 - gli impianti di risalita e per la mobilità, le aree sciabili e i relativi spazi attrezzati di servizio;
 - gli impianti sportivi pubblici e privati se aperti al pubblico;
 - gli elettrodotti, le linee telefoniche, i metanodotti;
 - gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti e i centri di rottamazione.Le norme relative agli interventi sono riportate nel Titolo 7..
6. Sono considerate “zone di tutela e protezione”:
 - le aree a verde privato;
 - le aree di difesa paesaggistica;
 - le aree di pregio naturalistico ambientale;
 - le zone speciali di conservazione (ZPS);
 - le riserve locali;
 - le aree di protezione dei corsi d'acqua;
 - le aree di protezione dei laghi;
 - le aree di tutela archeologica;
 - i manufatti e i siti di interesse storico-culturale e naturalistico;
 - le aree di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti.Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Titolo 8..
7. Sono considerate “zone di controllo tecnico – amministrativo”:
 - le aree di tutela ambientale;
 - le aree sottoposte a vincolo forestale (RDL n. 3264/1923).Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate al Titolo 9..
8. Il Titolo 10. Riporta le disposizioni e i criteri per la tutela ambientale, paesaggistica e culturale.
9. Il Titolo 11. Riporta specifiche indicazioni relative alla formazione ed attuazione di alcuni Piani Attuativi
10. Il Titolo 12. Riporta le disposizioni urbanistiche del settore commerciale.

11. Per ciascuna zona sono indicati i parametri edilizi ed urbanistici che regolano gli interventi ammessi.
12. Ulteriori e specifiche prescrizioni di maggior dettaglio circa i parametri edificatori, le tipologie edilizie ed insediative, la disposizione degli elementi plani volumetrici e funzionali sono riportate nell'Elenco dei cartigli che precisano i contenuti del progetto. Tali prescrizioni integrano e completano quelle generali di zona di cui al comma precedente, intendendosi che in caso di eventuale contrasto con le medesime prevalgono su di esse.
13. Soppresso
14. Nelle zone omogenee individuate dal D.M. n. 1444/1968 sono comprese le seguenti destinazioni urbanistiche del Piano regolatore generale:

<p>Zona omogenea A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;</p>	<p>Tutte le aree ricomprese nelle aree perimetrale dell'art. 30 (insediamenti storici)</p>
<p>Zona omogenea B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali l'indice di utilizzazione fondiaria sia superiore a 0,20 mq/mq</p>	<p>Tutte le aree definite dagli articoli: art. 16 (aree consolidate) art. 23 (aree a carattere terziario esistente) art. 24 (aree integrate miste residenziali e terziarie esistenti)</p>
<p>Zona omogenea C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie ed utilizzazione di cui alla precedente lettera B;</p>	<p>Tutte le aree definite dagli articoli: art. 3 (piani attuativi) art. 18 (aree di completamento) art. 20 (aree di espansione) art. 23 (aree a carattere terziario di progetto) art. 24 (aree integrate miste residenziali e terziarie – di progetto) art. 25 (aree per campeggi; soste camper) art. 51 (verde privato)</p>
<p>Zona omogenea D: le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;</p>	<p>Tutte le aree definite dagli articoli: art. 21 (aree per attività produttive di interesse locale esistente)</p>
<p>Zona omogenea E: le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C;</p>	<p>Tutte le aree definite dagli articoli: art. 36 (aree agricole di pregio) art. 36 bis (aree agricole) art. 37 (aziende agricole) art. 39 (aree boscate) art. 40 (aree a pascolo – alpe) art. 41 (aree ad elevata integrità)</p>
<p>Zona omogenea F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.</p>	<p>Tutte le aree definite dagli articoli: art. 26 (aree per servizi ed attrezzature di interesse generale) art. 27 (aree a verde pubblico e parchi urbani) art. 28 (aree private di interesse sociale) art. 29 (aree per impianti ed attrezzature tecnologiche) art. 44 (aree di servizio) art. 45 (parcheggi pubblici) art. 47 (aree sciabili) art. 49 (impianti per lo smaltimento dei materiali inerti e centri di rottamazione)</p>

ART. 7 PARAMETRI GEOMETRICI DELL'EDIFICAZIONE

1. Ai fini del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia dd. 19/05/2017, n.8-61/Leg. e in attuazione degli articoli 3 e 74, comma 1, lettera a), della L.P. 4 agosto 2015, n.15 "Legge provinciale per il governo del territorio", per il calcolo dei parametri edilizi e urbanistici, sono applicate le **definizioni** stabilite dall'art. 3 della L.P. 15/2015 e i **parametri edilizi e urbanistici** definiti dall'art. 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, ai quali si rimanda in applicazione del principio di non duplicazione della disciplina, sancito dal comma 2 dell'art. 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale stesso. Per le distanze minime dalle costruzioni e dai confini valgono le indicazioni stabilite nell'Allegato 2 della Delibera della Giunta Provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 e ss.mm..

ART. 8 CATEGORIE DEGLI INTERVENTI EDILIZI PER GLI EDIFICI E MANUFATTI DI CARATTERE STORICO

1. Per gli interventi edilizi sugli insediamenti storici, così come schedati ed individuati con apposita grafia, si considerano le categorie di intervento sugli edifici (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e demolizione) come definite dall'art.77 della L.P.15/2015 e come esplicitate nel successivo art. 31 delle presenti norme di attuazione.

ART. 9 CATEGORIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI ALL'ESTERNO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

1. Per gli interventi edilizi su edifici esistenti esterni agli insediamenti storici si considerano quelli previsti dall'art.77 della L.P.15/2015.

ART. 10 TIPOLOGIA DEI FABBRICATI

1. Per quanto concerne gli interventi di trasformazione edilizia e nuova costruzione, si considerano sette tipi fondamentali di fabbricati, definiti come segue, e si fissano per ciascun tipo – zona per zona – le SUN massime ammissibili.
2. Per **fabbricati residenziali** si intendono anzitutto gli edifici per abitazioni di tipo primario, urbane e rurali, singole o associate in complessi di appartamenti. Per le attività complementari ammesse si rinvia al punto 4 dell'art. 15.
3. Per **fabbricati turistici** si intendono gli edifici e le strutture specialmente conformati per la ricettività alberghiera e turistica di ogni natura (colonie, ostelli e simili), nonché le strutture edilizie a servizio dei campeggi e dell'escursionismo. Le attrezzature complementari di servizio dovranno risultare chiaramente al servizio ed in stretta relazione funzionale con tutto il complesso ricettivo.
4. Per **fabbricati terziari** si intendono gli edifici specialmente conformati per accogliere uffici, attività commerciali, servizi pubblici o privati e le relative attrezzature complementari (depositi, garage, ecc...), ovvero gli edifici residenziali, qualora la residenza occupi meno del 50% della superficie utile e il resto sia assegnato stabilmente a funzioni terziarie.
5. Come **equipaggiamenti** si definiscono i fabbricati, le strutture, gli impianti e gli spazi pubblici e privati, conformati per ospitare le attrezzature e i servizi civili, culturali, religiosi, sportivi, ricreativi del sistema insediativo territoriale, con i loro specifici complementi funzionali (depositi, garage, ecc...).
6. Per **fabbricati produttivi** si intendono gli edifici industriali e artigianali, i capannoni e le tettoie che ospitano fabbriche e macchinari, depositi commerciali e di materiali edili, rivendite all'ingrosso, parcheggi per autotrasportatori e mezzi speciali nonché i silo industriali, gli impianti per la lavorazione e lo stoccaggio di inerti e in generale le strutture e gli spazi comunque conformati per lo svolgimento di attività produttive collegate all'industria, all'artigianato non familiare, al commercio in grande scala e simili, con i loro accessori e complementi e con gli spazi liberi necessari alle manovre e ai depositi all'aperto, gli edifici agro-industriali e loro complementi funzionali.
7. Per **fabbricati agricoli specializzati** si intendono le strutture zootecniche per il ricovero e l'allevamento in massa del bestiame, le serre, i depositi e le strutture per il magazzinaggio, la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli, ecc... con i loro complementi funzionali (fienili, concimaie, depositi, silo, garage, ecc.....).
8. Per **fabbricati rustici** si intendono i manufatti edilizi minori che sono o erano complementari allo svolgimento delle funzioni produttive dell'agricoltura, della zootecnia e delle attività silvopastorali, della caccia e della pesca, ripari, baiti, capanni, alveari, silo, fienili, concimaie, depositi di attrezzi, chioschi, piccole tettoie, ecc... Questi fabbricati sono tipici delle aree montane.

9. Per **ruderi** si intendono le parti residue di volumi edificati di antica origine come definiti dall'articolo 3 comma 4 lettera d) del Regolamento urbanistico edilizio provinciale. Per essi può essere eventualmente ammessa la ricostruzione filologica - tipologica ai sensi dell'art. 107 della L.P.15/2015 "Disposizioni per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti" e semprechè l'intervento sia ammesso dal Piano di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio montano (PREM) di Lavarone.
10. Soppresso
11. Soppresso
12. La realizzazione di residenza per il conduttore o per il custode è ammessa nei limiti definiti dalla disciplina sovraordinata del PUP, della L.P. 15/2015 e del RUEP..
La funzione residenziale non può costituire in alcun caso una unità edilizia a sè stante, ovvero un fabbricato separato, ma deve accorparsi all'edificio principale, essere vincolato all'attività e da essa non separabile.

ART. 10bis Soppresso

ART. 11 PARCHEGGI PRIVATI

1. In ciascun intervento edilizio di nuova costruzione o di ricostruzione e di ampliamento, deve essere rispettata la dotazione minima di parcheggio determinata dalla Provincia Autonoma di Trento, ai sensi del Titolo II Capo III del Regolamento urbanistico edilizio.
2. Soppresso
3. Soppresso
4. E' sempre ammessa la realizzazione di parcheggi completamente interrati a servizio delle abitazioni, salve precise disposizioni contrarie contenute nelle presenti Norme.
5. Soppresso

ART. 12 Soppresso

ART. 13 ASSERVIMENTO DELLE AREE ALLE COSTRUZIONI E CONDIZIONI DI EDIFICABILITA'

1. Tutto il territorio è assoggettato a specifiche condizioni che stabiliscono l'uso e l'edificabilità dei suoli, zona per zona.
2. Secondo gli indici di utilizzazione fondiaria e i rapporti di copertura di volta in volta fissati, l'utilizzazione di una determinata area crea il suo asservimento sotto forma di vincolo di inedificabilità sulla stessa per l'estensione necessaria al rispetto dei prescritti rapporti superficie del lotto/SUN e superficie fondiaria/superficie coperta.
3. Una volta che in sede di permesso di costruire siano stati determinati SUN e superficie coperta dei fabbricati insistenti in un lotto, è ammesso enucleare successivamente dal lotto medesimo solo le porzioni di suolo che risultino eccedenti l'area minima necessaria per il rispetto dei parametri di zona.
4. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche agli edifici preesistenti all'entrata in vigore del Piano, nel senso che ogni volume urbanistico esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte utilizzate per l'edificazione del fabbricato anche se successivamente alienate per l'estensione necessaria a raggiungere il valore dei parametri edificatori prescritti dal Piano zona per zona.
5. L'asservimento di aree ricadenti in Comuni diversi da quello interessato all'edificazione sarà preventivamente segnalato ai Comuni stessi i quali cureranno la stesura e l'aggiornamento di apposite cartografie.
6. L'edificabilità di un'area è subordinata alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria. L'indicazione di edificabilità del P.R.G. e dei piani subordinati non conferisce automaticamente la possibilità di edificare ove manchino o siano inadeguate le opere di urbanizzazione primaria, a meno che gli edificanti, nell'ambito di un

permesso di costruire convenzionato, non si impegnino ad accollarsi i relativi oneri, come stabilito dalle specifiche norme vigenti che regolano la materia.

7. Nelle demolizioni e ricostruzioni su sedime è consentito conservare le precedenti distanze dai confini, come stabilito nell'Allegato 2 della Delibera della Giunta Provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 e ss.mm..
8. Nelle demolizioni con ricostruzione è consentito conservare l'altezza, la SUN, la superficie coperta e quella interrata precedenti, anche qualora risultino superiori alle prescrizioni di zona.
9. I confini di zona individuati nelle cartografie non sono assimilati ai confini di proprietà.

ART. 14 RITROVAMENTI: NOTIFICHE

1. Conformemente alle prescrizioni del D.L. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e della L.P. 17 febbraio 2003, n.1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali), vige l'obbligo di denuncia all'Autorità competente da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico o archeologico.
2. Ai progettisti e ai direttori dei lavori di tutte le categorie degli interventi edilizi e dell'esecuzione di qualsivoglia opera è fatto altresì obbligo di segnalare immediatamente all'Autorità competente o al Sindaco il ritrovamento di elementi antichi di qualsiasi genere, anche minori, e di sospendere nel contempo i lavori, allo scopo di consentire accertamenti e prospezioni tempestive ed eventualmente di adeguare le originarie previsioni dei progetti in esecuzione.

ART. 14 bis DISCIPLINA DEGLI ALLOGGI DESTINATI A RESIDENZA - DEFINIZIONI

1. Al fine dell'applicazione del seguente articolo e ai sensi dell'art. 57 della L.P. 1/2008 e ss.mm., valgono le seguenti definizioni:

a) edificio residenziale

si definisce edificio residenziale quello destinato ad abitazione, compresi i volumi e i locali accessori strettamente connessi alla residenza (sottotetto, cantine, garage, ripostigli, locali tecnici ecc.), con l'esclusione di locali destinati ad altre attività (laboratori artigianali, negozi, uffici, ecc...);

b) alloggi per il tempo libero e vacanza – alloggi destinati a residenza ordinaria

per i fini di cui all'art. 57 della L.P. 1/2008 e ss.mm., l'edilizia residenziale è distinta nelle seguenti categorie d'uso:

b1) alloggi per tempo libero e vacanze;

b2) alloggi destinati a residenza ordinaria.

Per la definizione di tali categorie si rinvia alla norma sopraccitata.

La categoria d'uso fa riferimento alle modalità di utilizzo dell'alloggio e non al titolo di possesso. Gli alloggi di cui alla lettera b2), pertanto, non coincidono necessariamente con la cosiddetta "prima casa", bensì con gli alloggi utilizzati in via permanente da soggetti anche non residenti, ma che vi dimorano anche per motivi di lavoro.

c) edificio residenziale esistente

ai fini della all'art.57 della L.P. 1/2008 e ss.mm., per edificio residenziale esistente si intende quella costruzione che, alla data di entrata in vigore della legge (16.11.2005), aveva destinazione residenziale (sia ordinaria che per il tempo libero e vacanza, compresi gli spazi accessori alla residenza di qualsiasi natura, ma di stretta pertinenza). Per i medesimi fini è inoltre considerato edificio residenziale nella totalità del suo volume anche quell'immobile, ubicato normalmente all'interno di insediamenti storici che, secondo la tradizione locale, presenta, oltre che una parte destinata a residenza, anche una parte adibita a piccola stalla a piano terreno e fienile nel sottotetto.

ART. 14 ter DISCIPLINA DELLE NUOVE COSTRUZIONI RESIDENZIALI

1. Nel rispetto del P.R.G., la realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza ordinaria è sempre ammessa ed è subordinata all'iscrizione di tale destinazione nel libro fondiario salvo i casi di cui all'art. 14 *quater*, comma 1.
2. Soppresso

3. Le opere effettuate sugli alloggi residenziali, realizzati dopo l'entrata in vigore della L.P. 16/2005 (16.11.2005), che non comportino aumento del numero delle unità abitative, sono sempre possibili. L'eventuale incremento del numero di alloggi è soggetto all'applicazione della medesima legge e s.m..
4. Il calcolo del dimensionamento residenziale aveva a suo tempo stabilito la quantità massima di **6 alloggi** da destinare a tempo libero e vacanze per un totale di **1800 mc**. Con deliberazione n. 37 del 29.10.2014 il Consiglio Comunale ha assegnato una parte di tale contingente disponibile, in particolare **due unità immobiliari per un volume totale pari a 600 mc**, in favore di un intervento strategico per la riqualificazione della frazione Chiesa; tuttavia, con successiva deliberazione n. 34 del 23.12.2019, lo stesso Consiglio comunale ha disposto la modifica della destinazione d'uso dell'immobile che ebbe beneficiato della suddetta parte del contingente disponibile, con espressa sospensione delle determinazioni assunte con la sopra citata deliberazione consiliare n. 37 dd. 29.10.2014, concernenti la rinuncia al contingente riservato al Comune di Lavarone per le nuove edificazioni da destinarsi a tempo libero e vacanza - nel limite di due unità abitative delle sei complessivamente originariamente assegnate. Per effetto dell'art. 130 della L.P. 15/2015, si è poi reso necessario procedere al dimezzamento del contingente di alloggi per tempo libero e vacanze non ancora assegnato al 12.08.2015, data di entrata in vigore della citata legge. In termini di alloggi per tempo libero e vacanze vale dunque il prospetto seguente:

Variante adeguamento alla LP 16/2005 (tabella superata)

n. alloggi	volume totale	volume assegnato	volume da assegnare
6	1800 mc	0 mc	1800 mc

Deliberazione Consiglio comunale n. 37 dd. 27,10,2014 (tabella superata)

n. alloggi	volume totale	volume assegnato	volume da assegnare
6	1800 mc	600 mc	1200 mc

Variante al PRG 2014 con art. 130 LP 15/2015 (tabella superata)

n. alloggi	volume totale	volume assegnato	volume da assegnare
$2+(4/2) = 4$	$600+(1200/2) = 1200$ mc	600 mc	600 mc

Deliberazione Consiglio comunale n. 34 del 23.12.2019 (tabella aggiornata)

n. alloggi	volume totale	volume assegnato	volume da assegnare dopo il dimezzamento stabilito dall'art. 130 L.P. 15/2015
6	1800 mc	0 mc	(1800/2) = 900 mc (3 alloggi)

ART. 14 *quater* DISCIPLINA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L.P. 16/2005

1. Gli edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della L.P. 16/2005 (16.11.2005), nonché le domande di concessione ad edificare ed i piani di lottizzazione presentati prima della data del 26.08.2005, non sono soggetti all'applicazione della legge medesima e pertanto non si fa luogo ad alcuna verifica relativa al numero e alla tipologia di alloggio o obbligo di intavolazione della residenza ordinaria, fatte salve le precisazioni di cui al seguente comma 2;
2. In caso di possibile ampliamento del volume lordo fuori terra di edifici residenziali esistenti e contestuale aumento del numero delle unità abitative, queste ultime sono destinate alla sola residenza ordinaria e assoggettate alla disciplina di cui all'art. 57 della L.P. 1/2008 (intavolazione della residenza ordinaria);
3. La disposizione di cui al comma 2 del presente articolo non si applica in caso di possibile ampliamento del sottotetto per una quantità massima del 15% del volume lordo fuori terra totale dell'edificio residenziale esistente, oppure in caso di ampliamento del volume lordo fuori terra senza incremento del numero delle unità abitative esistenti.

ART. 14 *quinquies* CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI EDIFICI NON RESIDENZIALI

1. Le trasformazioni d'uso di edifici esistenti non residenziali in alloggi di tipo ordinario sono sempre consentite nel rispetto del P.R.G..
2. Le trasformazioni d'uso di edifici non residenziali, con o senza opere, in alloggi per il tempo libero e vacanza sono soggette alle seguenti prescrizioni:
 - a) Il volume lordo fuori terra destinato ad alloggi per il tempo libero e vacanza non potrà essere superiore al 50% del volume lordo fuori terra totale e la restante parte dovrà essere destinata alla residenza ordinaria.
 - b) In caso di cambio d'uso con aumento del volume lordo fuori terra, fermo restando quanto stabilito alla precedente lettera a), il volume lordo fuori terra in aumento, può solo essere destinato alla residenza ordinaria.
3. Il volume lordo fuori terra destinato ad alloggi per il tempo libero e vacanza di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, non rientra nella contabilizzazione del contingente assegnato al Comune, ai sensi dell'art. 18 sexies della L.P. 22/1991 e ss.mm.
4. Soppresso

Titolo 3. - Insediamenti

ART. 15 GENERALITA'

1. Le disposizioni del presente Titolo 3. valgono per gli insediamenti nel loro complesso. Negli insediamenti storici vigono inoltre le ulteriori, specifiche disposizioni contenute nel Titolo 4..
2. Tutti gli interventi edilizi devono armonizzarsi con i profili planimetrici e altimetrici delle fronti esistenti su vie o spazi pubblici e con quelli del terreno naturale, e conformarsi alle tipologie insediative e paesaggistiche circostanti, attenendosi alle prescrizioni tecniche del Regolamento Edilizio ed ai criteri del Titolo 10. delle presenti Norme.
3. Nelle zone prevalentemente residenziali si applicano le seguenti disposizioni generali:
 - a) nelle aree per insediamenti prevalentemente residenziali, salvo prescrizioni particolari contenute negli articoli specifici, oltre alle strutture per la residenza sono ammesse le strutture per le attività con essa compatibili, negozi, uffici, locali di ritrovo, funzioni ricettive e di ristorazione e attività comunque connesse con la residenza, con i loro servizi, purché non moleste né recanti pregiudizio all'igiene ed al decoro, attività produttive con relativi laboratori, purché non nocive né moleste.
 - b) negli interventi di nuova costruzione, salvo quanto diversamente disposto in casi specifici, è opportuno sia riservato almeno un quinto della superficie fondiaria a verde e sistemato ad orti e/o giardini.
4. Gli interventi di nuova costruzione non soggetti a piani attuativi, salvo quanto specificamente previsto per ciascuna area o dai cartigli, sono assoggettati ai seguenti parametri generali:

Indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq)	< 0,30	da 0,30 a < 0,60	da 0,60 a 1,25
Lotto minimo mq	1.000	500	500
Rapporto massimo di copertura RC mq/mq	< 0,20	< 0,40	< 0,60

- L'indice di utilizzazione fondiaria minimo non può essere inferiore al 60% di quello massimo di zona o di cartiglio.
 - L'altezza di controllo della fronte principale verso valle non può essere inferiore al 60% di quella massima di zona o di cartiglio misurata a metà falda.
 - Sono ammesse riduzioni delle distanze dalle strade nei limiti indicati dalla deliberazione 909/1995 della Giunta Provinciale e s.m.
5. I Piani attuativi di cui all'art. 3 del Titolo 1., salvo che per le aree all'interno degli insediamenti storici ed a quanto specificamente previsto per ciascuna delle aree nei cartigli, devono conformare gli interventi previsti ai seguenti parametri generali:

Indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq)	< 0,30	da 0,30 a < 0,60	da 0,60 a 1,25
Rapporto massimo di copertura RC mq/mq	0,20	0,40	0,60

6. Ai fini della utilizzabilità delle aree a scopo edificatorio, è in ogni caso onere del titolare del diritto di edificare il preordinare tutti i diritti, le servitù e le opere a ciò necessarie e a servizio del lotto oggetto di utilizzo.
7. Soppresso
8. Con il fine di preservare il consumo di territorio limitando le nuove costruzioni e utilizzando i volumi esistenti è consentito, per una sola volta, la sopraelevazione delle costruzioni ricadenti in aree consolidate e in aree miste terziario - residenziali, al fine di ricavare o migliorare unità abitative nei sottotetti, alle seguenti condizioni:
 - la zona sia adeguatamente urbanizzata in relazione a viabilità e reti tecnologiche;
 - l'edificio esistente non si elevi fuori terra per più di 3 piani + sottotetto (facendo riferimento per la misurazione dei 3 piani alla linea naturale del terreno);
 - la sopraelevazione è ammessa anche in deroga all'altezza massima di zona, fino ad un massimo di m.1,00 misurati all'estradosso del cantiere del tetto e fino al raggiungimento della minima altezza interna abitabile al piano sottotetto (misurata dalla quota del pavimento fino all'estradosso del cantiere);
 - sono consentite misure maggiori per la realizzazione di eventuali porte-finestre di accesso ai balconi; a questo scopo è ammessa anche la realizzazione di abbaini e timpani;
 - la SUN massima realizzabile "una tantum" anche in deroga ai limiti di zona, non deve comunque eccedere i 45 mq;
 - anche nel caso di sopraelevazione non in allineamento con le murature perimetrali, deve essere

mantenuta una coerenza architettonica complessiva per l'intero edificio oggetto di sopraelevazione; le falde di copertura devono avere pendenze riferibili al contesto edilizio dell'intervento;

- la distanza della parte sopraelevata dalle pareti di edifici prospicienti non può essere inferiore a quella esistente dai corpi sottostanti.

ART. 16 AREE CONSOLIDATE

1. Nelle aree consolidate degli insediamenti prevalentemente residenziali a carattere stabile è consentita l'edificazione di nuova SUN in ampliamento di quella esistente (con esclusione di nuove costruzioni staccate da quelle esistenti) e purchè non ricompresa all'interno delle aree soggette a Piani attuativi, nei limiti stabiliti dal successivo comma 5.. E' altresì consentita la costruzione di autorimesse seminterrate, anche staccate dall'edificio principale e solo se necessarie per il raggiungimento dei parametri di legge.
2. La modifica della SUN esistente alla data di adozione del P.R.G. potrà avvenire solo nel rispetto ed in conformità alle tipologie individuate nel cartiglio ed in modo da armonizzare l'intervento col contesto circostante.
3. Per le aree consolidate prive di indicazioni di cartiglio il numero massimo di piani dei fabbricati non può superare i 3 piani fuori terra, fatta salva la possibilità di adeguarsi all'altezza degli edifici circostanti se questi presentano un numero di piani maggiore di 3.
4. E' consentito l'accorpamento dei volumi esistenti separati; nei progetti vanno indicati gli elementi o i volumi incongrui da eliminare, il miglioramento degli accessi, gli spazi privati di interesse pubblico da riservare a piazzole per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e tutte le opere di collegamento con le reti tecnologiche e la sistemazione finale dell'area di pertinenza.
5. Per le aree consolidate, con esclusione di quelle inserite nelle aree di difesa paesaggistica normate dall'art.52, l'incremento di SUN ammessa per gli edifici esistenti alla data entrata in vigore del PRG approvato con D.G.P. n. 2116 dd. 05/10/2012, deve rispettare i limiti seguenti:
 - per edifici esistenti con SUN inferiore a 30 mq non è ammesso alcun aumento di SUN;
 - per edifici esistenti con una SUN compresa tra 31 e 120 mq è ammesso un aumento di superficie utile netta dell'80%;
 - per edifici esistenti con una SUN compresa tra 121 e 180 mq è ammesso un aumento di superficie utile netta del 60%;
 - per edifici con SUN superiore a 181 mq è ammesso un aumento di superficie utile netta del 40% fino ad un massimo di 135 mq.
6. Nelle aree consolidate degli insediamenti storici si applicano le norme di cui al Titolo 4..

ART. 17 Soppresso

ART. 18 AREE DI COMPLETAMENTO

1. Nelle aree degli insediamenti prevalentemente residenziali, oltre agli interventi di cui all'articolo 16 sugli edifici esistenti, nei lotti liberi sono ammesse nuove costruzioni destinate per la residenza ordinaria (contrassegnati dalla lettera "B1") e subordinatamente all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o dell'avvenuta approvazione comunale del progetto complessivo delle opere medesime.
Nelle aree che nelle cartografie sono contrassegnate dalla lettera "B2", sono ammesse solo nuove costruzioni destinate a residenza agevolata per la realizzazione della prima abitazione nel rispetto di quanto stabilito al comma 4 dell'art. 87 della L.P. 15/2015. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di una convenzione con il Comune che evidenzia il possesso dei requisiti necessari ed individua eventuali specifiche anche in merito alla definizione degli oneri.

2. Stralciato

3. Per le aree prive di cartiglio sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

Indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq)	0,39
Numero di piani fuori terra (n)	3
H di controllo del fronte (ml)	8,50
H massima* (ml)	9,00

* altezza massima dell'edificio in metri lineari indicata solo al fine di assicurare l'applicazione della disciplina provinciale fissata in materia di distanze (Allegato 2 alla d.G.P. n. 2023 del 2010 e s.m.)

ART. 19 Soppresso

ART. 20 AREE DI ESPANSIONE

1. Le aree prevalentemente residenziali di espansione sono destinate a nuove edificazioni.

2. Salvo diversa indicazione del cartiglio sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

Indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq)	0,39
Numero di piani fuori terra (n)	3
H di controllo del fronte (ml)	8,50
H massima* (ml)	9,00

* altezza massima dell'edificio in metri lineari indicata solo al fine di assicurare l'applicazione della disciplina provinciale fissata in materia di distanze (Allegato 2 alla d.G.P. n. 2023 del 2010 e s.m.)

3. *Omissis*

4. Nelle predette aree è consentito esclusivamente l'intervento edilizio destinato per la residenza ordinaria (contrassegnate dalla lettera "C1") e per la prima abitazione nel rispetto di quanto stabilito al comma 4 dell'art. 87 della L.P. 15/2015, subordinatamente all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o della avvenuta approvazione comunale del progetto complessivo delle opere medesime.

5. Nelle aree contrassegnate in cartiglio con la lettera **C2** sono ammesse solo nuove costruzioni destinate a residenza agevolata per la realizzazione della prima abitazione nel rispetto di quanto stabilito al comma 4 dell'art. 87 della L.P. 15/2015 e tramite il rilascio di un permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 84 della L.P. 15/2015.

6. Soppresso

7. Nelle altre aree, oltre agli interventi di cui all'articolo 16 sugli edifici esistenti, e subordinatamente all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o dell'avvenuta approvazione comunale del progetto complessivo delle opere medesime, è possibile l'intervento diretto dei proprietari delle stesse, senza le limitazioni previste per le aree riservate alla residenza di cui ai commi 3, 4, 5 del presente articolo.

8. Soppresso

ART. 21 AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE DI INTERESSE LOCALE

1. Tali aree sono distinte in **esistenti** e di **progetto**

2. In tali aree sono ammesse le strutture necessarie alle attività di cui all'art. 33 delle norme di attuazione del P.U.P. in sintonia con le disposizioni stabilite dagli articoli 117 e 118 della LP 15/2015 e dal Titolo IV, Capo II del RUEP (Disposizioni in materia di interventi nelle aree produttive del settore secondario).

3. Salvo diversa indicazione nei Piani attuativi previsti dal P.R.G. o dai cartigli specifici, sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

Rapporto massimo di copertura RC	mq/mq	0,60
Altezza: H max*	ml	10,00
Altezza di controllo del fronte	ml	9,50
Lunghezza visiva degli edifici: L max	ml	50,00
Distanza tra i fabbricati: Df min.	ml	10,00
Distanza dai confini: Dc min.	ml	5,00

* altezza massima dell'edificio in metri lineari indicata solo al fine di assicurare l'applicazione della disciplina provinciale fissata in materia di distanze (Allegato 2 alla d.G.P. n. 2023 del 2010 e s.m.)

Deve essere rispettata la dotazione minima di parcheggio determinata dalla Provincia Autonoma di Trento, ai sensi del Titolo II Capo III del Regolamento urbanistico edilizio.

Almeno il 10% della superficie fondiaria utilizzata deve essere sistemato a verde; queste aree dovranno essere sistemate con l'inserimento di piante d'alto fusto in ragione di 1 ogni 50 mq.

4. Nelle aree che il cartiglio assegna al deposito e lavorazione inerti non è ammessa alcuna costruzione stabile fatte salve le strutture necessarie per la lavorazione degli inerti. Inoltre per tali manufatti è vietata la trasformazione in residenza o

altra trasformazione e, in caso di dismissione delle funzioni di cui sono connessi, il manufatto dovrà essere demolito a cura e spese del proprietario.

5. In tali aree è comunque ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie come definite all'articolo 3 comma 4 lettera b) del Regolamento urbanistico edilizio provinciale.

ART. 22 AREE PER ATTIVITA' ESTRATTIVE

1. Nelle aree assegnate a cave e miniere sono ammesse solo le attività, le strutture e gli impianti tecnologici e di servizio necessari alla estrazione, alla lavorazione ed al trasporto delle sostanze minerali, e le strutture di servizio strettamente necessarie al personale addetto, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale in materia di cave. Le strutture e gli impianti devono avere carattere precario e vanno eseguite con tecniche che ne consentano un facile smontaggio una volta ultimata la coltivazione delle cave e delle miniere.
2. Le attività consentite, le modalità di coltivazione e gli interventi di sistemazione a coltivazione cessata sono regolamentati dal Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali e dalla L.P. 6/1980 e s.m. e s.m. legge provinciale n. 7 del 2006, "Disciplina dell'attività di cava".
3. Cessata l'attività di coltivazione, la destinazione urbanistica sarà esclusivamente quella riportata in cartografia dal sottostante retino.
4. La cartografia di PRG (Tav. 3 in scala 1: 5.000 - Sistema insediativo-produttivo-infrastrutturale) individua in frazione Lenzi e con specifica simbologia (shape L108_P) l'area estrattiva "Esental" per marmo colorato il cui perimetro fa riferimento alla Tavola 153 del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali (Piano Cave) che costituisce riferimento di maggior dettaglio rispetto al piano regolatore di Lavarone. Inoltre la legenda di PRG riporta, in corrispondenza dello shape L108_P, anziché il riferimento al presente articolo 22, l'errato rimando all'art.41bis "aree estrattive all'aperto" che corrisponde ad una norma stralciata con precedente variante. Tale indicazione errata è dunque da ritenersi inefficace e sarà oggetto di opportuna correzione grafica all'interno di un procedimento di variante cartografica al PRG.

ART. 23 AREE A CARATTERE TERZIARIO

1. Tali aree sono distinte in: **esistenti e di progetto**.
2. Nelle aree per attività terziarie sono ammessi piccoli laboratori funzionali al punto vendita, studi professionali e uffici pubblici e privati, banche, negozi, bar, ristoranti ecc., nonché centri di svago di ogni tipo. Non sono comunque ammessi insediamenti residenziali o destinati alla grande distribuzione commerciale se non nelle aree ad essi espressamente destinate dal P.R.G. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore dell'originario P.R.G.I. di Folgaria, Lavarone e Luserna (approvato con D.G.P. N. 2752 dd. 10/10/2003) con destinazione d'uso diversa da quella prevista dal presente articolo, possono conservare tale destinazione anche per interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamento del 30% max della SUN esistente alla medesima data e per una sola volta. Tale ampliamento massimo potrà anche essere frazionato nel tempo.

Norma transitoria:

In attesa della variante sostanziale al PRG di Lavarone che definirà cartograficamente le aree specificamente destinate ai fabbricati turistici come definiti al precedente art. 10 comma 3, per le strutture alberghiere presenti nelle aree a carattere terziario alla data di approvazione della presente Variante 2022 e per le aree ove risulta nel cartiglio la destinazione d'uso "alberghiero" vale quanto previsto dai successivi commi 3 e 4.

3. Per le aree prive di indicazioni sul cartiglio sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

H max alberghi (L.P. 15 maggio 2002 n. 7 e s.m.)	n. piani	4	
H max per altri edifici *	ml	9,50	ridotta a ml 7.50 nelle aree sciabili
Numero di piani fuori terra per altri edifici	n. piani	3	ridotti a 2 nelle aree sciabili
Altezza di controllo del fronte per altri edifici	ml	9,00	ridotta a ml 7,00 nelle aree sciabili
Indice di utilizzazione fondiaria per alberghi	mq/mq	0,94	
Indice di utilizzazione fondiaria per altri edifici	mq/mq	0,78	
Rapporto massimo di copertura RC per tutti gli edifici	mq/mq	0,50	
Lotto minimo	mq	1.500	ridotto a mq 500 nelle aree sciabili
Superficie minima da destinare a verde	%	20	

Distanza dai confini: Dc min.	ml	5,00	
Distanza fra gli edifici: Df min.	ml	10,00	

* altezza massima dell'edificio in metri lineari indicata solo al fine di assicurare l'applicazione della disciplina provinciale fissata in materia di distanze (Allegato 2 alla d.G.P. n. 2023 del 2010 e s.m.)

Gli interventi ammessi all'interno delle aree sciabili devono risultare coerenti con quanto previsto dall'articolo 35 delle norme di attuazione del PUP.

4. Per gli edifici esistenti destinati ad attività alberghiera e per le aree ove risulta nel cartiglio la destinazione d'uso "alberghiero" si applica la seguente norma:
 - a) l'intera struttura alberghiera dovrà avere le caratteristiche e una gestione unitaria ai sensi della L.P. 15.05.2002 n. 7, Titolo 1.;
 - b) al solo piano stradale possono essere collocate attività terziarie e/o commerciali compatibili con la struttura alberghiera; a tal fine si rinvia al titolo 12. delle presenti norme;
 - c) Soppresso;
 - d) a tutti gli edifici alberghieri è data facoltà di ampliamento della SUN esistente nel limite degli spazi necessari per gli adeguamenti alle norme di sicurezza, igieniche e di superamento delle barriere architettoniche;
 - e) fatti salvi i limiti delle distanze, delle altezze, del numero di piani, del rapporto di copertura, degli spazi minimi di parcheggio, ed i diritti di terzi, è data altresì facoltà di ampliamento della SUN esistente al fine di portare la ricettività fino a 100 posti letto;
 - f) solo per gli "alberghi" di vecchia costruzione, con ricettività inferiore ai 50 posti letto nei quali dimostrate difficoltà tecniche rendano impossibile o eccessivamente onerosa la ristrutturazione o l'ampliamento e l'adeguamento alla normativa vigente, l'Amministrazione comunale, alla scadenza del vincolo alberghiero imposto a fronte di finanziamenti provinciali, potrà autorizzare la trasformazione, integrale o parziale, in una delle tipologie indicate dall'articolo 30 della L.P. 15 maggio 2002 n. 7 e s.m. secondo criteri da essa stabiliti;
 - g) nelle aree classificate "Alberghiere" e contrassegnate da apposita dizione A.T. nel relativo cartiglio, è ammessa solo la realizzazione di "Alberghi" come definiti dall'articolo 5, comma 1, lettera a) o dall'articolo 5, comma 2, della l.p. n. 7/2002 (legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica").

ART. 24 ZONE INTEGRATE MISTE RESIDENZIALI E TERZIARIE

1. Si tratta di aree miste prevalentemente residenziali per lo più edificate nelle quali si prevede la localizzazione integrata di costruzioni a carattere residenziale con attività terziarie o quaternarie, il riequilibrio degli spazi collettivi e la previsione di viabilità pedonali, secondo una visione unitaria che tende alla qualificazione urbanistica complessiva.
2. In queste parti di territorio sono quindi ammesse sia la residenza sia le attività artigianali di servizio anche se integrate di laboratori ad essi funzionali, sia le attività commerciali al dettaglio.
3. Ai piani terra, per tali intendendosi quelli che si affacciano sulla pubblica via principale o su quella che comunque consenta un più naturale ed agevole accesso al pubblico, la destinazione d'uso commerciale, artigianale di servizio e terziaria in genere, deve essere prioritaria rispetto alle destinazioni d'uso residenziali e deve interessare la parte prevalente dei piani stessi.
4. Soppresso
5. Sono ammesse tutte le costruzioni compatibili con il carattere residenziale e ricettivo di queste zone, destinate in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, amministrative, bar, ristoranti, negozi, uffici pubblici, privati e studi professionali.
6. La percentuale massima della SUN da riservare a residenza è pari al 70% della SUN dell'intero edificio. E' comunque ammessa la demolizione e ricostruzione degli edifici aventi già destinazione residenziale.
- 6bis. Nel caso di cambio di destinazione d'uso da terziario a residenziale di volumi terziari situati nei piani seminterrati che non affacciano sulla pubblica via, è consentito di derogare dal rispetto della percentuale minima del 30% di SUN destinata a terziario.
7. Soppresso
8. Salvo diversa indicazione del cartiglio sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

Indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq) 0,63

Numero di piani fuori terra (n)	3
H di controllo del fronte (ml)	9,00
H massima* (ml)	9,50

* altezza massima dell'edificio in metri lineari indicata solo al fine di assicurare l'applicazione della disciplina provinciale fissata in materia di distanze (Allegato 2 alla d.G.P. n. 2023 del 2010 e s.m.)

ART. 25 AREE PER CAMPEGGI E SOSTA CAMPER

1. Nelle zone destinate a campeggio il P.R.G. si attua nel rispetto della L.P.04/10/2012 n.19 e s.m.i. e relativo regolamento di esecuzione.
2. Sono ammessi solo i fabbricati assegnati ai servizi e alle attrezzature dei campeggi medesimi quali servizi igienici, spacci alimentari, bar, ristoranti, chioschi, edicole, bungalow, ecc...
3. All'interno delle zone per campeggi non sono ammessi insediamenti residenziali di alcun tipo e dimensione, salvo un alloggio per il proprietario o il custode con una SUN non superiore a 120 mq. Per la continuità gestionale (ricambio generazionale) è ammessa la possibilità di realizzazione del secondo alloggio come previsto dall'articolo 119, comma 2 della l.p. n. 15/2015 e dall'articolo 96, commi 2 e 4 del RUEP, nonché la possibilità di realizzare le camere per il personale, ai sensi dell'articolo 119, comma 1 della l.p. n. 15/2015.
4. Gli indici per l'edificazione delle strutture di cui sopra sono i seguenti:

Disciplina delle distanze	si rinvia a quanto stabilito dalla d.G.P. n. 2023 del 2010 e s.m. (Allegato 2)
Indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq) per le strutture permanenti	0,25
Altezza massima del fabbricato: H*	ml 6,50
Altezza di controllo del fronte	ml 6,00
Numero massimo di piani fuori terra	2

* altezza massima dell'edificio in metri lineari indicata solo al fine di assicurare l'applicazione della disciplina provinciale fissata in materia di distanze (Allegato 2 alla d.G.P. n. 2023 del 2010 e s.m.)

5. Soppresso
6. Nelle aree assegnate alla sola sosta per camper, evidenziate nel cartiglio con la lettera "C", sono ammesse solo le attrezzature per reti tecnologiche nel rispetto delle vigenti norme.

ART. 26 AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE

1. Il Piano individua, in modo specifico, la localizzazione nel tessuto urbano, **esistente o in progetto**, dei servizi pubblici e di interesse generale raggruppati nelle seguenti classi:

Aree per attività civili e amministrative

Sono aree destinate agli uffici pubblici.

Aree per attrezzature scolastiche e culturali

Sono aree destinate agli edifici scolastici di ogni ordine e grado, a quelli culturali ed alle attività ad essi complementari.

Aree per attrezzature di interesse comune

Sono aree destinate ad attività assistenziali, case di riposo, R.S.A., ambulatoriali, religiose, uffici postali, servizi sociali di quartiere, teatri, centri culturali, centri polifunzionali per la protezione civile, centri servizi in genere, ecc...

Aree per attrezzature sportive

Sono aree destinate agli impianti sportivi all'aperto ed al coperto.

Aree destinate alla protezione civile

Sono aree destinate alla protezione Civile ed in particolare alle piazzole elicotteri e relative aree di protezione.

2. Tali aree devono essere preferibilmente utilizzate per la destinazione specificamente indicata sulla cartografia salvo quanto ammesso dall'articolo 59 comma 4 della l.p. 15/2015.

3. Nelle costruzioni realizzate in tutte le zone per attrezzature e servizi possono essere ospitati anche fabbricati di servizio, purché funzionali alla specifica destinazione prevista dal P.R.G.
4. In tutte le zone per attrezzature pubbliche e di interesse generale sono ammessi anche gli interventi di iniziativa privata i quali sono soggetti a convenzione che dovrà essere stipulata con il Comune prima del rilascio del permesso di costruire; nella convenzione i privati si impegnano a consentire l'uso pubblico dell'intervento secondo modalità definite.
5. In tutte le zone descritte in premessa, ad esclusione delle "aree per attrezzature sportive" e di quelle destinate a piazzola elicotteri, l'edificazione è consentita nel rispetto dei limiti riportati nella seguente tabella:

Rapporto massimo di copertura RC	0,50 mq/mq
Indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq)	0,70
Distanze dalle strade	vedi disciplina contenuta nelle relative tabelle allegata al P.R.G.
Disciplina delle distanze	si rinvia a quanto stabilito dalla d.G.P. n. 2023 del 2010 e s.m. (Allegato 2)
Parcheggi	si rinvia a quanto stabilito dal Titolo II, Capo III del Regolamento urbanistico edilizio provinciale
Rapporto verde alberato	30%: le superfici a verde dovranno essere sistemate con l'inserimento di piante d'alto fusto in ragione di 1 ogni 50 mq

Per le nuove edificazioni proposte sulle aree confinanti con le zone di cui al presente articolo è d'obbligo mantenere la distanza dalla delimitazione di ml 5,00.

6. Per gli interventi nelle sole aree per "attrezzature sportive" dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

Rapporto massimo di copertura RC	0,40 mq/mq
Indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq)	0,40
Disciplina delle distanze	si rinvia a quanto stabilito dalla d.G.P. n. 2023 del 2010 e s.m. (Allegato 2)
Distanze dalle strade	vedi disciplina contenuta nelle relative tabelle allegata al P.R.G.
Rapporto parcheggi	vedi disciplina contenuta nelle relative tabelle allegata al P.R.G.
Parcheggi	si rinvia a quanto stabilito dal Titolo al Capo III del Regolamento urbanistico edilizio provinciale
Rapporto verde alberato	30%: le superfici a verde dovranno essere sistemate con l'inserimento di piante d'alto fusto in ragione di 1 ogni 50 mq.

Per le nuove edificazioni proposte sulle aree confinanti con le zone di cui al presente articolo è d'obbligo mantenere la distanza dalla delimitazione di ml. 5,00.

7. Per migliorare ed incentivare la mobilità sostenibile in bicicletta, con riferimento all'allegato A della L.P. 6/2017 "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile", negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, vanno possibilmente previsti adeguati spazi coperti e sicuri per il ricovero dei veicoli biciclette.

ART. 27 VERDE PUBBLICO E PARCHI URBANI

1. Tali aree sono distinte in **esistenti** e di **progetto**.
2. Nelle aree riservate a verde pubblico e a parchi urbani è ammessa la formazione di zone attrezzate per il gioco, gli spettacoli all'aperto e modesti impianti sportivi con i relativi parcheggi o strutture di servizio.
3. E' consentita solamente l'edificazione di fabbricati legati alla fruizione ed alla manutenzione del verde e delle attrezzature di corredo, e cioè di chioschi o attrezzature di servizio per il ristoro, secondo i seguenti parametri:

Indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq)	0,03
Numero di piani fuori terra (n)	1
H di controllo del fronte (ml)	5,00
H massima* (ml)	5,50

* altezza massima dell'edificio in metri lineari indicata solo al fine di assicurare l'applicazione della disciplina provinciale fissata in materia di distanze (Allegato 2 alla d.G.P. n. 2023 del 2010 e s.m.)

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 48 della l.p. 15/2015 e dell'articolo 8 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale, per gli edifici privati esistenti nelle aree a verde pubblico e parchi urbani all'atto dell'adozione del P.R.G., eventuali ampliamenti saranno valutati dalla Giunta comunale.
5. E' comunque vietato l'abbattimento di alberi, di siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale senza una comprovata necessità connessa con la manutenzione del patrimonio arboreo.

ART. 28 Soppresso

ART. 29 AREE PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

1. Le aree per impianti ed attrezzature tecnologiche sono assegnate a strutture e funzioni di servizio alla collettività, quali cabine e centraline elettriche, telefoniche e del metano, depuratori, chiarificatori e fosse Imhoff, serbatoi degli acquedotti, ricoveri delle macchine e dei materiali per la manutenzione e la pulizia delle strade, attrezzerie e depositi di enti e aziende pubbliche, ripetitori e simili.
2. Le distanze da applicare per l'edificazione dei manufatti e dei fabbricati necessari ai servizi di cui al primo comma, sono quelle stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 2010.
3. Le aree di pertinenza di tali impianti e attrezzature vanno sistemate accuratamente a verde attuando i possibili provvedimenti diretti a celare e/o mimetizzare i manufatti e gli impianti.
4. Tali manufatti, purché pubblici o di interesse pubblico e di dimensioni contenute sono definibili quali opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'articolo 79 della l.p. 15/2015 e dell'articolo 11 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale. Il Sindaco può adottare provvedimenti per il corretto inserimento ambientale di detti manufatti.
5. Per quanto riguarda le fasce di rispetto da osservare per le costruzioni nelle vicinanze degli impianti di depurazione si richiamano la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 850 del 28.04.2006 e l'art. 59 del Testo Unico Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Titolo 4. - Insediamenti storici

ART. 30 DISPOSIZIONI SPECIALI PER CENTRI STORICI ED EDIFICI STORICI ISOLATI

1. Nell'ambito dei centri storici e per gli edifici storici isolati, sono stabilite le categorie di intervento per gli edifici e per le singole aree di pertinenza come di seguito riportate e come definite dalle tavole del Centro Storico del "sistema insediativo" delle "categorie di intervento sugli insediamenti storici" e dalle "schede di edifici storici isolati", facenti parte integrante delle presenti norme. Gli interventi ammessi dovranno inoltre rispettare le indicazioni contenute nell'abaco "delle tipologie e dei materiali" costituente allegato alle presenti norme.
2. Le destinazioni d'uso, nell'ambito del centro storico, sono quelle ammesse nel titolo 3, purchè con esso compatibili.
3. I progetti che riguardano edifici e manufatti di carattere storico dovranno essere particolarmente curati sia per quanto riguarda il rilievo esterno ed interno sia per quanto concerne le tecniche di risanamento statico e architettonico.
4. La progettazione, nel caso di edifici o suoi particolari architettonici di notevole e riconosciuto pregio, dovrà illustrare compiutamente particolari costruttivi, tecniche di risanamento e procedimenti di costruzione che garantiscano il miglior risultato dell'intervento proposto.
5. I progetti delle facciate degli edifici nell'ambito del centro storico dovranno tenere particolarmente conto delle finiture superficiali e cromatiche, previa predisposizione di apposite campionature riferite alle facciate e agli elementi di corredo (cornici di fori, imposte, infissi, marcapiani, coperture, ecc...).
6. Per le aree di pertinenza degli edifici storici isolati dovranno essere rispettate le norme stabilite per le singole destinazioni di zona.
7. In caso di discordanza fra le norme dettate dal presente articolo e le "prescrizioni particolari" indicate nelle schede dei singoli edifici storici e relative norme, assume validità la condizione dell'elaborato a maggiore dettaglio.
8. Soppresso
9. Nell'ambito degli insediamenti storici vengono individuate aree edificabili destinate ai residenti; per esse valgono le norme ed i parametri generali stabiliti all'art. 18.
10. Soppresso
11. Soppresso
12. Come specificato dalla categoria di intervento è ammessa la realizzazione di cordoli di rinforzo delle murature perimetrali. Detti cordoli non potranno avere una altezza superiore a cm 30. Il volume derivato dalla realizzazione del cordolo di rinforzo non è considerato volume urbanistico.
13. Soppresso
14. La categoria di intervento indicata in cartografia e sulla specifica scheda di ogni edificio prevale sulle possibilità edificatorie e di trasformazione individuate dalla destinazione d'uso dello stesso immobile. Il vincolo di fronte di pregio individuato in cartografia prevale sulle possibilità di trasformazione ammesse dalla categoria di intervento o dalla destinazione d'uso degli edifici.

ART. 31 CATEGORIE DI INTERVENTO SUGLI EDIFICI

1. Il piano individua, attraverso apposite schede, la categoria operativa attribuita ad ogni singola unità edilizia. Per le ulteriori precisazioni relative agli interventi ammessi ove non specificati nelle presenti Norme, si fa riferimento agli *Indirizzi e dai criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici* approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 20116 di data 30 dicembre 1992. Le categorie determinano analiticamente gli interventi ammessi sugli elementi costitutivi dell'edificio così come definiti al Titolo Secondo delle presenti Norme; le schede relative a ciascun edificio e/o manufatto possono determinare ulteriori prescrizioni.

Le categorie di intervento sugli edifici evidenziate in cartografia sono:

R1 "Edifici soggetti a restauro "

R2 "Edifici soggetti a risanamento conservativo"

R3 “Edifici soggetti a ristrutturazione edilizia”

R4 “Edifici soggetti a demolizione e ricostruzione”

R6 “Edifici soggetti a demolizione”

2. Per la categoria operativa R1 “Edifici soggetti a restauro”

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 77, comma 1, lettera c) della L.P.15/2015, oltre alla manutenzione ordinaria sono ammessi i seguenti interventi:

- sistemazioni di spazi esterni, corti, piazzali;
- rifacimento di facciate esterne (pulitura, tinteggiatura, intonacatura, rivestimenti ..);
- rifacimento delle coperture con il mantenimento dei materiali e delle tecniche tradizionali;
- consolidamento delle strutture portanti verticali ed orizzontali (scale, coperture, solai, pilastrature, avvolti ecc...)
- riconduzione in pristino sulla base di documentazione attendibile;
- demolizione delle superfetazioni degradanti;
- nuove tramezzature interne purchè non alterino spazi unitari significativi e caratterizzati da elementi di pregio;
- destinazione di singoli locali compresi nell'edificio a servizi igienici e locali tecnici mancati (c. termica ecc...)
- restauro di singoli elementi di pregio quali affreschi, decorazioni, elementi lapidei ecc...;
- la realizzazione di un abbaino sulla copertura onde consentire il recupero abitativo dei sottotetti, (tipologia e disposizione dei nuovi abbaini dovranno essere coerenti per materiali, tecniche e particolari costruttivi alla realtà tradizionale locale); è consentito un secondo abbaino nel solo caso in cui quest'ultimo non ricada in corrispondenza di un fronte sottoposto a vincolo di pregio;
- non è ammessa la realizzazione del cordolo in sopraelevazione.

3. Per la categoria operativa R2 “Edifici soggetti a risanamento conservativo”

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 77, comma 1, lettera d) della L.P.15/2015, oltre alla manutenzione ordinaria, straordinaria e al restauro, sono ammessi i seguenti interventi:

- rifacimento della copertura anche con materiali diversi da quelli originali ma riproponendo le originarie pendenze, e l'andamento originario delle falde;
- la realizzazione di un abbaino sulla copertura onde consentire il recupero abitativo dei sottotetti, (tipologia e disposizione dei nuovi abbaini dovranno essere coerenti per materiali, tecniche e particolari costruttivi alla realtà tradizionale locale); è consentito un secondo abbaino nel solo caso in cui quest'ultimo non ricada in corrispondenza di un fronte sottoposto a vincolo di pregio;
- realizzazione di sporti nelle coperture nel caso di volumi tecnici o opere di isolamento termico;
- demolizione limitata e riproposizione sostanziale delle murature portanti interne;
- realizzazione di nuovi collegamenti verticali interni e di soppalchi;
- recupero a fini abitativi di soffitte e sottotetti;
- il cambiamento delle altezze interne dei locali, qualora sia necessario per raggiungere quelle minime prescritte dal regolamento edilizio; lo spostamento dei solai è consentito purchè non alteri le partiture e gli elementi architettonici delle facciate esterne;
- sulle facciate vincolate da fronte di pregio non è consentita la realizzazione di cordolo di sopraelevazione nel sottotetto;
- nelle coperture non è consentita la realizzazione di logge rientranti nelle falde (balconi a vasca).

4. Per la categoria operativa R3 “Edifici soggetti a ristrutturazione edilizia”

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 77, comma 1, lettera e) della L.P.15/2015, oltre alla manutenzione ordinaria, straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo, sono ammessi i seguenti interventi:

- modifiche rilevanti nella forma, dimensione e posizione dei fori esistenti;
- modifiche formali e dimensionali a tamponamenti lignei;
- demolizione e/o nuova costruzione di collegamenti verticali in posizione anche diversa dall'originaria;
- demolizione e/o nuova costruzione di balconi, sporti e di collegamenti orizzontali in posizione anche diversa dall'originaria;
- rifacimento delle coperture, con modifica di pendenze, di forma, numero delle falde se compatibili con la forma dell'edificio, con il contesto;
- demolizione completa e rifacimento di solai anche a quote diverse;
- demolizione completa e rifacimento in posizione e con materiali diversi, dei collegamenti verticali;
- modifica della distribuzione dell'edificio;
- demolizione completa e rifacimento delle murature interne principali anche in posizione e con materiali diversi;
- recupero degli spazi inutilizzati dei sottotetti;
- realizzazione di isolamenti di ogni tipo.

Al fine del recupero dei piani sottotetto sarà possibile procedere, previo parere favorevole della Commissione Edilizia

Comunale, alla sopraelevazione degli edifici esistenti attraverso l'allineamento del fronte di gronda con quello dei manufatti adiacenti. Tale sopraelevazione non è tuttavia consentita laddove la sua realizzazione determini l'aumento del numero dei piani dell'edificio oggetto di intervento.

Il vincolo di fronte di pregio individuato in cartografia prevale sulle possibilità di trasformazione ammesse dalla categoria di intervento o dalla destinazione d'uso degli edifici.

5. Per la categoria operativa R4 "Edifici soggetti a demolizione e ricostruzione"

In attesa della Variante sostanziale cartografica e normativa di aggiornamento del PRG-IS di Lavarone, dato che la **demolizione con ricostruzione** non è più una categoria di intervento a sé stante ma è ricompresa nella **ristrutturazione edilizia**, tutti gli edifici che nelle cartografie e nella schedatura del vigente PRG-IS sono destinati alla categoria operativa di intervento **R4**, vanno considerati in categoria operativa di intervento **R3 ristrutturazione edilizia**.

6. Per la Categoria operativa R6 "Edifici soggetti a demolizione"

Si definiscono interventi di demolizione, quelli rivolti ad eliminare i fabbricati incompatibili con gli interventi di riassetto della viabilità e degli spazi pubblici o manufatti giudicati incongrui alla struttura originaria dell'edificio storico. Per tali elementi, rimane vietato ogni intervento diverso dalla demolizione, ad esclusione della sola manutenzione ordinaria.

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 77, comma 1, lettera f) della L.P.15/2015, si specifica inoltre che:

E' vietato il cambio di destinazione d'uso. Il terreno reso libero dalla demolizione sarà idoneamente ripristinato. Si può derogare alle indicazioni del P.R.G. all'interno del centro storico nei casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 32 AREE DI PERTINENZA

1. Le aree di pertinenza degli edifici esistenti, situati all'interno del perimetro degli insediamenti storici di Lavarone, sono riportate sulle tavole 15-16-17-18 di PRG in scala 1:1000. A seconda della loro funzione sono distinte in:

spazi di servizio e di accesso alla residenza: sono tutti gli spazi scoperti di servizio e di accesso agli edifici (aree pertinenziali private) che possono essere comuni a più unità abitative, pavimentati o lasciati in parte a verde. Sono considerati di norma pedonali, possono però essere utilizzati per accedere ai garages delle abitazioni che vi si affacciano, o per ricovero delle auto;

i seguenti spazi classificati come verde privato:

- tutti gli spazi scoperti destinati ad orto, giardino e coltivi che in genere costituiscono pertinenze di edifici singoli o comuni a più edifici. Sono aree prevalentemente verdi, ma possono essere organizzate al loro interno anche con percorsi pedonali ed accessi carrabili. Le alberature di pregio eventualmente esistenti vanno conservate;
- gli incolti (spazi abbandonati o maltenuti) per i quali è consentita una trasformazione a verde con destinazione a giardino, orto o frutteto;
- i boschi (aree coperte da manto arboreo tale da non renderle classificabili né come coltivate, né come giardini) per i quali vale quanto previsto dal successivo articolo 39;

spazi pubblici: sono le strade, le piazze, le aree a verde pubblico e le pertinenze di edifici pubblici.

2. Sulle aree di pertinenza degli edifici esistenti all'interno del perimetro degli insediamenti storici, ad eccezione di quelle coltivate a bosco, possono essere sempre previsti i seguenti interventi:

- ampliamenti volumetrici delle unità edilizie adiacenti, qualora soggette a ristrutturazione edilizia, se e come eventualmente specificato nella schedatura;
- edificazione di costruzioni accessorie delle funzioni abitative come disposto dal successivo art. 35 comma 12;
- parcheggi pertinenziali superficiali.

Sulle aree di pertinenza con funzione di verde privato, sono inoltre ammessi gli interventi di:

- ripristino di pavimentazioni tradizionali;
- pavimentazione;
- modifiche dell'andamento naturale del terreno;
- piantumazione arboree e arbustive.

Sugli spazi pubblici sono sempre possibili i seguenti interventi:

- arredo urbano;
- piantumazioni arboree e arbustive;
- ripristino o nuova formazione di pavimentazioni con modalità e materiali tradizionali;
- il mantenimento e ripristino della pavimentazione tradizionale dove risulta manomessa o degradata.

3. La realizzazione di parcheggi privati interrati è ammessa esclusivamente nelle aree pertinenziali di edifici soggetti all'intervento di ristrutturazione edilizia.

4. Le tavole 15-16-17-18 di PRG in scala 1:1000 e le schede di rilevazione degli insediamenti storici possono riportare anche le categorie di intervento come di seguito elencato:

Risanamento degli spazi di pertinenza

L'intervento dovrà considerare l'edificio e lo spazio di sua pertinenza studiando i rapporti funzionali e costruttivi con l'edificio stesso; una relazione tecnica dovrà opportunamente giustificare la scelta dei materiali che verranno usati nel risanamento dell'area.

Sono ammessi:

- rifacimento della pavimentazione con l'impiego di materiali che rispettino il rapporto storico e compositivo con l'edificio: sono vietate pavimentazioni in asfalto e quelle non confacenti con la tipologia dell'edificio;
- muri di recinzione e di sostegno esistenti devono essere conservati ed eventualmente ricostruiti con le stesse caratteristiche originali; nuovi muri possono essere realizzati su proposta di un progetto generale a condizione che siano impiegati materiali compatibili con l'edificio esistente.
- parcheggi in superficie purché compatibili con l'assetto dell'area e pavimentati con formelle forate che consentano la crescita del manto erboso;
- recinzioni in legno.

Sono vietati:

- fabbricati rustici come definiti dall'art. 35 comma 13;
- alterazioni sostanziali di cortili, portali, recinzioni in lastre di pietra, fontane in pietra ecc...

Ristrutturazione degli spazi di pertinenza

L'intervento dovrà considerare l'edificio e lo spazio di sua pertinenza studiando i rapporti funzionali e costruttivi con l'edificio stesso: è consentito, oltre alla riproposizione di elementi originari, l'uso di materiali diversi purché compatibili con l'assetto dell'area e le caratteristiche tipologiche dell'edificio; una relazione tecnica dovrà opportunamente giustificare la scelta dei materiali che verranno utilizzati per la ristrutturazione dell'area.

Sono ammessi:

- parcheggi in superficie e interrati;
- impianti tecnologici (ascensori, serbatoi interrati del gas, scale di sicurezza ecc...);
- gli interventi di ampliamento e ricostruzione ammessi dalle categorie di intervento;
- rifacimento di pavimentazioni con l'impiego di materiali tradizionali;
- la realizzazione di nuovi muri di recinzione e di sostegno compreso il ripristino degli esistenti, potrà essere proposta anche disgiuntamente dall'intervento sull'edificio purché i materiali impiegati siano comunque quelli compatibili con l'edificio esistente.
- le recinzioni dovranno essere realizzate in legno o con lastre di pietra calcarea infisse nel terreno;
- è obbligatorio il mantenimento delle aree a verde ammettendo comunque l'utilizzo delle stesse come parcheggi in superficie. Si prescrive l'utilizzo di pavimentazioni permeabili che permettano la crescita del verde.

ART. 33 Soppresso

ART. 34 FRONTI DI PREGIO E VINCOLI PUNTUALI

1. Per fronti di pregio e vincoli puntuali si intendono quelle facciate o parti di esse e quegli elementi architettonici di particolare valenza dal punto di vista della memoria storica che per la loro elevata qualità concorrono a determinare ambienti urbani particolarmente significativi. Le cartografie di piano provvedono ad indicare i fronti di pregio ed i vincoli puntuali con specifica grafia. I fronti di pregio dovranno essere tutelati e conservati obbligatoriamente nelle dimensioni attuali e sono vincolati alla conservazione o all'eventuale ripristino dei caratteri storici tipologici e al rispetto di materiali, proporzioni e dimensioni, forature e ritmi compositivi.
2. Per i vincoli puntuali presenti in facciata sono ammissibili solo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro.
3. Altri manufatti non vincolati direttamente o indirettamente, ma aventi le caratteristiche di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, sono soggetti alla preventiva autorizzazione degli organi provinciali competenti.
4. Le modalità di verifica dell'interesse culturale di beni mobili e immobili da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali sono definite dall'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
5. L'eventuale distacco dagli edifici delle opere di cui al precedente comma 3 deve essere preventivamente autorizzato

dalla Soprintendenza per i beni culturali secondo le disposizioni dell'art. 50 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

Art. 34 bis SOPRAELEVAZIONI PER IL RECUPERO ABITATIVO DEI SOTTOTETTI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART.105 DELLA L.P.15/2015

1. La L.P. n.15/2015, prevede, all'art.105, il recupero degli insediamenti storici secondo nuove prospettive che ammettono, per una sola volta, la sopraelevazione negli insediamenti storici, anche di carattere sparso, finalizzata al recupero dei sottotetti a fini abitativi. **Tale sopraelevazione è consentita nella misura sufficiente per il raggiungimento dell'altezza minima utile, e comunque entro il limite massimo di un metro, nel rispetto delle norme in materia di distanze, conservando l'allineamento verticale delle misure perimetrali e ricostruendo le coperture secondo i caratteri originari.**
2. Gli edifici per i quali è ammessa la sopraelevazione di cui al comma precedente, sono specificamente elencati nell'elaborato di sintesi allegato alle presenti Norme (Tabella 8), il quale riporta i risultati complessivi dell'**aggiornamento 2017 della schedatura**¹ delle unità edilizie sparse e di quelle site all'interno del perimetro dei centri storici del Comune di Lavarone.
3. Le indicazioni sulla possibilità o meno di applicazione dell'art.105 della L.P. n.15/2015, sono riportate anche nelle specifiche schede di ciascuna unità edilizia.

Titolo 5. - Spazi aperti

ART. 35 GENERALITA'

1. Gli spazi aperti sono distinti a seconda delle loro caratteristiche produttive, ubicazionali e infrastrutturali, in:
 - aree agricole di pregio;
 - aree agricole;
 - aziende agricole;
 - aree boscate;
 - aree a pascolo-alpe;
 - aree ad elevata integrità;I relativi articoli integrano quanto qui specificato in termini generali per tutte queste aree.
2. Per il computo della superficie aziendale ai fini del calcolo della densità fondiaria, vale quanto stabilito dell'articolo 112 comma 3 della l.p. 15/2015.
3. Soppresso
4. La nuova edificazione deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti, al fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo. Le stalle e i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.
I fabbricati rustici accessori alla conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, ecc...) vanno disposti nelle posizioni più defilate rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.
5. I proprietari sono tenuti ad assicurare, compatibilmente con l'attività agricola e forestale, la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione nonché la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e di quanto altro può deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la qualità ambientale, e la sistemazione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi, o che risultano indecorosi; in particolare ove esistano lastre verticali in pietra tradizionalmente usate per confinare i terreni agricoli, esse devono essere conservate.,
I Sindaci possono provvedere con proprie ordinanze a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare il corretto assetto delle singole aree.

¹ Variante approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 222 di data 16 febbraio 2018.

6. La viabilità rurale minore non indicata dal P.R.G. deve essere realizzata rispettando i requisiti stabiliti dall'articolo 113 della l.p. 15/2015.
7. Soppresso
8. Soppresso
9. Soppresso
10. Nelle aree ad elevata integrità e negli ambienti d'alta montagna è vietato costruire nuove linee elettriche e/o telefoniche aeree; le opere di presa, gli acquedotti e le altre infrastrutture necessarie devono comunque inserirsi correttamente nell'ambiente senza comportare strutture emergenti dal livello del suolo.
11. Soppresso
12. Nelle aree di pertinenza di un edificio con esclusione di quelle inserite nelle aree di difesa paesaggistica normate dal successivo art.52, è consentita la realizzazione di costruzioni accessorie come definite dall'art. 3 comma 4, lettera b) del Regolamento urbanistico edilizio provinciale, per il ricovero degli attrezzi agricoli e depositi per la legna purché esse non superino le dimensioni riportate nella tabella 7. Questi manufatti, se realizzati come indicato dagli schemi grafici allegati, non costituiscono cubatura urbanistica (sono cioè privi di volume urbanistico V_t o di superficie utile netta SUN). E' ammessa la realizzazione di una costruzione accessoria per ogni unità abitativa; nel caso di edifici con più unità abitative dovrà essere proposta una soluzione unitaria purché tecnicamente possibile e paesaggisticamente compatibile. Nel caso la proposta riguardi solo parte delle unità abitative, è richiesta una dichiarazione di consenso da parte degli altri proprietari. Tali costruzioni accessorie dovranno inoltre rispettare le distanze riportate nella tabella 7 ed essere costituite da un locale interno unico, senza solai e tramezzi divisorii. La tipologia riportata nella tabella 7 è vincolante sia per materiali che per aspetto architettonico, l'eventuale richiesta di tamponamento ligneo continuo (chiuso) è ammessa previa autorizzazione della C.E.C.. Lo spazio tra le assi verticali deve essere pari alla larghezza delle assi medesime (non più di 6 cm.). Le dimensioni riportate nella Tabella 7 sono quelle massime previste, e pertanto possono risultare anche inferiori. Per tali costruzioni dovrà essere particolarmente curata la lavorazione e la scelta del legname da costruzione per consentire un armonico inserimento nell'ambiente secondo lo schema tipologico riportato in tabella 7. Con dimensioni superiori rispetto alle massime ammesse per le costruzioni accessorie come definite dall'art.3, comma 4, lett. b) del RUEP, la costruzione costituisce cubatura urbanistica (volume urbanistico V_t o SUN) ed è soggetta a permesso di costruire.
13. Il Sindaco può provvedere con proprie ordinanze a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare il corretto assetto delle singole aree.
14. La realizzazione degli interventi edilizi ammessi ai seguenti artt. 36, 36 bis e 37 è subordinata alla presentazione da parte del richiedente della documentazione attestante l'iscrizione all'Archivio provinciale delle Imprese Agricole, alla sezione I°.
15. Soppresso
16. Gli interventi ammessi su edifici a destinazione agricola produttiva esistenti in area agricola, ove sussista l'esercizio dell'attività agricola, sono definiti dall'articolo 77 della L.P.15/2015 e da quanto stabilito in via transitoria dall'articolo 122 comma 8bis della L.P.15/2015 medesima. Tali interventi possono essere applicati solo ad edifici a destinazione produttiva (agricola) e non all'abitazione del conduttore agricolo.
17. Per gli edifici esistenti in area agricola, aventi destinazione diversa da quella agricola e per gli edifici dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola, vigono le disposizioni stabilite all'articolo 112 comma 11 della L.P. 15/2015, che ammette gli interventi di recupero di cui all'art. 77 della legge medesima. Per tali edifici sono possibili, per una sola volta, ampliamenti non superiori al 20% della SUN esistente, previsti per la categoria della ristrutturazione, ed è ammesso il cambio d'uso a fini residenziali o agricoli.
18. Il vincolo di destinazione d'uso degli edifici realizzati in area agricola è perenne, come disposto dall'articolo 112 della L.P. n. 15/2015, e in precedenza dalla L.P. n. 1/2008 o dalla L.P. n. 22/1991. Le modalità per cui è possibile far decadere tale vincolo sono stabilite dagli articoli 112 comma 5 e 121 comma 19 della L.P. n. 15/2015.
19. Per la realizzazione dell'abitazione del conduttore in area agricola (dimensioni massime mc 400) vale quanto stabilito dagli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP e dagli artt.71-80 del regolamento di esecuzione della L.P.15/2015.

20. L'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, e comunque purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dagli artt.79 e 81 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale nonché dalla legge sull'agriturismo e relativo regolamento di attuazione.
21. La realizzazione di viabilità all'interno delle aree agricole deve risultare coerente con le disposizioni di cui all'articolo 113 della l.p. 15/2015.

ART. 36 AREE AGRICOLE DI PREGIO

1. Sono aree agricole di pregio quelle individuate cartograficamente dal PUP 2008 e normate dall'articolo 38 delle Norme di Attuazione del Piano urbanistico provinciale stesso. Esse sono riportate e precisate sulle tavole urbanistiche di PRG con apposita grafia. Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo deve essere finalizzata alla conservazione dell'ambiente stesso e alla ristrutturazione della produzione agricola. E' consentita la costruzione di manufatti rustici ed infrastrutture attinenti allo svolgimento delle attività produttive agricole, zootecniche e per agriturismo, comprese infrastrutture edilizie strettamente necessarie alla commercializzazione dei prodotti agricoli dell'azienda. In particolare per quanto riguarda l'attività agrituristica i riferimenti normativi sono, oltre alle norme di attuazione del PUP e alla legge sull'agriturismo e relativo regolamento di attuazione, le specifiche disposizioni in merito contenute nella legge provinciale per il governo del territorio L.P. 15/2015 e l'art.81 del RUEP.
2. L'edificazione in questa zona è subordinata all'esistenza o alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria; le distanze da applicare sono quelle stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 e s.m..
3. Gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

Altezza degli edifici: H max.*	ml	9,00
Altezza massima di controllo del fronte	ml	8,50
Numero massimo di piani fuori terra:	n	3
Volume lordo fuori terra: V max.	mc	3.000
Lotto minimo	mq	3.000

*altezza massima dell'edificio in metri lineari indicata solo al fine di assicurare l'applicazione della disciplina provinciale fissata in materia di distanze (Allegato 2 alla d.G.P. n. 2023 del 2010 e s.m.)

Inoltre devono essere rispettate le seguenti superfici aziendali:

- Per aziende floricole e frutticole con serre superficie aziendale minima mq 2.000
- Per allevamenti di piccoli animali (polli, conigli ecc...) superficie aziendale minima mq 2.000
- Per aziende zootecniche superficie aziendale minima mq 10.000

4. Premesso quanto specificato nel precedente art. 35 comma 16., gli edifici con destinazione produttiva agricola esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G., non conformi ai parametri di cui sopra, possono essere ampliati, per garantirne la funzionalità, per una sola volta, fino al 30% del Volume lordo fuori terra a scopi produttivi e per scopi produttivi e/o agrituristici nel rispetto dell'art.81 del RUEP.
5. Per tutte le costruzioni dovrà essere curata la scelta dei materiali e degli elementi costruttivi, che dovranno essere tradizionali e gli interventi dovranno rispettare le disposizioni e i criteri per la tutela ambientale, paesaggistica e culturale di cui al titolo 9.

ART.36 bis AREE AGRICOLE

1. Sono le aree agricole individuate cartograficamente dal PUP 2008 e normate dall'art.37 delle Norme di Attuazione del Piano urbanistico provinciale stesso. Esse sono riportate e precisate sulle tavole urbanistiche di PRG con apposita grafia. La disciplina dell'attività edificatoria è riferita al Capo I del Titolo IV del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale "Disposizioni in materia di interventi nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio". In particolare per quanto riguarda l'attività agrituristica i riferimenti normativi sono, oltre alle norme di attuazione del PUP e alla legge sull'agriturismo e relativo regolamento di attuazione, le specifiche disposizioni in merito contenute nella legge provinciale per il governo del territorio L.P. 15/2015 e l'art.81 del RUEP.
E' consentita la costruzione di:

- a) manufatti rustici ed infrastrutture attinenti allo svolgimento delle attività produttive agricole, zootecniche e per agriturismo, comprese infrastrutture edilizie strettamente necessarie alla commercializzazione dei prodotti agricoli dell'azienda.
- b) L'edificazione in questa zona è subordinata all'esistenza o alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria,
- c) Le distanze da applicare sono quelle stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 e s.m..

2. Gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

Altezza degli edifici: H max. *	ml	8,00
Altezza massima di controllo del fronte	ml	7,50
Numero massimo di piani fuori terra:	n	3
Volume lordo fuori terra: V max.	mc	1.000
Lotto minimo	mq	2.000

*altezza massima dell'edificio in metri lineari indicata solo al fine di assicurare l'applicazione della disciplina provinciale fissata in materia di distanze (Allegato 2 alla d.G.P. n. 2023 del 2010 e s.m.)

Inoltre devono essere rispettate le seguenti superfici aziendali:

- Per aziende floricole e frutticole con serre superficie aziendale minima mq 2.000
- Per allevamenti di piccoli animali (polli, conigli ecc...) superficie aziendale minima mq 2.000
- Per aziende zootecniche superficie aziendale minima mq 10.000

3. Premesso quanto specificato nel precedente art. 35 comma 16., gli edifici con destinazione produttiva agricola esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G., non conformi ai parametri di cui sopra, possono essere ampliati, per garantirne la funzionalità, per una sola volta, fino al 30% del Volume lordo fuori terra a scopi produttivi e per scopi produttivi e/o agrituristici nel rispetto dell'art.81 del RUEP.
4. Gli edifici esistenti di cui all'articolo 112, comma 11, della L.P. 15/2015, possono essere oggetto degli interventi previsti dal comma medesimo e possono essere ampliati al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, con un ampliamento massimo pari al 15% della SUN esistente alla data di entrata in vigore del PRG approvato con D.G.P. n. 2116 dd. 05/10/2012. La definizione di edificio è stabilita dall'art.3, comma 1, lettera t), della L.P.15/2015.
5. Per tutte le costruzioni dovrà essere curata la scelta dei materiali e degli elementi costruttivi, che dovranno essere tradizionali e gli interventi dovranno rispettare le disposizioni e i criteri per la tutela ambientale, paesaggistica e culturale di cui al Titolo 9.
6. Per la realizzazione dell'abitazione del conduttore in area agricola, vale quanto stabilito dagli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP e dagli artt.71-80 del regolamento di esecuzione della L.P.15/2015.

ART. 37 AZIENDE AGRICOLE

1. Il P.R.G. riporta con apposita simbologia, tra le aree a destinazione agricola, quelle soggette alla particolare disciplina di azienda agricola.
 - 1b. Nelle aziende agricole possono collocarsi attività produttive agricole e per agriturismo. Sono ammesse piccole attività di tipo artigianale connesse all'uso e alla valorizzazione dei prodotti aziendali, con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali. E' consentita la costruzione di:
 - a) manufatti ed infrastrutture attinenti allo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche;
 - b) fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze secondo quanto stabilito dagli articoli 71-80 del regolamento di esecuzione della L.P.15/2015.
2. Nelle aziende sia accorpate che di dimensioni e capacità operative cospicue che costituiscono unità produttive esistenti, comprese le malghe e i relativi pascoli, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli 35, 36 e 36bis e alle medesime condizioni, sono consentiti lo svolgimento di attività e la realizzazione di strutture edilizie relative alla commercializzazione dei propri prodotti.
3. Gli interventi devono rispettare i seguenti parametri edificatori (ad eccezione delle serre):

a) Strutture per gli allevamenti

Indice di utilizzazione fondiaria	mq/mq	0,47	(applicato alla superficie del lotto)
Lotto minimo	mq	1.500	
SUN massima ammessa	mq	2.250	
Altezza massima: H max *	ml	10,50	
Altezza massima di controllo del fronte	ml	10,00	
Numero massimo di piani fuori terra	n	3	

*altezza massima dell'edificio in metri lineari indicata solo al fine di assicurare l'applicazione della disciplina provinciale fissata in materia di distanze (Allegato 2 alla d.G.P. n. 2023 del 2010 e s.m.)

b) Altre aziende agricole

Indice di utilizzazione fondiaria	mq/mq	0,10	(applicato alla superficie del lotto)
SUN massima ammessa	mq	1.500	
Altezza massima: H max *	ml	9,50	
Altezza massima di controllo del fronte	ml	9,00	
Numero massimo di piani fuori terra	n	3	

*altezza massima dell'edificio in metri lineari indicata solo al fine di assicurare l'applicazione della disciplina provinciale fissata in materia di distanze (Allegato 2 alla d.G.P. n. 2023 del 2010 e s.m.)

4. Soppresso

5. Gli interventi dovranno rispettare le disposizioni e i criteri per la tutela ambientale, paesaggistica e culturale di cui al titolo 10.

ART. 38 Soppresso

ART. 39 AREE BOScate

- In sintonia con l'art.2 comma 1 lettera a) della l.p. 11/2007, le aree a bosco indicate nella cartografia del sistema insediativo e produttivo sono quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia, e destinate al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta-legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco. In queste aree possono essere ammesse solo le attività e gli interventi previsti dal Piano generale forestale provinciale e dai Piani di assestamento forestale nonché i lavori di sistemazione idraulico-forestale e di messa in sicurezza del territorio. Sono quindi gli esclusi interventi che non siano direttamente ed esclusivamente connessi a tali attività.
- Non sono consentite nuove costruzioni. Sono ammessi fabbricati precari per l'esercizio della caccia secondo le norme che ne regolano la materia.
- Gli edifici esistenti alla data di approvazione del PUP 1987 potranno subire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con eventuali limitati aumenti di SUN ammessi solo per migliorarne la funzionalità, previo preliminare accertamento della consistenza da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale. Tali edifici possono essere utilizzati per residenza se a ciò già destinati, per magazzinaggio e per funzioni connesse con le attività agro-silvo-pastorali.
- Le strade forestali e pascolive e le piste di esbosco devono rispondere ai requisiti fissati all'articolo specifico.

ART. 40 AREE A PASCOLO-ALPE

- Sono così indicate le parti del territorio occupate da pascoli e prati d'altura da riservare alla promozione e allo sviluppo della zootecnia e ad un corretto rapporto tra zone a bosco e spazi liberi.
- La nuova edificazione è consentita solo se si tratta di fabbricati adibiti ad attività zootecnica e strutture abitative degli addetti alle malghe, nel rispetto dei seguenti parametri edificatori:
 - malghe e strutture complementari:**
 - la superficie dell'azienda zootecnica dovrà avere il terreno di proprietà ricadente in zona destinata esclusivamente

- a pascolo per una superficie minima di mq 20.000; le porzioni di suolo in affitto si computano al 30%;
- lotto minimo: mq 2.500;
- SUN massima ammessa: mq 1.200;
- altezza massima*: ml 8.50;
- altezza di controllo del fronte: ml 8.00;
- numero massimo di piani fuori terra: 3.

*altezza massima dell'edificio in metri lineari indicata solo al fine di assicurare l'applicazione della disciplina provinciale fissata in materia di distanze (Allegato 2 alla d.G.P. n. 2023 del 2010 e s.m.)

b) alloggio degli addetti:

- la superficie dell'azienda zootecnica dovrà avere il terreno di proprietà ricadente in zona destinata esclusivamente al pascolo, per una superficie minima di mq 20.000; le porzioni di suolo in affitto si computano al 30%;
- lotto minimo: mq 2.500;
- SUN massima ammessa: mq 120;
- altezza massima*: ml 7.50;
- altezza di controllo del fronte: ml 7.00;
- numero massimo di piani fuori terra: 2.

*altezza massima dell'edificio in metri lineari indicata solo al fine di assicurare l'applicazione della disciplina provinciale fissata in materia di distanze (Allegato 2 alla d.G.P. n. 2023 del 2010 e s.m.)

3. E' altresì possibile ampliare malghe e rifugi classificati alpini nella misura del 20% della SUN esistente al fine di consentire un riutilizzo degli stessi migliorandone la funzionalità.
4. Gli edifici esistenti con destinazioni diverse da quelle riportate al comma precedente, realizzati in area a pascolo-alpe sovrapposta all'area sciabile (di cui all'art. 47), potranno essere ristrutturati mantenendo la destinazione risultante dal provvedimento di concessione ovvero dalla licenza edilizia ovvero dallo stato di fatto per gli immobili costruiti antecedentemente alla Legge 06.08.1967, n. 765, senza ampliamenti di SUN.
5. Le nuove costruzioni e le ristrutturazioni dovranno essere servite da idonee opere infrastrutturali e di urbanizzazione nonché presentare sufficienti requisiti igienico-sanitari ed in particolare del T.U.L.L.P.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

ART. 41 AREE AD ELEVATA INTEGRITA'

1. Sono indicate come "aree ad elevata integrità" le parti del territorio nelle quali – per ragioni altimetriche, topografiche, geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità – non si possono svolgere attività produttive con insediamenti stabili.
2. Sono assimilate alle aree ad elevata integrità le aree indicate nel precedente P.R.G. come "aree incolte". Per queste aree è ammesso il recupero a fini agricoli.
3. Nelle aree ad elevata integrità" è ammessa solo la realizzazione di manufatti speciali finalizzati alla sicurezza e al presidio civile del territorio, nonché di opere e infrastrutture di interesse generale.
L'edificazione privata è vietata.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti sono ammessi solo per migliorarne la funzionalità, senza cambiamenti né di SUN né di destinazione d'uso salvo che per gli scopi di cui sopra, nel qual caso è consentito un aumento di SUN fino al 10% di quella esistente all'entrata in vigore del P.R.G.
Gli interventi edilizi consentiti possono disporsi solo in modo da defilarsi dalle visuali principali e devono adattarsi all'andamento del suolo ovvero collocarsi vicino alle strade esistenti.
4. Nelle "aree ad elevata integrità", oltre al recupero ed al mantenimento della viabilità esistente, è ammessa la costruzione di sentieri nuovi, purché dotati delle necessarie attrezzature e della segnaletica indispensabile, sempreché ben inserite nell'ambiente. E' altresì ammessa la formazione di opere per la stabilità del terreno.

Titolo 6. - Zone Speciali

ART. 42 Soppresso

Titolo 7. - Infrastrutture

ART. 43 NORME GENERALI PER L'AMBIENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

1. Tutti gli interventi infrastrutturali vanno progettati ed eseguiti attenendosi a rigorosi criteri di minimo impatto sull'ambiente e sul paesaggio e adottando le più attente misure di mitigazione per i residui impatti negativi.
2. Negli ambienti boscati, nelle aree di protezione ambientale dei corsi d'acqua, delle rive dei laghi, dei biotopi, degli insediamenti, dei manufatti e dei siti di valore paesistico, culturale e naturalistico, la realizzazione di linee elettriche di alta e media tensione, gasdotti, impianti per le telecomunicazioni, opere di presa, centraline, cabine di pompaggio e di trasformazione, impianti di risalita e piste da sci, nonché strade di cantiere e di servizio per le suddette opere, è ammessa solo se risulta accettabile dopo specifiche e specialistiche valutazioni di impatto ambientale effettuate dai servizi preposti e solo a condizione che ogni impatto negativo residuo sia adeguatamente mitigato e ridotto a misure accettabili.
3. Su tutte le infrastrutture la segnaletica va contenuta nel minimo tecnicamente necessario. La pubblicità commerciale è ammessa nei limiti previsti dal Regolamento Edilizio Comunale e dalle specifiche normative vigenti.
4. E' ammessa la ricostruzione con traslazione di manufatti demoliti a seguito di esecuzione di opere di infrastrutturazione. Detti manufatti potranno essere ricostruiti nei limiti indicati nel comma 13 dell'art. 6 delle presenti norme.

ART. 44 INFRASTRUTTURE STRADALI

1. Il P.R.G. assegna le seguenti categorie funzionali di strade, a seconda della loro rilevanza urbanistica:
I categoria
II categoria
III categoria
IV categoria
V categoria
La cartografia indica, per ciascuna categoria di strade, se si tratta di strade esistenti sufficienti e confermate, di strade esistenti da migliorare e potenziare, o di strade nuove di progetto.
2. A ciascun tipo di strada sono assegnate le sezioni tipo riportate in tabella 6.
Per sedime stradale si intendono la sede carraia, le banchine e i marciapiedi.
3. Nelle aree assegnate alle strade veicolari e nelle fasce di rispetto sono ammessi interventi di miglioramento, ampliamento e nuova realizzazione di strade e di impianti relativi alla viabilità (illuminazione, semafori, marciapiedi, opere di arredo, canalizzazioni, infrastrutture tecnologiche, parcheggi, impianti per il rifornimento carburante, ecc.). In particolare gli impianti per il rifornimento di carburante possono essere realizzati solo dove espressamente previsti dal P.R.G..
4. Per le fasce di rispetto stradali di competenza comunale, ove non riportate in cartografia, valgono le distanze indicate nelle allegate tabelle 5/A e 5/B; la realizzazione degli interventi previsti nel P.R.G. (potenziamento o nuova esecuzione) fa decadere automaticamente, qualora non espressamente segnate in cartografia, le fasce di rispetto relative agli interventi sopra citati e riportate in tab. 5/A e 5/B. Ad intervento eseguito rimangono valide le fasce di rispetto relative alla viabilità esistente.
Per le fasce di rispetto stradali di competenza provinciale le larghezze delle fasce di rispetto sono definite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 890 d.d. 05/05/2006 come successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 01/07/2011 e n. 2088 d.d. 04/10/2013.
5. In merito ad ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale (all'interno e al di fuori delle zone insediative) sia riguardo ai limiti di utilizzo che per quanto attiene le opere ammesse sugli edifici esistenti, trovano applicazione le disposizioni di cui alla Deliberazione della G P n. 909 dd. 3 febbraio 1995 come riapprovato con Delibera della G.P. n. 890 dd. 05.05.2006 e successivamente modificato con D.G.P. n. 1427 dd. 01.07.2011 e n. 2088 dd. 04.10.2013.
6. I tracciati e le dimensioni delle strade del P.R.G. sono da ritenersi indicativi. La loro definizione avverrà in sede di

progettazione esecutiva nella quale potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio. La definizione dei tracciati stradali in sede di progettazione esecutiva dovrà avvenire all'interno delle relative fasce di rispetto.

In caso di sopraelevazione, la possibilità di ampliamento è limitata agli edifici già esistenti alla data del 09.12.1987 e gli interventi di ampliamento non devono avvicinarsi al ciglio stradale più della parte emergente dell'edificio stesso.

7. L'eventuale assenza nella cartografia del P.R.G. di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità.
8. Fuori dagli insediamenti e nel territorio aperto è ammessa la costruzione di strade veicolari minori non previste dal P.R.G., solo all'interno delle zone disciplinate dallo strumento urbanistico come agricole o silvo-pastorali, purché siano a traffico controllato e a condizione che:
 - il traffico sia consentito esclusivamente a servizio delle funzioni assegnate a ciascuna area e a ciascun tipo di insediamento;
 - abbiano larghezza massima di m. 3,00 con banchine ampie al massimo m. 0,50;
 - le piazzole non siano più larghe di m. 3,00 né disposte, ove possibile, a meno di m. 200 l'una dall'altra;
 - il convogliamento delle acque superficiali avvenga adottando idonei accorgimenti tecnici;
 - gli incroci con i sentieri e le altre strade minori locali esistenti siano accuratamente sistemati;
 - non sia modificato il regime esistente delle acque superficiali e in sottosuolo se non per migliorarne le attuali condizioni;
 - sia evitato ogni impatto negativo sul paesaggio e sull'ambiente, assumendo tutte le necessarie misure di mitigazione per gli eventuali impatti non eliminabili.

Per queste strade sono vietate, quando non indispensabili, le esecuzioni di muri e manufatti stradali in cemento armato a vista nonché l'adozione di muri di sostegno, parapetti o recinzioni in cemento o in ferro.

La loro autorizzazione è comunque soggetta alle specifiche procedure previste dalla legge provinciale per il governo del territorio.

9. La realizzazione di nuove stazioni di servizio alla viabilità è ammessa lungo le strade di III - IV categoria alle seguenti condizioni:
 - rispettino le distanze tra gli edifici, come da norme provinciali;
 - siano autorizzate dalle competenti autorità;
 - siano ubicate nelle aree di cui al Titolo 3. e 4. delle presenti Norme o di cui all'art. 51;
 - rispettino i seguenti parametri urbanistici:

Lotto minimo	mq	2.000
SUN massima ammessa	mq	200
Altezza massima: H max *	ml	5,00
Altezza massima di controllo del fronte	ml	4,50
Numero massimo di piani fuori terra	n	1

*altezza massima dell'edificio in metri lineari indicata solo al fine di assicurare l'applicazione della disciplina provinciale fissata in materia di distanze (Allegato 2 alla d.G.P. n. 2023 del 2010 e s.m.)

10. Al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione e la conservazione in efficienza del patrimonio stradale l'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - articoli 16,17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - articolo 26).

ART. 45 AREE PER PARCHEGGI

1. In tutti gli interventi edilizi deve essere rispettata la dotazione minima di parcheggio determinata dalla Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e del relativo allegato Tabella A.
2. Nelle aree indicate come parcheggi pubblici o di uso pubblico è consentita esclusivamente la realizzazione di strutture destinate alla sosta degli autoveicoli e per la realizzazione dei servizi ad esse collegate (biglietterie servizi igienici, ecc...).
3. I parcheggi possono essere realizzati anche nel sottosuolo o fuori terra; in quest'ultimo caso il cartiglio riporta anche

l'altezza massima ammessa per gli edifici destinati a parcheggio fuori terra. Sono comunque sempre ammessi i parcheggi interrati.

4. Le aree a parcheggio pubblico devono, per quanto possibile, essere mascherate con piantumazioni di essenze locali e con aiuole spartitraffico opportunamente rinverdite; i percorsi pedonali ed i muri di sostegno dovranno essere particolarmente curati.

ART. 46 AREE E PERCORSI PEDONALI, CICLABILI, SCI ESCURSIONISTICI ED ATTREZZATI

1. Nelle aree riservate alla circolazione ed alla sosta dei pedoni, nelle piazze e negli spazi aperti riservati allo svolgimento di attività di interesse collettivo quali mercati, manifestazioni, sagre, mostre e installazioni permanenti all'aperto, ecc... possono essere realizzate solo opere infrastrutturali e di arredo urbano finalizzate a tali funzioni; esse devono ottenere le necessarie preventive autorizzazioni delle autorità competenti e non sono tenute al rispetto delle distanze dai confini di proprietà e dalle strade.
2. Con lo scopo di garantire lo sviluppo complessivo della rete dei percorsi e di promuovere la viabilità alternativa, la cartografia di PRG indica con specifica simbologia la posizione dei principali tracciati esistenti e di progetto, i quali possono insistere sia su proprietà pubbliche che su proprietà private del territorio aperto (ambiti agricoli, pascolivi o boscati).
3. I tracciati indicati in cartografia per le strade, i sentieri, i percorsi riservati ai pedoni e ai ciclisti, per lo sci escursionistico, ed i percorsi attrezzati, hanno comunque valore indicativo e devono essere precisati in sede esecutiva per quanto riguarda l'esatta individuazione planimetrica, le sezioni e l'arredo (segnaletica direzionale, tabelle indicative, recinzioni, staccionate, ecc.).
4. I percorsi pedonali, ciclabili e ciclopedonali di interesse locale aventi larghezza inferiore ai 3 m. complessivi e/o ricompresi nella sede stradale, possono in ogni caso essere sempre realizzati dal Comune indipendentemente dall'indicazione delle tavole di Piano, ai sensi dell'art. 4 della L.P. n.12/2010 *Sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopedonale nonché modificazioni dell'art. 52 della legge provinciale 20 marzo 2000 n. 3, in materia di procedure di approvazione del piano provinciale della mobilità*, e ss.mm.

ART. 47 AREE SCIABILI

1. Con specifico riferimento all'articolo 35 delle norme di attuazione del PUP e in sintonia con quanto previsto dall'art.119 della L.P. 15/2015 e dal Titolo IV Capo IV del Regolamento urbanistico edilizio provinciale, nell'ambito delle aree sciabili individuate in cartografia, sono ammesse le opere necessarie alla regolare esecuzione degli impianti di risalita e delle piste sciabili anche secondo quanto stabilito dalla L.P. n. 7/1987 in materia e dal relativo regolamento concernente la disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci. Sono inoltre ammesse le opere e le attrezzature per le attività sportive correlate con gli sport invernali e con l'utilizzo estivo delle aree sciabili, purché dette opere ed attrezzature non ostacolino il corretto utilizzo delle piste da sci e relativi impianti.
2. Soppresso
3. Le cartografie riportano, a scopo ricognitivo, con apposita grafia i tracciati di massima delle piste e degli impianti destinati a soddisfare in modo prioritario l'utilizzo delle aree sciabili. L'esatta ubicazione e le caratteristiche tecniche delle piste, degli skiweg e degli impianti saranno quelle definite in sede di progettazione esecutiva, così come approvata in forza della succitata normativa provinciale che ne regola la materia.
4. Gli impianti di risalita vanno dotati di appositi spazi per parcheggio individuati nelle cartografie del Piano; detti parcheggi possono essere utilizzati per attività sportive o per il tempo libero nei periodi di inutilizzo delle aree sciabili e degli stessi impianti. Per il rispetto dei parametri fissati dal P.U.P. e dall'art. 20 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale, è ammesso l'utilizzo degli spazi di parcheggio pubblico o di uso pubblico esistenti entro un raggio di ml 500 dalla stazione di partenza degli impianti stessi. Possono inoltre esser previsti ulteriori parcheggi e parchi divertimento compatibili con le piste, all'interno delle aree sciabili.
5. Quando in cartografia le aree normate dal presente articolo si sovrappongono ad aree agricole, a bosco, a pascolo ecc... le norme relative a queste ultime si applicano solo in caso di dismissione delle funzioni qui considerate, con esclusione delle aree terziarie ove sono ammessi servizi di ristorazione. Detti servizi non dovranno ostacolare il corretto utilizzo delle piste e degli impianti, dovranno rispettare i parametri stabiliti dall'art. 23.

6. Soppresso

7. Le piste e gli impianti collocati fuori dalle aree sciabili sono soggetti ad opere di manutenzione e/o sostituzione senza aumenti della capacità ricettiva in quanto destinate programmaticamente alla naturale dismissione ed al conseguente ripristino ambientale. Sono fatti salvi gli interventi minori destinati alla realizzazione di piccole infrastrutture di collegamento e/o campi pratica di interesse esclusivamente locale, al fine della valorizzazione turistica di alcune località.

8. Entro il perimetro delle aree sciabili è possibile la realizzazione di manufatti da inserire in modo organico con le strutture e l'ambiente circostante atti a garantire i servizi indispensabili per tale sito (bar ristoranti, servizi igienici, solarium e simili) escludendo ogni volumetria residenziale, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa di attuazione della legge provinciale in materia di aree sciabili, in particolare secondo le disposizioni contenute nel Capo IV "Disposizioni in materia di edificazioni nelle aree sciabili" del Regolamento urbanistico edilizio provinciale e nello specifico agli artt. 100, 101 e 102.

Compatibilmente con la predetta disciplina provinciale, le attrezzature per le attività sportive e per il tempo libero correlate con gli sport invernali e con l'utilizzo estivo delle aree sciabili, purché dette opere ed attrezzature non ostacolino il corretto utilizzo delle piste da sci e relativi impianti, devono essere costruite nel rispetto dei seguenti parametri:

Piste da discesa

Attrezzature in quota

Su max	4 mq./1.000 mq. di pista
H m.	6
L. m.	20
De m.	10
Dc. m.	5

Attrezzatura alla base

Su max	6 mq./1.000 mq. di pista
H m.	8,5
L. m.	50
De m.	10
Dc. m.	5

Piste da fondo

Su max	30 mq./Km. di pista
H m.	8,5
L. m.	50
De m.	10
Dc. m.	5

Di tutti i manufatti realizzati in forza del presente articolo è vietata la trasformazione in residenza o altra destinazione ed, in caso di dismissione delle funzioni cui sono connessi, il manufatto dovrà essere demolito a cura e spese del proprietario.

9. Al di fuori delle aree sciabili valgono le previsioni del Piano Urbanistico Provinciale; in particolare sono consentiti impianti di risalita e relative piste d'interesse esclusivamente locale, collegamenti sciistici di larghezza e pendenza limitate e iniziative di razionalizzazione degli impianti esistenti, purché non comportino aumento del carico urbanistico e la realizzazione di apprezzabili opere di infrastrutturazione. Inoltre sono consentiti i centri per la pratica dello sci da fondo e i relativi servizi. La realizzazione di slittovie attrezzate è ammessa esclusivamente per il solo esercizio nella stagione invernale, a condizione della rimozione di attrezzatura e strutture a fine stagione.

11. Nelle aree sciabili di interesse locale individuate dalla cartografia è ammessa la pratica dello sci di fondo e di analoghe discipline sportive compatibili con il fondo.

ART. 48 ELETTRODOTTI - LINEE TELEFONICHE – IMPIANTI GENERATORI DI CAMPI ELETTROMAGNETICI

1. Le distanze dagli elettrodotti e dalle linee telefoniche sono riportate nelle leggi specifiche e negli atti di vincolo intavolati. In particolare la vigente normativa di riferimento per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, stabilisce che le fasce di rispetto siano determinate in base alle disposizioni introdotte dal D.Dirett. del 29 maggio 2008, pubblicato nella Gazz. Uff. 5 luglio 2008, n. 156, S.O. "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce

di rispetto per gli elettrodotti”.

2. Ove possibile l'esecuzione di nuove linee elettriche di tensione inferiore ai 20.000 V. e di nuove linee telefoniche va fatta in tubazioni interrata. Negli interventi sulla rete esistente si deve tendere all'interramento delle linee medesime.
3. Nei nuovi insediamenti le reti tecnologiche devono essere interrate.
4. Ai fini del rispetto delle disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici vengono stabilite le seguenti direttive a carattere generale per assicurare il corretto insediamento degli impianti:
 - a) la localizzazione degli impianti deve mirare ad un accorpamento su unica struttura ospitante più gestori;
 - b) i limiti di esposizione e i valori cautelari devono rispettare gli art. 3 e 4 del D.M. 381 del 1998 ovvero i volumi di rispetto determinati dal regolamento provinciale;
 - c) dovranno essere evitati i siti "sensibili" quali scuole, asili, ospedali, case di cura e di riposo, parchi, aree per il giochi e lo sport e manufatti e siti di interesse storico e naturalistico;
 - d) potranno essere installati nelle aree ove sono previsti o già presenti impianti tecnologici usufruendo se del caso dei tralicci già esistenti in dette aree;
 - e) al fini del punto a. e per garantire pari opportunità a tutti i gestori, nel caso di nuova installazione la concessione è subordinata ad una convenzione atta ad obbligare il primo concessionario a permettere l'accorpamento di installazione sulla stessa struttura di altri gestori.
5. Nel caso il Comune adotti una propria Direttiva con specifica cartografia che individui i siti idonei all'installazione di antenne ripetitori ecc..., questa prevale su quanto stabilito al comma 4, lettera d.

ART. 48 bis AREE O SITI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FISSI DI TELECOMUNICAZIONI

1. Il PRG individua puntualmente gli impianti di telecomunicazione presenti sul territorio. Tali impianti, così come l'individuazione di nuove aree o siti per nuovi impianti fissi per le telecomunicazioni, debbono rispettare quanto stabilito dalla normativa provinciale in materia.
2. È facoltà dell'Amministrazione Comunale approvare un regolamento per l'insediamento urbanistico territoriale dei nuovi impianti fissi per telecomunicazione.

ART. 49 IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO DEI MATERIALI INERTI, CENTRI DI ROTTAMAZIONE E C.R.M.

1. Nelle aree per lo smaltimento dei materiali inerti valgono le specifiche norme del Testo Unico delle Leggi Provinciali (T.U.L.P.) in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.), nonché in particolare dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti".
2. Nei "centri di rottamazione", se individuati dall'apposito piano nelle aree di cui al presente articolo, è possibile installare impianti relativi alla funzione nonché realizzare un fabbricato per impianto destinato ad ospitare ufficio, officina, deposito, ecc... ma non residenza, per una SUN massima di 450 mq. con un'altezza massima di controllo del fronte di 8,00 metri.
3. Per quanto riguarda la disciplina delle distanze vale quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 2010.
4. Quando in cartografia le aree normate dal presente articolo si sovrappongono ad aree agricole, a bosco, a pascolo ecc... le norme relative a queste ultime si applicano solo in caso di dismissione delle funzioni qui considerate.
5. I centri di raccolta materiali (C.R.M.) consistono in piattaforme presidiate, diverse dai centri di raccolta zonale (CRZ) localizzati o contemplati dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, a servizio di bacini comunali o sovracomunali, destinate allo stoccaggio provvisorio ed a eventuali pre trattamenti semplificati di rifiuti urbani raccolti e/o conferiti separatamente. Ai fini della localizzazione ed autorizzazione CRM possono in ogni caso essere conferiti in via differenziata i rifiuti elencati nella tabella A allegata alla L.P. 14 aprile 1998, n. 5 "Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti" e s.m.i.. Le caratteristiche tecniche generali, i requisiti dei depositi nell'impianto e gli eventuali sistemi di interventi integrati sono quelle contenute nelle specifiche normative di settore.

ART. 50 Soppresso

Titolo 8. - Zone di Tutela e Protezione

ART. 51 VERDE PRIVATO

1. Le aree a verde privato sono destinate al mantenimento e al rispetto del verde esistente ammettendo i seguenti interventi:
 - giardini, orti e piccole attrezzature quali gazebo, tettoie, ecc...;
 - parcheggi in superficie; le pavimentazioni dovranno essere possibilmente eseguite con grigliati inerti;
 - parcheggi interrati, essi dovranno essere ricoperti da uno strato di terra vegetale non inferiore a cm. 40;
2. E' consentita la posa di serre limitatamente alla tipologia dei tunnel temporanei di cui all'articolo 78 della L.P. 15/2015 e agli articoli 70 e 87 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale.
3. Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di conservazione e di risanamento conservativo con ampliamento nei limiti stabiliti dalla tab. 2.
4. Nelle aree a verde privato di pertinenza di un edificio è consentita la realizzazione di costruzioni accessorie come definite dall'art. 3 comma 4, lettera b) del Regolamento urbanistico edilizio provinciale, per il ricovero degli attrezzi agricoli e depositi per la legna purché esse non superino le dimensioni riportate nella tabella 7. Questi manufatti, se realizzati come indicato dagli schemi grafici allegati, e con riferimento alle dimensioni massime stabilite dall'art.3, comma 4, lett. b) del RUEP, non costituiscono cubatura urbanistica (sono cioè prive di volume urbanistico V_t o di superficie utile netta SUN). E' ammessa la realizzazione di una costruzione accessoria per ogni unità abitativa con un massimo di 3 costruzioni accessorie nei casi di edifici con più unità abitative: tali costruzioni dovranno singolarmente rispettare le caratteristiche tipologiche riportate nella tabella 7 nonché la disciplina sulle distanze; nel caso di edifici con più unità abitative potrà eventualmente essere proposta una soluzione unitaria (unica per tutto l'edificio a prescindere dal numero di unità abitative che lo costituiscono) purché tecnicamente possibile e paesaggisticamente compatibile: con dimensioni superiori rispetto alle massime ammesse nella Tabella 7 la costruzione costituisce cubatura urbanistica (volume urbanistico V_t o SUN) ed è soggetta a permesso di costruire. Nel caso la proposta riguardi solo parte delle unità abitative, è richiesta una dichiarazione di consenso da parte degli altri proprietari. Tali costruzioni accessorie dovranno inoltre rispettare le distanze riportate nella tabella 7 ed essere costituite da un locale interno unico, senza solai e tramezzi divisorii. La tipologia riportata nella tabella 7 è vincolante sia per materiali che per aspetto architettonico, l'eventuale richiesta di tamponamento ligneo continuo (chiuso) è ammessa previa autorizzazione della C.E.C.. Lo spazio tra le assi verticali deve essere pari alla larghezza delle assi medesime (non più di 6 cm.). Le dimensioni riportate nella Tabella 7 sono quelle massime previste, e pertanto possono risultare anche inferiori. Per tali costruzioni dovrà essere particolarmente curata la lavorazione e la scelta del legname da costruzione per consentire un armonico inserimento nell'ambiente secondo lo schema tipologico riportato in tabella 7. Con riferimento alle costruzioni accessorie come definite dall'art.3, comma 4, lett. b) del RUEP, con dimensioni superiori rispetto alle massime ammesse nella Tabella 7 la costruzione costituisce cubatura urbanistica (volume urbanistico V_t o SUN) ed è soggetta a permesso di costruire.
5. Ai sensi dell'articolo 78 della L.P 4 agosto 2015, n. 15 nelle aree a verde privato esterne agli insediamenti storici possono essere ammesse senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione al Comune, anche le tettoie realizzate in aderenza all'edificio e aperte sui restanti lati o aperte su tutti i lati se realizzate non in aderenza, costruite con materiali tradizionali, di superficie coperta, includendo eventuali aggetti, non superiore a 15 mq. Ai sensi dell'art.3, lettera b) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, dette costruzioni, se proposte nei suddetti limiti dimensionali, sono prive di volume urbanistico (V_t) e di superficie utile netta (SUN) e rientrano tra gli interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). La realizzazione delle tettoie come sopra descritte in area a verde privato è alternativa alla realizzazione di altre costruzioni accessorie (legnaie).
6. Nelle aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della Carta di sintesi della pericolosità e in ambito fluviale ecologico non è ammesso alcun tipo di edificazione.

ART. 52 AREE DI DIFESA PAESAGGISTICA

1. Le aree di difesa paesaggistica delimitate in cartografia hanno la funzione di proteggere il quadro degli insediamenti, dei manufatti e dei siti meritevoli di salvaguardia sotto il profilo paesistico, culturale, ambientale e funzionale; le nuove edificazioni, fuori terra, sono vietate, comprese tettoie aperte e simili.

2. Il vincolo di difesa paesaggistica inibisce la possibilità prevista nelle diverse zone, di edificare entro e fuori terra, consentendo per una volta solo aumenti del 10% della SUN esistente alla data del 10 ottobre 2003 (approvazione dell'originario Piano regolatore generale intercomunale P.R.G.I di Folgaria, Lavarone e Luserna con D.G.P. n.2752), per interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto delle tipologie costruttive del fabbricato.
Le modifiche della destinazione d'uso, qualora ammesse dalle norme di zona, sono consentite solo ove sia accertata la realizzazione o la realizzabilità per convenzione, dell'urbanizzazione primaria necessaria.
3. Queste aree sono considerate "zone sensibili" per ogni opera di infrastrutturazione che andrà quindi opportunamente verificata dal punto di vista dell'inserimento paesaggistico.
4. L'uso del suolo e i parametri urbanistici delle diverse zone sono quelli specifici ed è possibile utilizzarli per gli interventi nelle aree non vincolate.
5. Le recinzioni devono rispettare le specifiche norme previste dal Regolamento Edilizio Comunale. Esse vanno eseguite preferibilmente con siepi sempreverdi o staccionate in legno di tipo tradizionale prive di zoccolatura muraria, escludendo l'impiego di muri di cemento se non rivestito in pietra e di reti metalliche.

ART. 53 Soppresso

ART. 54 AREE DI PROTEZIONE, RISERVE LOCALI

1. In merito alle tematiche di "governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" si fa riferimento a quanto stabilito dalla L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e s.m..
2. Nelle riserve locali è vietato qualsiasi intervento edilizio, sia diretto alla costruzione di fabbricati che indirizzato alla realizzazione di infrastrutture (strade, linee elettriche e telefoniche, acquedotti, fognature) che non siano finalizzate al mantenimento dei biotopi stessi. Attorno alle riserve locali sono ammesse solo le recinzioni eseguite con tecniche tradizionali, ovvero staccionate in legno alte al massimo m. 1,- e prive di zoccolatura muraria, comunque eseguita.
Nel territorio di Lavarone è presente la riserva locale "Laghetto", invariante del PUP, gestita direttamente dal Comune ai sensi degli articoli 35 e 45 della Legge Provinciale 23 maggio 2007, n.11.
3. L'esistente rapporto tra gli spazi occupati dai diversi habitat vegetali e i relativi margini va mantenuto, ovvero modificato ma solo per ricondurre l'uno e gli altri allo stato originale.
Sono ammessi solo gli interventi autorizzati dai competenti Uffici Provinciali.
4. Per gli edifici esistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia. Gli ampliamenti sono possibili nei limiti previsti dalla tabella 2. Non è consentita la ricostruzione dopo la demolizione.
5. Il piano individua con apposita grafia le "aree di protezione"; dette aree sono considerate "zone sensibili" ai fini dell'impatto ambientale e costituiscono una proposta di rete ecologica degli altipiani.
In queste aree ogni intervento di carattere urbanistico dovrà essere corredato, con esclusione degli interventi colturali e di quelli antincendio, da uno studio che valuti i seguenti principali aspetti:
 - a) presenza di biotopi umidi
 - b) struttura del bosco
 - c) presenze di specie guida (Gallo cedrone e Gallo forcello ecc...)
 - d) percorsi e siti preferenziali degli animali
 - e) grado di disturbo dell'area (prima e dopo gli interventi proposti)
6. Le risultanze dello studio potranno proporre la modifica dei confini delle macchie e dei corridoi (rete locale di connessione) individuati nella carta del sistema ambientale purché venga garantita o migliorata la biopotenzialità territoriale in essere.
7. All'interno delle riserve locali risultano vietati ogni forma di discarica o di deposito di rifiuti solidi e liquidi o di altri materiali di qualsiasi genere, gli scavi, i cambiamenti di coltura e le opere di bonifica o prosciugamento del terreno, la coltivazione di cave e torbiere.

ART. 55 AREE DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA

1. Le aree comprese entro la distanza di m. 30 da ciascuna riva di tutti i corsi d'acqua riportati in cartografia al di fuori degli insediamenti, ovvero delimitate più specificamente, sono considerate "zone sensibili" ai fini dell'impatto ambientale per ogni opera di infrastrutturazione.
Gli interventi ammessi non devono alterare l'andamento planimetrico delle rive, né il loro profilo verticale se non per irrinunciabili esigenze tecniche.
2. Nelle aree di protezione dei corsi d'acqua è vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non laddove indicato dal P.R.G. Le attività di scavo e di estrazione esistenti e non conformi al P.R.G. vanno programmate in vista del loro esaurimento a breve termine.
3. Le parti in vista delle opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili, devono essere costruite con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc...) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale.
4. Gli eventuali scavi per la posa di tubi o condotte vanno accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali.
5. Gli impianti di piscicoltura eventualmente previsti nel Piano possono essere eseguiti solo in posizioni defilate dalle viste principali. I relativi bacini vanno mascherati con alberature di essenze locali e siepi, e armonizzati alla topografia dei siti, riducendo al minimo i movimenti di terreno necessari alla costruzione e alla gestione delle attività ittiche.
6. E' vietato immettere, in qualsivoglia modo, elementi inquinanti di qualunque natura nei corsi d'acqua, sia direttamente che indirettamente attraverso le sorgenti e le falde che li alimentano.
7. Al di fuori degli insediamenti, entro le aree di protezione dei corsi d'acqua è vietato aprire nuove strade veicolari e tenere parcheggi se non dove indicato dal P.R.G. L'accesso ai corsi d'acqua con mezzi motorizzati è vietato se non per ragioni di servizio.
8. Il quadro naturalistico esistente nelle aree di protezione dei corsi d'acqua va conservato senza alterazioni se non dovute agli interventi del P.R.G., e, se possibile, va ricostituito nei suoi connotati originali, laddove esso si presenta alterato rispetto a quello configuratosi storicamente in ciascun sito. In occasione di interventi per la realizzazione di nuove opere o fabbricati ovvero di recupero ambientale, si deve mirare, compatibilmente con le situazioni di sicurezza, a:
 - mantenere, risanare e potenziare la vegetazione torrentizia autoctona, acquatica e non;
 - ripristinare la conformazione originale delle rive torrentizie e delle linee storiche di demarcazione tra i diversi habitat vegetali.
9. Le rive vanno assicurate al pubblico godimento attraverso la risistemazione dei vecchi sentieri tuttora tracciati. Per contro, è vietata l'apertura di nuovi accessi in zone oggi inaccessibili alle rive stesse.
10. Con riferimento alla tabella 2, gli edifici esistenti possono essere oggetto di ristrutturazione con ampliamento della SUN esistente alla data di entrata in vigore dell'originario P.R.G.I. (approvato con D.G.P. N. 2752 dd. 10/10/2003), ma non di ricostruzione dopo la demolizione.
11. Gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22- 124/Leg).
12. Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".
13. Gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare altresì i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche.
14. Gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".
15. In generale lungo tutti i corsi d'acqua, va mantenuta la fascia di vegetazione riparia di almeno 10 metri (L.P.

11/2007 e art. 25 d.P.P. 20 settembre 2013 n. 22-124/Leg), laddove presente, evitando interventi di modifica di destinazione d'uso che possano compromettere o ridurre tale fascia. Tale vegetazione riparia effettua un'importante azione tampone che regola i flussi di nutrienti dal territorio verso i corsi d'acqua. In particolare **lungo il tratto di valle del tracciato che costeggia per circa 100m il rio Roncacci** va mantenuta una distanza di almeno 10 metri, mantenendo ed incentivando l'eventuale fascia di vegetazione riparia esistente.

ART. 56 AREE DI PROTEZIONE DEI LAGHI

1. Le aree di protezione dei laghi sono regolamentate dal presente articolo secondo le previsioni dell'art. 22 delle Norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale (L.P. 5/2008). L'integrità delle aree poste lungo le rive dei laghi è tutelata a fini di conservazione ambientale e di utilizzazione sociale.
 2. Soppresso
 3. Nell'area di protezione del lago di Lavarone sono consentiti esclusivamente gli interventi stabiliti dal Piano Attuativo n. 27 "Lago di Lavarone" di cui al successivo articolo 99 quinquies e dal relativo Piano Guida approvato dal Consiglio comunale di Lavarone con Deliberazione n. 13 di data 12 settembre 2018.
- 3bis. La volumetria esistente destinata alla ricettività non può essere aumentata in misura superiore a 450 metri cubi o, in alternativa, al 10 per cento del volume complessivo esistente.
4. Gli edifici esistenti, aventi utilizzazione diversa da quelli del comma 3bis, possono essere ampliati al solo fine di garantirne la funzionalità nei limiti del 5% della volumetria esistente.
 5. Soppresso

ART. 57 AREE DI SALVAGUARDIA DEI POZZI E DELLE SORGENTI

1. In merito alle tematiche di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti si fa riferimento a quanto specificatamente previsto nella Carta delle risorse idriche, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2248 del 05 settembre 2008 e s. m., ai sensi dell'articolo 21 del PUP.

ART. 57bis ZSC ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE

1. Nelle aree Natura 2000 si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE, al DPR 357/97 e alla Direttiva Uccelli 2009/147/CE.
2. Nei siti e nelle zone della rete "Natura 2000" si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nonché al DPR 357/97. Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume che possano avere un'incidenza significativa sulle aree "Natura 2000", ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto alle procedure secondo le quali è resa la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 39 della l.p. 23 maggio 2007, n.11 e del corrispondente regolamento d'attuazione, di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg. d.d. 03/11/2008 e ss.mm.".
3. Il PRG riporta con apposita simbologia la delimitazione ZSC, Zona Speciale di Conservazione IT3120088 "Palù di Monte Rovere". al fine di individuare nel territorio comunale le aree interessate dal progetto "Rete natura 2000".



Zona Speciale di Conservazione IT3120088

"Palù di Monte Rovere"

ART. 58 AREE A TUTELA ARCHEOLOGICA

1. Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti.
2. Aree di proprietà pubblica
Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico) come recepito dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm.
3. Aree a tutela 01
Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della SBC-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.
4. Aree a tutela 02
Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo 6 abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile o del terreno, o aventi titolo, alla SBC-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio. Successivamente, al fine di poter programmare gli interventi, la SBC-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
5. Scoperte fortuite
Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice.

ART. 59 bis MANUFATTI E OPERE COLLEGATI ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE

1. Per quanto concerne la salvaguardia di tutti i manufatti e le opere collegati alla Prima guerra mondiale, vale la disciplina prevista dalla Legge 7 marzo 2001 n. 78, "Tutela del Patrimonio storico della Prima guerra mondiale".

ART. 59 MANUFATTI E SITI DI INTERESSE NATURALISTICO

1. Le cartografie del Sistema Ambientale riportano le grotte, gli alberi secolari, le fortificazioni e le principali opere belliche ed altri elementi naturalistici di pregio elencati nell'Appendice del P.U.P. nonché altri siti o elementi meritevoli di tutela.
2. Le aree si assimilano a quelle di "difesa paesaggistica" regolate dall'articolo 52.

ART. 60 Soppresso

ART. 60 bis BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI

1. Il P.R.G. riporta con apposita simbologia l'individuazione dei siti inquinati oggetto di procedimento di bonifica iscritti all'apposita anagrafe. Per quanto concerne gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti riportati in cartografia, si richiama quanto disposto dall'art. 77 bis del Testo Unico Provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m.i. (TULP) che, al comma 10, prevede che "l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente predisponga l'anagrafe dei siti da bonificare, in osservanza delle disposizioni statali in materia."

Nel territorio comunale di Lavarone risultano iscritti i seguenti siti:

SITI INSERITI IN ANAGRAFE		
Codice	Denominazione	Gruppo
SIN102005	Frazione Nicolussi Cappella - acque sotterranee - idrocarburi	Siti inquinati

ART. 60 ter BONIFICA DELLE DISCARICHE ESAURITE

1. Il P.R.G. riporta con apposita simbologia la delimitazione dei siti in cui sono localizzate ex discariche ad oggi dismesse. Gli interventi di bonifica di tali siti sono disciplinati dalle previsioni del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg, "Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti".
2. In generale si ricorda che le discariche, essendo impianti di smaltimento definitivo di rifiuti, giunte al termine della loro "vita" tecnica, devono necessariamente essere isolate dall'ambiente esterno mediante la realizzazione di idonei sistemi di confinamento, i quali devono essere preservati e mantenuti integri nel tempo. Per questo va evitato, dopo la chiusura della discarica, qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possono ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale.

Titolo 9. - Aree di Controllo Tecnico Amministrativo

ART. 61 AREE DI TUTELA AMBIENTALE

1. Sono indicate le aree dove la tutela ambientale è esercitata dalle autorità competenti, sensi dell'art.11 delle Norme di attuazione del PUP. Si tratta di aree naturali o trasformate dall'opera dell'uomo caratterizzate da singolarità geologica, florifaunistica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio e per il loro significato formale e colturale o per il loro valore di civiltà.
2. Nelle aree predette la tutela si attua oltre che secondo gli usi del suolo e parametri urbanistici ed edilizi contenuti nei tre sistemi del piano e nelle presenti norme, secondo quanto previsto dalla legislazione provinciale da esercitare in conformità agli appositi criteri contenuti nel Nuovo Piano Urbanistico Provinciale (L.P. 5/2008) e secondo quanto previsto dagli articoli 63, 64, 64, 65, 66, 67 e 68 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15.

ART. 62 Soppresso

ART. 63 Soppresso

ART. 64 AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO FORESTALE

1. Nelle aree sottoposte a vincolo a sensi del R.D.L. 30.12.1923 n.3264 gli interventi di manomissione del suolo e del sottosuolo devono essere preventivamente autorizzati dal competente Ufficio Forestale, prima dell'inizio dei lavori.
2. Ai sensi della L.P. 20 marzo 2000, n.3, "Modifiche alla materia forestale ed al vincolo idrogeologico", viene evidenziato che non è più necessaria, per gli interventi posti in area non boscata, l'acquisizione della determinazione forestale ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia. Il riconoscimento delle aree non boscate rimane comunque di competenza del Servizio Forestale Provinciale che dovrà pertanto, a semplice richiesta, rilasciare la relativa attestazione. Le aree boscate di cui all'art. 39 delle presenti norme, e come identificate nelle cartografie del presente Piano, hanno carattere indicativo e dipendono dall'effettiva presenza del bosco, che può subire modifiche a seguito di cambi di coltura. La loro definizione, nella costante evoluzione dell'uso del suolo, rimane pertanto di competenza del medesimo Servizio.

Titolo 10. - Criteri per la tutela ambientale, paesaggistica e culturale

ART. 65 GENERALITA'

1. Obiettivi della tutela sono la conservazione e la valorizzazione delle qualità ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio, per impedirne l'impoverimento e il degrado e per mantenere o elevare il livello del quadro esistente. Le finalità della tutela ambientale e paesaggistica si integrano con quelle della difesa del suolo e delle acque di cui al Titolo 8. e 9.
2. La tutela consiste nell'assoggettare a particolari cautele, condizioni o divieti gli interventi materiali che modificano lo stato territoriale e insediativo esistente, e nel promuovere iniziative di miglioramento dell'ambiente e dei paesaggi ove necessario. A tal fine, in merito alla valutazione di impatto ambientale essa si integra in generale con il Decreto del Presidente della Giunta provinciale n.19-76/Leg. del 27 dicembre 2022 in attuazione della L.P. 17 settembre 2013 n. 19 e in particolare - negli insediamenti storici e gli edifici e manufatti isolati di valore storico-culturale - con gli Indirizzi e criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici divenuti operanti con la legge provinciale n.1/1993.
3. La tutela ambientale, così come riportata nella Cartografia del Sistema ambientale, si esercita con le procedure e le modalità previste dalle norme provinciali vigenti.
4. Negli insediamenti, oltre alla regolamentazione delle opere da eseguire nei centri e nei nuclei storici e negli edifici storici isolati, la tutela concerne:
 - l'ambientazione degli interventi edilizi generici nelle altre zone ed aree, esistenti e di progetto, di cui al Titolo 3.;
 - la qualificazione delle scene urbane in generale;
 - la protezione paesaggistica di specifici spazi non edificati nei centri e nei nuclei storici e la qualificazione del verde privato e degli spazi non edificati di pertinenza degli edifici, in generale.
5. Negli spazi aperti l'azione di tutela paesaggistica riguarda:
 - la tenuta generale dei luoghi;
 - l'ambientazione delle opere stradali e degli altri interventi infrastrutturali;
 - la difesa di specifiche aree agricole, particolarmente rilevanti anche in termini urbanistici, e la qualificazione generale di tutte le altre;
 - la protezione e la valorizzazione dei boschi, dei pascoli e delle aree montane;
 - la protezione e la valorizzazione degli ambienti attorno ai tratti più delicati e significativi dei corsi d'acqua;
 - il recupero delle aree degradate.
6. La tutela culturale riguarda la protezione e la valorizzazione di singoli manufatti e siti, talvolta di interesse anche naturalistico, e la protezione delle aree archeologiche.
7. Al fine di preservare l'integrità del paesaggio e dell'armoniosa alternanza di superfici libere e boscate l'assetto naturale del terreno non può essere alterato con piantumazioni finalizzate a creare una superficie boscata nelle aree agricole, a pascolo ad elevata integrità. Il Sindaco con ordinanza può intimare la rimozione ed il taglio delle piantumazioni a bosco all'esterno del perimetro dello stesso individuato nel piano economico forestale.

ART. 65 bis INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Alle domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a strutture di servizi commerciali polifunzionali deve essere allegata una documentazione di previsione di impatto acustico in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della L. 447/95. Ai sensi della medesima Legge, unitamente alla richiesta del rilascio del permesso di costruire o dell'approvazione di piani attuativi è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi a strade di qualsiasi classe, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia, eliporti, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi.

Dai risultati di tale valutazione sarà possibile definire gli interventi di protezione acustica che saranno in capo al titolare

dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 8 del d.P.R. n. 142/2004.

2. Le domande per il rilascio di permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali, devono contenere una documentazione di impatto acustico.

ART. 66 CRITERI PER L'AMBIENTAZIONE DELL'EDILIZIA CORRENTE

1. Le disposizioni dei nuovi fabbricati dovranno salvaguardare e valorizzare al massimo le visuali significative e gli scorci più panoramici o pittoreschi. Di regola quindi le nuove edificazioni non occuperanno i fuochi, ma i margini dei quadri paesaggistici locali e dovranno sempre temperare le due esigenze prioritarie del massimo risparmio di suolo e della maggior limitazione dei volumi e delle altezze fuori terra.
2. I nuovi volumi dovranno sempre inserirsi nell'andamento naturale dei terreni evitando al massimo gli sbancamenti e i riporti di terreno nonché l'esecuzione di piazzali e di opere di sostegno eccessive. In ogni caso e specie nei terreni in pendenza gli scavi e i riporti dovranno essere minimizzati, conformando a questa esigenza gli sviluppi planimetrici dei corpi di fabbrica, dai quali deriveranno le direzioni dei colmi dei tetti, i quali di preferenza saranno a falde con le usuali pendenze tradizionali e col minor numero possibile di emergenze.
3. Le tipologie, i caratteri architettonici degli edifici e quelli morfologici e funzionali delle infrastrutture tecniche e delle opere di urbanizzazione dovranno essere sempre quelli più appropriati relativamente a ciascun contesto insediativo e paesaggistico.
4. Le essenze arboree e i materiali ammissibili in vista negli spazi esterni saranno quelli tradizionali tipici della zona, escludendo di regola l'impiego di elementi esotici, stravaganti o comunque estranei ai diversi quadri locali e ai buoni canoni delle consuetudini del posto.
5. L'esecuzione dei singoli edifici e quella dei giardini, degli orti, dei piazzali, dei parcheggi, delle strade private di pertinenza e dei rispettivi arredi esterni (alberature, recinzioni, pavimentazioni, illuminazione, ecc...) dovranno essere sempre concomitanti ed integrate in progetti unitari.
6. Si raccomanda un uso molto generoso di verde con alberi, recintato da siepi, per armonizzare l'edilizia nel paesaggio e soprattutto per celare gli interventi dove è più difficile assicurare una buona qualità architettonica o un inserto organico negli insiemi edificati. In generale, salvo che nelle aree artigianali e industriali, si dovrebbe limitare al massimo l'uso di recinzioni dei singoli lotti, fatto salvo situazioni di pericolo.
7. Negli interventi concernenti nuovi aggregati di più edifici civili la progettazione dei singoli fabbricati andrà sempre improntata da uniformità compositiva e semplicità formale, integrandosi di regola con quella dei rispettivi spazi liberi (giardini, orti, parcheggi, strade ecc...). Le volumetrie risulteranno il più possibile accorpate in funzione della densità e delle tipologie insediative previste, e lungo i pendii le eventuali schiere di edifici avranno andamenti paralleli alle curve di livello.
8. Nelle aree artigianali e industriali i fabbricati produttivi dovranno risultare disposti regolarmente e orientati uniformemente secondo precisi assi di riferimento, a seconda delle componenti paesaggistiche e dei caratteri topografici locali. Gli spazi liberi non usati per le attività produttive dovranno essere ben sistemati a verde, possibilmente alberato.
9. Per preservare l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e quindi la sicurezza delle costruzioni, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione:
 - le superfici di terreno denudato vanno rinverdite anche solo mediante piantagione di alberi e/o arbusti per favorire ed aumentare l'evaporazione;
 - le pavimentazioni delle strade, dei piazzali, dei percorsi pedonali vanno eseguite con coperture filtranti e quindi devono essere in ghiaia o lastre isolate di pietra locale, al fine di aumentare il percolamento profondo;
 - il ruscellamento delle aree esterne pavimentate dovrà essere contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati onde diminuire la velocità dei deflussi superficiali.In generale, i provvedimenti per contenere la predisposizione dell'erosione devono risultare più attenti ed intensi dove la ripidità dei pendii e la natura dei suoli rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità dei terreni.

ART. 67 CRITERI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE SCENE URBANE

1. Per scene urbane si intendono gli spazi non edificati negli abitati, aperti alla frequentazione del pubblico, e i loro sfondi edificati e non.
2. E' esclusa sotto qualsiasi forma l'affissione di pubblicità commerciale all'infuori degli appositi spazi fissati dal Comune.
3. Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, può prescrivere mediante ordinanze:
 - l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sui prospetti pubblici e sulle coperture di edifici particolarmente degradati;
 - l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle recinzioni private verso spazi pubblici non conformi alle tipologie ammesse o bisognose di sistemazione;
 - la rimozione dei depositi indecorosi e delle discariche di materiali e di rifiuti in pubblica vista.Il Sindaco ha inoltre facoltà di far rimuovere elementi di ogni genere (insegne, scritte, depositi di materiali ecc...) contrastanti con il carattere civile e i quadri storici degli abitati, e di proporre progetti di recupero e riqualificazione di pubblica convenienza ed utilità.
4. L'installazione di elementi in vista per i servizi di interesse collettivo e particolarmente di cavi, tubi, corpi illuminanti e relativi sostegni, ganci, semafori, segnaletica stradale, targhe, insegne, pensiline, chioschi, panchine, ringhiere, cordoli, volumi tecnologici e simili, va progettata ed eseguita con particolare cura sia nella scelta dei siti che nei tipi di elementi costruttivi, opere e interventi da adottare, avendo per obiettivo la conservazione e la valorizzazione dei caratteri storici e paesistici dell'ambiente urbano. A tal fine il Comune potrà dotarsi di un apposito Manuale tecnico-operativo nel quale indicare sia le modalità di esecuzione, sia i siti dove collocare i chioschi, le cabine telefoniche, i cassonetti, i raccoglitori differenziati e gli analoghi elementi mobili o precari, le altre componenti fisico-funzionali della configurazione e dell'uso delle strade, delle piazze e dei giardini pubblici quali panchine, fioriere, recinzioni, lampioni, pennoni, fontane; le strutture e gli elementi delle insegne in genere e della pubblicità commerciale in particolare nonché della segnaletica stradale, da contenere sempre entro il minimo tecnicamente necessario e solo per informazioni di pubblico interesse, adottando il più possibile i formati ridotti.
5. Nelle pavimentazioni delle strade e delle piazze pubbliche, dei marciapiedi, degli spazi privati aperti al percorso pubblico quali porticati, sotto passi, androni, corti ecc... vanno privilegiate le tecniche e i materiali più qualificati della tradizione locale, pur nel rispetto delle esigenze funzionali attuali e progettate. L'uso di manti bituminosi o cementizi è in generale scoraggiato a favore di quello di elementi lapidei posati con le tecniche riferibili alle migliori consuetudini locali. Per la qualificazione delle delimitazioni stradali va limitato l'impiego di guardrail in acciaio, di recinzioni e cordone in elementi cementizi prefabbricati o formati in opera, di inferriate a rete, mentre è favorito l'impiego di robuste strutture lignee di tipo tradizionale o ferro battuto e lavorato.
6. Gli interventi per i piccoli manufatti tecnici non precari quali le cabine elettriche, le centraline di pompaggio e simili, devono mimetizzarsi il più possibile o assegnando loro le configurazioni di edifici civili di dimensioni sia pur minime, o incorporandoli in edifici già esistenti o di progetto, oppure realizzandoli o trasferendoli in sottosuolo.
7. Nei nuovi interventi per le reti telefoniche, elettriche e di illuminazione pubblica, i conduttori devono risultare di norma interrati o sotto murati. Negli interventi di riordino o di potenziamento delle reti esistenti i cavi aerei e quelli in vista sulle facciate rivolte verso spazi pubblici vanno di regola rimossi assieme alle rispettive mensole e paline.

ART. 68 CRITERI GENERALI PER LA QUALIFICAZIONE DEL VERDE E DEGLI SPAZI NON EDIFICATI NEI FONDI PRIVATI PROTEZIONE PAESAGGISTICA NEI CENTRI STORICI

1. In generale, l'assetto morfologico, paesistico e funzionale dei fondi privati non edificati non può essere modificato da interventi che compromettano o peggiorino la stabilità del suolo, le condizioni idrogeologiche e i quadri naturalistici e paesaggistici esistenti. Pertanto è vietato dovunque:
 - scavare, estrarre o accumulare qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale;
 - scaricare materiale di qualsiasi tipo o abbandonare rifiuti, macerie e carcasse di veicoli, elementi in attesa di recupero, rottami di qualsivoglia natura;
 - depositare o accumulare all'aperto e in pubblica vista materiali e macchinari non in uso o merci alla rinfusa.Il Sindaco, mediante ordinanze, può prescrivere la rimozione sistematica di oggetti, depositi, baracche, fabbricati e strutture provvisorie, materiali abbandonati e quanto altro deturpi i luoghi o costituisca pregiudizio per la qualità complessiva dell'ambiente urbano, e la sistemazione dei terreni non coltivati o privi di specifica utilizzazione che risultino indecorosi o che facilmente lo possano diventare, da celare con siepi o alberi.

2. Le superfici non pavimentate dei fondi devono essere sempre ben sistemate a giardino, ad orto, a frutteto, a prato, e piantumate con alberi e siepi di essenze locali in conformità con i costumi e la tradizione locale. Gli spazi a parcheggio vanno sempre inseriti nel verde e ombreggiati da alberi. Le altre superfici non costruite vanno sempre inerbite usando specie perenni, a radici profonde e molto humificanti.
3. Nelle opere di risistemazione dei suoli non edificati e per la costruzione o la ristrutturazione di piccoli rustici o accessori vanno impiegate tecniche e materiali tradizionali, escludendo in generale l'uso in vista di cemento, fibrocemento, resine sintetiche, plastiche, reti metalliche e in genere di elementi metallici diversi da quelli usati nel passato, e impiegando invece strutture in pietra, legno e laterizi.
4. Per l'illuminazione esterna dei fondi privati vanno escluse le strutture e le apparecchiature vistose o emergenti dal suolo per più di 4 m. Le reti dei cavi elettrici e telefonici nei fondi privati vanno collocate in cunicoli sotterranei ispezionabili.
5. Le recinzioni, ove ammesse, non possono superare l'altezza di m 1,5 e non possono risultare in pareti piene per più del 50% della loro superficie. Esse vanno eseguite preferibilmente con siepi o staccionate in legno di tipo tradizionale, escludendo l'impiego di muri di cemento gettato se non rivestito esternamente in pietra e di reti metalliche non rigide a maglie inferiori a cm 20x20.

ART. 69 DISPOSIZIONI E CRITERI PER LA BUONA TENUTA DEI LUOGHI NEGLI SPAZI APERTI

1. E' vietato abbandonare materiali di rifiuto in pubblica vista. Al di fuori di siti assegnati allo scopo dal Comune è vietato scavare, estrarre o accumulare qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale; depositare o accumulare alla rinfusa materiale edilizio o merci di qualsiasi tipo, scaricare e abbandonare rifiuti, macerie e carcasse di veicoli, elementi in attesa di recupero, rottami di qualsivoglia natura, merci o macchinari non più in uso.
2. I proprietari dei suoli agricoli e silvopastorali sono tenuti a mantenere con cura e rinnovare i fossati e le siepi; rimuovere gli elementi di scarto delle attività rurali, i residui inutilizzati, le strutture e gli strumenti abbandonati e quant'altro deturpi l'ambiente o costituisca pregiudizio per la qualità ambientale; sistemare e recintare i suoli rurali non coltivati o privi di specifici utilizzi ed occultare dietro adeguati schermi anche vegetali quelli che risultano indecorosi o che lo potrebbero diventare per la natura dei loro impieghi.
3. La pubblicità commerciale è vietata, salvo che si tratti di indicazioni che segnalano siti e strutture di richiamo turistico, per le quali si seguiranno i modelli forniti dal Comune.
4. La segnaletica stradale va ridotta al minimo tecnicamente necessario, favorendo i formati ridotti.

ART. 70 CRITERI PER L'AMBIENTAZIONE DELLE STRADE E DELLE ALTRE OPERE INFRASTRUTTURALI

1. L'esecuzione di ogni opera di infrastrutturazione e di difesa del suolo va accuratamente controllata fin dalla fase progettuale, in modo che si possano scegliere e quindi realizzare le alternative tecnico-economiche di minor impatto paesaggistico e ambientale e che tutti gli eventuali effetti negativi residui siano ridotti al minimo mediante idonee misure di mitigazione.
2. Oltre ai casi per i quali la valutazione di impatto ambientale è prescritta dalla legge provinciale n.28/1988, tutti gli interventi infrastrutturali di maggior peso, in particolare per quanto riguarda le strade e le canalizzazioni, vanno preceduti da appositi studi di impatto ambientale da sottoporre al parere della Commissione edilizia qualora interessassero le seguenti "aree sensibili":
 - aree agricole sottoposte a difesa paesaggistica a norma dell'articolo 52;
 - aree silvopastorali di cui all'art. 39-40, poste a quota superiore a 1500 m/s.l.m.;
 - aree e fasce di protezione dei corsi d'acqua come definite negli articoli 55-56;
3. Le caratteristiche costruttive e formali dei vari tipi di manufatti e di opere d'arte stradali e le sistemazioni dell'arredo stradale vanno progettate accuratamente, mirando al loro perfetto inserimento nei quadri paesaggistici locali. Non sono ammesse le soluzioni progettuali che comportano massicci lavori di sbancamento e riporto, salvo che per ineludibili ragioni tecniche e in mancanza di alternative di minore impatto. Comunque, a opere concluse, tali eventuali interventi vanno sempre mimetizzati accuratamente impiegando le tecniche più idonee a ridurre gli impatti visivi generati, con azioni di rinverdimento e piantumazione con essenze arboree locali, o rifiniti con muri in pietrame. Sono pure escluse le soluzioni progettuali con viadotti e muri di sostegno di estensione e di altezza superiori ai minimi

tecnicamente necessari, a favore della tecnica delle scarpate stabilizzate, anche a gradoni, inerbite e piantumate, terre armate e simili.

Le nuove strade e gli interventi di consistente trasformazione delle strade esistenti dovranno sempre avere tracciati e pendenze ben inserite nella morfologia dei luoghi, antepoendo il rispetto delle panoramicità dei versanti agli obiettivi funzionali non decisivi. Tutti gli incroci - compresi quelli con i sentieri - dovranno essere sempre accuratamente sistemati per assicurare la migliore visibilità, curando che le acque siano sempre ben convogliate senza modificare i regimi in superficie e in sottosuolo se non per migliorare le eventuali situazioni critiche esistenti.

4. Nei muri di sostegno, nei parapetti e nelle recinzioni stradali è esclusa l'evidenza esterna di strutture in cemento armato o in ferro e di elementi metallici. I ponti e i sovrappassi della viabilità minore, delle piste ciclabili, dei sentieri e delle piste da fondo devono essere preferibilmente in legno. Le pavimentazioni devono essere sempre eseguite a perfetta regola d'arte, con l'impiego dei migliori materiali ed elementi costruttivi locali, favorendo quelli tradizionali. I manti d'asfalto saranno ammissibili solo in ragione o di particolari caratteri prestazionali da assicurare ai tracciati, o di accertate convenienze tecnico-economiche riguardo alla loro manutenzione in tutte le stagioni.
5. Il traffico veicolare privato nelle strade rurali, pascolive, boschive e montane è regolamentato dal Comune con criteri che si atterranno rigidamente al ruolo assegnato ai vari tipi di strada e ai caratteri funzionali e ambientali di ciascuna area servita.
6. Nell'esecuzione di tutte le altre infrastrutture puntuali o a rete le opere in vista vanno eseguite con tecniche e materiali tradizionali quali la pietra per le murature, il legno per i pali di sostegno, le recinzioni, le canalette, ecc... L'impiego del cemento e delle strutture metalliche verrà ammesso solo laddove risulterà imposto da esigenze ineludibili di tipo tecnico-costruttivo.
7. Le strutture tecnologiche quali cabine elettriche e altri manufatti degli elettrodotti, centraline di pompaggio e opere di presa degli acquedotti, impianti per le telecomunicazioni ecc... devono essere oggetto di una progettazione particolarmente attenta all'inserimento nei diversi contesti ambientali e paesaggistici. Per quanto riguarda le masse, gli elementi costruttivi, i materiali, i colori, si favoriscono i criteri di mimetizzazione e le soluzioni progettuali di valido compromesso tra quanto tecnicamente imposto dalla natura delle infrastrutture e dei manufatti in questione e le esigenze prioritarie dell'ambientazione, perseguendo un'armonica fusione degli interventi nei quadri naturali, paesaggistici e socio-culturali nei quali si disporranno unitamente alla collocazione delle strutture non mimetizzabili nelle posizioni paesaggisticamente più defilate.
8. Analoghe cautele sono da adottare nell'esecuzione delle opere di difesa del suolo quali muri di sostegno, terrazzamenti, paravalanghe ecc..., che pure vanno realizzate preferibilmente con tecniche tradizionali e di norma con materiali la cui apparenza esterna e i cui caratteri costruttivi meglio si armonizzeranno con le morfologie, i tipi di superficie e la vegetazione dei luoghi, possibilmente senza alterare i profili salienti e i caratteri più delicati dei siti intaccati.
9. Come criterio generale, l'esecuzione delle nuove linee elettriche di tensione inferiore ai 20.000 V e delle nuove linee telefoniche nonché la sostituzione di quelle esistenti deve avvenire in tubazioni interrato.
10. Le opere provvisorie e quelle eventualmente realizzate per la costruzione delle infrastrutture di tutti i tipi (linee elettriche, tubazioni, strade di cantiere, baraccamenti, cave di prestito, impianti di risalita ecc...), una volta cessata la loro funzione, vanno smantellate e rimosse, e i loro sedimi devono essere sistemati ripristinando gli assetti precedenti dei terreni e della vegetazione.
11. Le infrastrutture dismesse vanno smontate o demolite a cura dei titolari. I rispettivi sedimi devono essere sempre risistemati in modo da ricomporre i quadri ambientali e paesaggistici precedenti, eliminando ogni traccia degradante degli impianti abbandonati.

ART. 71 PROTEZIONE PAESAGGISTICA DELLE AREE AGRICOLE

1. Le aree agricole sono unità paesaggistiche ed ambientali caratterizzate dalla dominanza di suoli coltivati o coltivabili e dalla diffusa presenza di insediamenti sparsi. I paesaggi più significativi delle aree agricole sono assoggettati a specifica difesa paesaggistica, i cui ambiti sono delimitati in cartografia. Al loro interno vigono i criteri generali di tutela di cui al seguente comma 3.
2. Negli ambiti della difesa paesaggistica è vietato alterare lo stato attuale dei luoghi, salvo l'esecuzione di opere dirette a migliorare ulteriormente le qualità dei valori protetti o a potenziarla anche mediante eventuali e specifici progetti di recupero. A meno che si tratti di interventi diretti a recuperare assetti originali documentati, ormai degradati o divenuti

indecifrabili o a realizzare impianti sportivi, sono inoltre vietati i cambi di coltura e i movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale e paesaggistica esistente, non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o non finalizzati ad un comprovato notevole aumento della produttività agricola, ma che possano comportare sostanziali trasformazioni di quadri paesistici significativi o tipici. Sono infine vietate le trasformazioni fisiche che sovvertono le conformazioni esistenti dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, dell'arredo rurale e in generale la morfologia dei luoghi più delicati.

3. Come criteri generali di tutela per le aree agricole si assume che:
 - tutti gli interventi vanno nella direzione di mantenere, sostenere e potenziare le attività agricole e zootecniche;
 - al fine di limitare il consumo di suolo agricolo e per ragioni ambientali, alla nuova edificazione di fabbricati isolati si preferisce quella di fabbricati accostati agli insediamenti esistenti.
Solo le stalle e i fienili vanno distanziati dagli altri fabbricati rurali, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto delle strutture insediative e con i relativi complessi agricoli, sempre opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni;
 - i nuovi fabbricati rustici e accessori (ricoveri, depositi, piccoli magazzini, legnaie, locali per attrezzi ecc...), qualora isolati nei fondi, vanno comunque disposti nelle posizioni più opportune rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali nei contesti insediativi e nei quadri ambientali locali.
 - il recupero e il ripristino di fabbricati rurali minori (rustici, fienili, baite ecc...) sono favoriti se riguardano iniziative di tipo agricolo, in quanto la presenza umana, l'esercizio costante delle attività rurali e il conseguente attivo presidio del territorio, specie se esercitato nei modi tradizionali, sono sicure garanzie di salvaguardia ambientale. Se invece hanno solo lo scopo di permettere riusi abitativi di tipo secondario o turistico, va sempre reso obbligatorio il mantenimento agricolo dei fondi (e come minimo lo sfalcio dei prati di pertinenza), eventualmente con interventi coatti o sostitutivi da parte del Comune.
 - i terreni delle aziende agricole devono restare il più possibile accorpate e quindi non vengano tagliati da strade o sentieri, salvo che per brevissimi tratti e per motivi tecnici irrinunciabili; e che pertanto, di norma, l'apertura di eventuali nuovi percorsi avvenga ai margini dei fondi agricoli, con tracciati, livellette, tipologie di manufatti tali da evitare qualsiasi rottura nei quadri paesistici.

ART. 72 TUTELA DEI BOSCHI

1. I boschi sono unità ambientali e paesaggistiche formate dai terreni interamente coperti da vegetazione arborea, cedua o d'alto fusto, e in generale dai suoli già arborati o da piantumare dove le funzioni di produzione o di protezione vanno preservate e potenziate, con i relativi insediamenti sparsi di edifici rurali e forestali.
2. Come criteri generali di tutela si assume che:
 - la coltivazione va condotta in modo che i tagli vengano eseguiti con tecniche e in misure tali da non provocare il degrado funzionale e visuale dei siti, escludendo la pratica delle "fratte", e che siano sempre compensati da adeguate ripiantumazioni e rimboschimenti eseguiti con essenze locali da scegliere in funzione dei diversi habitat.

ART. 73 TUTELA DEI PASCOLI

1. I pascoli sono unità paesaggistiche e ambientali presenti sia alle quote intermedie dei versanti che ad altezze superiori. Nel primo caso si tratta di radure nei boschi, prati più o meno irrigui e spesso inselvaticchiti; nel secondo di suoli erbosi aridi, talvolta arbustivi, presenti alle quote superiori.
2. Per proteggere paesaggisticamente i pascoli e per non consumare suoli preziosi, gli interventi vanno eseguiti di regola ai margini dei pascoli, se possibile accanto ad edifici o strade già esistenti e in genere in posizioni defilate rispetto alle viste più significative dei posti, sui luoghi e da lontano.
3. E' vietata la presenza in vista di linee elettriche e telefoniche, opere di presa, acquedotti e altre infrastrutture, salvo che laddove indicato dal P.R.G. o per motivi ineludibili di servizio ai fabbricati e agli impianti ammessi. Queste infrastrutture devono comunque inserirsi correttamente nell'ambiente e di norma non comportano manufatti né opere d'arte emergenti dal suolo.
4. Come criteri generali di tutela si assume che:
 - le configurazioni e gli assetti vegetazionali non devono essere alterati se non per ripristinare documentate situazioni precedenti mediante interventi di bonifica, recupero funzionale ed ambientale;
 - deve essere favorita la riconversione a pascolo dei suoli ancora accatastati in quanto tali ma di fatto abbandonati o

rimboscati in modo tuttavia non irreversibile;

- i pascoli vanno mantenuti il più possibile accorpati e quindi non devono essere tagliati da strade o sentieri, salvo che per brevissimi tratti e per motivi tecnici irrinunciabili, obbligando gli eventuali nuovi percorsi ai margini dei fondi, con tracciati, livellette e opere d'arte tali da evitare qualsiasi rottura nei quadri paesistici.

ART. 74 TUTELA DELLE AREE MONTANE

1. Per aree montane si intendono le unità ambientali e paesaggistiche tipiche delle quote superiori del territorio, con specifici e severi caratteri climatici, topografici, geomorfologici e naturalistici, costituite in generale da insiemi di suoli spesso molto acclivi, aridi e selvaggi, per lo più sterili; da sterpeti o da radi e poveri prati naturali malamente atti al pascolo d'allevamento; da arbusteti di ontanelli, rododendri e pini mughi; dalle ultime manifestazioni marginali dei boschi di resinose, con piante male accessibili, su declivi ripidi e percorsi da frane, in gruppo o isolate, spesso nelle forme prone, prive di funzioni economiche o di protezione; e infine di vaste estensioni di suoli improduttivi nudi: macereti, ghiaioni, pietraie, rocce, dirupi, vette ecc...
2. Come criteri generali per la tutela paesaggistica e ambientale delle aree montane si assume che:
 - l'eventuale miglioramento della viabilità veicolare minore esistente deve essere ammesso solo per realizzare nuovi tracciati dettati da necessità silvopastorali o per modestissime modifiche locali di tracciati esistenti;
 - deve essere proibito l'accesso ai luoghi e la percorrenza da parte di veicoli motorizzati, salvo che mediante le strade di P.R.G. o per ragioni e con mezzi di servizio di pubblica utilità, assoggettando comunque le eventuali eccezioni a precise limitazioni concesse motivatamente dal Comune;
 - deve essere vietata la costruzione di nuove linee elettriche, opere di presa, acquedotti e altre infrastrutture, salvo che laddove previsto dal P.R.G. o per motivi ineludibili di servizio ai fabbricati e agli impianti ammessi. In ogni caso tali eventuali opere infrastrutturali devono sempre inserirsi correttamente nell'ambiente e di norma non comportare manufatti né opere d'arte emergenti dal suolo;
 - ogni innovazione tecnico-funzionale nella capacità degli accessi, delle strutture edilizie e delle altre eventuali infrastrutture esistenti deve essere sottoposta alla verifica del massimo carico antropico ammissibile nei diversi siti sotto i profili dell'inquinamento, della generazione di rumori, della movimentazione di persone e materiali ecc... nonché degli effetti collaterali di tipo climatologico, faunistico, geologico ed idrologico, da compiere mediante apposite indagini e valutazioni preventive che spettano ai progetti degli interventi per i quali eventualmente è richiesta la concessione.

ART. 75 TUTELA DELLE RIVE E DEI CORSI D'ACQUA

1. E' vietata l'immissione di elementi inquinanti di qualunque natura nei corsi d'acqua, sia direttamente che indirettamente attraverso le sorgenti e le falde che li alimentano.
2. Lungo tutti i corsi d'acqua pubblici sono previste fasce di rispetto inedificabili secondo le disposizioni della normativa vigente. In tali aree, a prescindere dalla opere assoggettate a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n.28/1988, ogni intervento infrastrutturale ed edilizio va corredato da un apposito studio di impatto ambientale da sottoporre al parere della Commissione edilizia, nei quali si dovranno dimostrare l'assoluta necessità delle opere previste, la scelta delle migliori alternative tecniche fra quelle possibili, gli effetti positivi e negativi prodotti dagli interventi, dai cantieri e dalla gestione delle opere realizzate, e l'adozione delle migliori misure di mitigazione degli eventuali residui impatti negativi non eliminabili.
3. Nelle aree di protezione è vietato:
 - alterare i quadri naturalistici esistenti se non per eseguire gli interventi edilizi e infrastrutturali contemplati dal P.R.G.I.;
 - eseguire qualsivoglia intervento di copertura, intubazione, interrimento, canalizzazione, derivazione, prelievo, ostruzione mediante dighe o altri tipi di sbarramento che non siano strettamente finalizzati alla regimazione delle acque o al loro impiego per fini produttivi e potabili di pubblico interesse;
 - scavare e estrarre materiali inerti;
 - accedere ai corsi d'acqua con mezzi motorizzati per ragioni diverse da quelle del servizio pubblico;
 - recintare le rive naturali accessibili;
 - disporre pubblicità commerciale.
4. Per gli interventi ammessi sono inoltre stabiliti i seguenti ulteriori criteri generali di tutela:
 - le parti in vista delle opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili vanno costruite con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc...) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale;

- gli eventuali scavi per la posa di tubi o condotte devono essere sempre accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali;
- l'andamento planimetrico delle rive e il loro profilo verticale non devono essere alterati se non per irrinunciabili esigenze tecniche, funzionali e di sicurezza; la conformazione originale delle rive e delle linee storiche di demarcazione tra i diversi habitat vegetali devono sempre essere ripristinate e la vegetazione autoctona, acquatica e non, mantenuta, risanata e potenziata;
- le rive vanno assicurate al pubblico accesso attraverso i vecchi sentieri tuttora tracciati o eventualmente risistemati, ma senza aprire accessi nuovi alle località oggi inaccessibili.

ART. 76 INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE

1. Sia negli spazi aperti che nelle urbanizzazioni possono essere oggetto di recupero le aree degradate a causa di eventi naturali o di interventi umani che ne hanno compromesso l'originaria qualità e dove è necessario ripristinare un assetto paesistico, ambientale, produttivo o insediativo più confacente alle esigenze del territorio. I recuperi avverranno realizzando appositi progetti equiparati ai piani attuativi a fini speciali, deliberati dal Consiglio comunale e normati dalle disposizioni provinciali in materia.
2. I progetti di recupero ambientale devono tendere al riutilizzo delle aree degradate attraverso la loro integrazione con i contesti produttivi, funzionali e paesaggistici nei quali ciascuna di esse si trova, adottando i seguenti criteri generali:
 - nei contesti urbanizzati o ai loro margini i recuperi sono mirati a migliorare gli standard urbanistici e quindi a realizzare nuove attrezzature o equipaggiamenti civili, ampliamenti di quelli esistenti quali giardini pubblici, parcheggi e simili;
 - negli spazi aperti i recuperi devono riportare le aree degradate alle condizioni originarie attraverso interventi di bonifica, risanamento idrogeologico, ripristino ambientale e funzionale, rimodellazione dei terreni, disinquinamento, rimboschimento ecc...

ART. 77 TUTELA DELLE AREE ARCHEOLOGICHE

1. Nelle aree archeologiche accertate, vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 e per le quali vigono le disposizioni della legge medesima e/o perimetrate catastalmente dalla Soprintendenza per i Beni Culturali, Ufficio Beni Archeologici della PAT, il suolo va mantenuto allo stato attuale ed è vietato ogni intervento edilizio o infrastrutturale che non sia diretto alla rimessa in luce del materiale ricercato, alla manutenzione degli scavi, al ripristino, alla valorizzazione o alla conservazione dei siti e dei reperti. In ogni caso qualsiasi intervento dovrà essere concordato con l'Ufficio provinciale sopra citato.
2. Le aree indiziate di possibili presenze archeologiche sono assoggettate a controllo nel senso che gli usi del suolo, i tipi di interventi e i parametri edificatori ammessi sono quelli stabiliti nelle diverse zone nelle quali esse ricadono, ma ogni intervento che comporti una qualsiasi alterazione dello stato attuale del suolo o del sottosuolo va comunicato con congruo anticipo alla Soprintendenza per i Beni Culturali, Ufficio Beni Archeologici provinciale, il quale potrà sempre procedere ad eventuali ricerche e sondaggi preventivi e/o in concomitanza dei lavori e quindi stabilire le norme o le cautele specifiche da seguire nella loro esecuzione.
3. Conformemente alle prescrizioni del d.lgs. 42/2004, chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico o archeologico ha l'obbligo di denunciare il ritrovamento al Sindaco e alla Soprintendenza per i Beni Culturali, Ufficio Beni Archeologici provinciale. Gli elementi rinvenuti devono essere lasciati nelle condizioni e nei luoghi stessi dove sono stati ritrovati, e i progettisti, i direttori dei lavori e i responsabili dell'esecuzione dell'intervento in corso devono sospendere immediatamente le opere per consentire accertamenti e prospezioni tempestive e quindi - se del caso - adeguare i progetti in esecuzione alle eventuali esigenze manifestate dalle Autorità competenti.


Titolo 11. - Piani Attuativi

Quanto di seguito riportato si riferisce allo stato degli strumenti di attuazione previsti dal PRG di Lavarone, alla data di approvazione del presente Adeguamento normativo al Regolamento urbanistico - edilizio provinciale (ottobre 2024).

ART. 93 LAVARONE CHIESA "PROMBIS" PIANO ATTUATIVO N. 16 Soppresso

ART. 94 PIAZZA - LAVARONE CHIESA PIANO ATTUATIVO N. 17

1. Interessa l'area ubicata nella zona centrale di Lavarone Chiesa. La superficie risulta delimitata sulla cartografia di PRG e nell'estratto seguente.
2. Il Piano Attuativo, nella forma del programma integrato di intervento (piano di iniziativa mista pubblico-privata di cui all'art. 51 della L.P. 4 marzo 2008, n. 1 "Pianificazione urbanistica e governo del territorio"), dovrà determinare una riqualificazione del tessuto urbano, edilizio ed ambientale. Il programma integrato dovrà caratterizzarsi attraverso la presenza di pluralità di funzioni, l'integrazione di diverse tipologie d'intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture; ha una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e può attuarsi con il concorso di più operatori e risorse finanziarie.
3. L'area perimetrata dal Piano Attuativo comprende l'edificio ecclesiastico con la piazza limitrofa con le sue pertinenze, l'edificio comunale delle scuole secondarie di primo grado compresa la palestra e pertinenze nonché l'albergo Astoria. Tali elementi risultano essenziali nella composizione del progetto di riqualificazione della Piazza, dei suoi collegamenti viari e pedonali, del sagrato della Chiesa e non ultimo della vocazione turistica alberghiera del paese.
4. Entro il perimetro del piano integrato si prevede di realizzare, il riordino e l'arredo degli spazi aperti, il riordino della viabilità che tolga dalla piazza il traffico veicolare in attraversamento, la costruzione di una viabilità di accesso veicolare e pedonale, la costruzione di un volume misto residenziale, commerciale e alberghiero, e la realizzazione di un parcheggio interrato il tutto completato con aree a verde. Inoltre, come denominatore comune a tutti questi interventi, dovrà emergere l'obiettivo globale di uno sviluppo e rinnovamento dell'attività turistica alberghiera con sinergia biunivoca fra tutti gli aspetti citati.
5. Si prevede una superficie edificabile di 1300 mq con destinazione integrata mista residenziale e terziaria di cui all'art. 24 delle presenti norme e una superficie edificabile di 2500 mq con destinazione terziaria di progetto di cui all'art. 23 delle presenti norme. L'altezza massima misurata a metà falda per le edificazioni di cui sopra è stabilita in 11.50 ml. (4 piani fuori terra). Per gli edifici appartenenti al patrimonio storico valgono le norme riportate nella rispettiva scheda di catalogazione.
6. Il programma come specificato dalle norme in materia, sarà presentato da soggetti pubblici o privati singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra loro, dovrà essere approvato dal Consiglio comunale, previo parere della commissione edilizia e i relativi permessi di costruire per gli interventi previsti dal programma potranno essere rilasciati anche per singoli lotti funzionali.
7. A tal fine si individuano i lotti funzionali cardine del programma o comunque in fase di redazione del programma; gli stessi potranno essere modificati nel numero, nelle dimensioni e nelle caratteristiche:
 - la piazza e relativo contesto;
 - Albergo Astoria con relativo parco;
 - edificio scolastico, la relativa palestra e nuovo volume.
8. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'approvazione del piano integrato d'intervento e alla stipula di una specifica convenzione, con riferimento a tempi e modalità per l'attuazione degli interventi pubblico-privati prospettati e delle idonee opere di urbanizzazione primaria ed infrastrutturazione, quali la viabilità di accesso e di collegamento alla via pubblica ed ai tempi e modalità per la cessione delle superfici da utilizzare a fini pubblici ed il contemporaneo utilizzo concreto delle strutture commerciali.
9. Piano attuativo approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 20 di data 28 ottobre 2019, ricomprensente l'accordo pubblico/privato relativo all'ambito dell'Hotel Astoria e la Convenzione (Rep. N. 1069 di data 21 settembre 2020) relativa all'ambito n.2 (Albergo Da Villa).



PIAZZA - LAVARONE CHIESA PIANO ATTUATIVO N. 17

ART. 95 LAVARONE GIONGHI "SEDE COMUNALE" PIANO ATTUATIVO N. 18 Soppresso

ART. 96 LAVARONE BERTOLDI PIANO ATTUATIVO N. 19

1. Interessa l'area ubicata nell'abitato di Bertoldi. Area che funge da punto di partenza-arrivo del sistema impianti-piste dell'altopiano di Lavarone. La zona risulta delimitata nella planimetria del P.R.G..
2. Il Piano Attuativo, nella forma del piano di lottizzazione, dovrà determinare una riqualificazione del tessuto urbano, edilizio ed ambientale. Il piano dovrà caratterizzarsi attraverso la presenza di pluralità di funzioni, l'integrazione di diverse tipologie d'intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture; ha una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana potrà essere attuato con il concorso di più operatori e risorse finanziarie.
3. L'area perimetrata dal Piano Attuativo è disposta nell'area ad ovest della viabilità comunale. Costituisce elemento essenziale nella composizione del progetto di riqualificazione dell'area sita nei pressi del nuovo complesso sciistico dei Tablati e del campo scuola e della slittinovia.

4. Il piano prevede la riqualificazione del vasto piazzale al fine di realizzare opportune aree pubbliche di parcheggio nonché la ricostruzione con ampliamento dell'attuale edificio con destinazione misto residenziale terziario per un volume complessivo secondo gli indici riportati sul cartiglio. Il nuovo volume dovrà essere progettato in modo da non oltrepassare il limite dell'edificio esistente per non intaccare il versante del dosso retrostante.
5. Il piano potrà essere attuato per stralci previa approvazione del piano di lottizzazione unitario nel quale si specifichino tempi e modi dei vari lotti funzionale.
6. A titolo perequativo per l'incremento volumetrico della potenzialità edificatoria dell'area inclusa nel Piano Attuativo, il Comune deve ottenere la cessione gratuita di una volumetria pari a 180 mq. di SUN a piano terreno da destinare ad uso pubblico con esclusione della superficie necessaria per soddisfare le esigenze di parcheggio delle attività e delle residenze e la sistemazione e cessione dell'area fondiaria da destinare a parcheggio pubblico.
7. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'approvazione del piano e alla stipula di una specifica convenzione, con riferimento a tempi e modalità per la realizzazione delle idonee opere di urbanizzazione primaria ed infrastrutturazione ed ai tempi e modalità per la cessione delle aree e dei volumi da utilizzare a fini pubblici.



LAVARONE BERTOLDI PIANO ATTUATIVO N. 19


ART. 97 Soppresso

ART. 98 LAVARONE GIONGHI PIANO ATTUATIVO N. 21

1. Interessa l'area ubicata nell'abitato di Lavarone Gionghi a ridosso dell'area destinata a centro amministrativo e a sud dello sviluppo urbano del paese come risulta nella planimetria del P.R.G..
2. Il Piano Attuativo, nella forma del piano di lottizzazione, tende a soddisfare una esigenza abitativa.
3. In particolare il piano comprende le pp.ff. 552/1 e 552/2, 550/2, 550/4, 451/3, 449 e 549/2.
4. Entro i perimetri del piano si prevede di realizzare edifici per residenza ordinaria la cui volumetria viene desunta dai specifici cartigli.
5. Le lottizzazioni potranno prevedere anche la realizzazione di edifici a basso consumo, con uso di materiali e tipologie conseguenti a tale scopo; per incentivare questo tipo di cultura gli edifici con tali caratteristiche potranno usufruire di un

incremento dell'indice edificabile, previsto nel cartiglio, pari a 0.25 mc/mq.

6. Il piano potrà essere attuato per stralci funzionali previa presentazione di un piano guida ai sensi della LP 22/91 e ss.mm..
7. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'approvazione del piano e alla stipula di una specifica convenzione, con riferimento a tempi e modalità per la realizzazione delle idonee opere di urbanizzazione primaria ed infrastrutturazione. Tale convenzione dovrà comunque prevedere l'accollo da parte dei lottizzanti di tutti gli oneri necessari per l'acquisizione delle aree destinate a tali opere.
8. Il Piano attuativo n. 21 è stato approvato con Deliberazione consiliare n. 31 dd. 03/08/2012 "Approvazione del Piano attuativo n. 21 di cui all'art.98 delle Norme di Attuazione del P.R.G.I. per la realizzazione di n. 9 edifici destinati a residenza ordinaria tra l'abitato di Gionghi e quello di Cappella". La convenzione di cui al precedente comma 7. è stata firmata in data 22 agosto 2013 (Rep. N. 1042) e successivamente rettificata con nuova convenzione di data 08 marzo 2019 (Rep. N. 1063).




LAVARONE GIONGHI PIANO ATTUATIVO N. 21

ART. 99 LAVARONE – VILLANOVA, PIANO ATTUATIVO N.23 Soppresso

ART. 99 bis LAVARONE CHIESA, PIANO ATTUATIVO N.24

1. Interessa l'area ubicata a monte dell'area produttiva esistente delimitata nella cartografia del P.R.G..
2. Il Piano Attuativo nella forma del piano ai fini speciali per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) tende a qualificare un tessuto produttivo di nuovo impianto inserito in una conca posta a monte della zona produttiva esistente.
3. Entro il perimetro del piano saranno previsti gli edifici produttivi inseriti in un contesto viabile di qualità che consenta una disposizione planimetrica degli stessi armoniosa e coerente con l'acclività del terreno naturale.
4. Gli edifici dovranno essere previsti con una copertura a due falde o con un'articolazione tale da riprendere le architetture della zona e con un uso adeguato di materiali locali ed un corretto impiego del legno.
5. Nell'area possono insediarsi destinazioni le destinazioni stabilite dall'art.118 della L.P. 15/2015, oltre a quelle già previste nelle norme del PRG.
6. Il rilascio delle concessioni è subordinato all'approvazione del piano e alla stipula della specifica convenzione con riferimento a tempi e modalità per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ed infrastrutturazioni.



LAVARONE CHIESA, PIANO ATTUATIVO N.24

ART. 99 ter Soppresso

ART. 99 quater Soppresso

ART. 99 quinquies LAGO DI LAVARONE, PIANO ATTUATIVO N. 27

L'area perimetrata dal Piano attuativo comprende l'ambito lago, la corrispondente area di protezione, parzialmente antropizzata, nonché il circostante contesto ambientale. La finalità è la definizione di una tutela attiva delle valenze ambientali presenti, ottenibile tramite l'incentivazione della fruizione pubblica delle rive compromessa dalla edificazione e dalle strutture esistenti.

Il Piano attuativo, nella forma del piano attuativo a fini generali, dovrà determinare la tutela estesa del lago e delle sue sponde ammettendo iniziative di trasformazione edilizia ed urbanistica finalizzate al pubblico interesse, con esclusione di nuove attrezzature ricettive. Peraltro la finalità è quella di realizzare una accessibilità pedonale preferenziale dall'abitato di Chiesa al lago mediante la formazione di un parcheggio di attestazione contermina al centro abitato.

Nell'area di protezione dei laghi le previsioni del piano attuativo a fini generali sono vincolate al contenuto dell'art. 22 delle Norme di attuazione del PUP.

La pianificazione dovrà essere impostata attraverso i seguenti obiettivi:


- recuperare la fruizione pubblica delle rive del lago al fine di permettere una continuità di percorso;
- ridefinire l'accesso veicolare al lago tramite rilocalizzazione del parcheggio pubblico esistente anche tramite una sua contestualizzazione in un ambito più defilato localizzato a Nord nei pressi dell'ambito insediativo consolidato di Chiesa in congiunzione con la previsione di parcheggio la cui specificità trova riferimento anche ad un suo utilizzo invernale nel caso di recupero del collegamento sciabile attualmente dismesso;
- valorizzare i percorsi escursionistici esistenti, prevedendone altri di progetto, per consentire una accessibilità diretta tra il nuovo parcheggio di attestazione previsto ed il lago;
- realizzare un esteso parco a verde attrezzato adeguatamente percorribile, trovando una eventuale sua possibile estensione nella pertinenza a verde dell'Hotel Astoria mediante una contestuale e coordinata attuazione con le previsioni del Piano attuativo n.17;
- provvedere all'ammodernamento delle strutture ricettive e turistiche esistenti anche in riferimento all'eliminazione delle strutture precarie.

Il Piano attuativo potrà essere attuato coordinatamente con il Piano attuativo n.17 per garantire uno sviluppo armonioso nell'intero contesto del lago.

Il Piano attuativo potrà essere attuato anche in più fasi mediante comparti funzionali comunque coordinati con il progetto unitario di tutela attiva.

Fino all'approvazione del Piano attuativo sugli edifici esistenti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia con ampliamenti limitati al 5% della volumetria esistente al solo fine di garantirne la funzionalità. Per gli edifici appartenenti al patrimonio storico valgono le norme più restrittive tra quelle sopra indicate e quelle riportate della rispettiva scheda di catalogazione.

L'area perimetrata dal Piano attuativo risulta suddivisa in 4 ambiti (A.01-A.02-A.03-A.04) dalla Variante al Piano Guida approvata dal Consiglio comunale di Lavarone con Deliberazione n. 13 di data 12 settembre 2018 che, tra l'altro, ha opportunamente integrato la disciplina generale del Piano Attuativo stesso con le specifiche finalità di ammodernamento delle strutture turistiche esistenti.



LAGO DI LAVARONE, PIANO ATTUATIVO N. 27

ART. 99 *sexies* COMPLESSO RESIDENZIALE MALGA LAGHETTO, PIANO ATTUATIVO N. 28

L'area perimetrata dal Piano attuativo comprende il complesso edificato ricettivo residenziale della stazione turistica esistente. La finalità è la riqualificazione architettonica delle volumetrie paesaggisticamente incongrue, ovvero la formazione di una stazione turistica dimensionalmente e funzionalmente caratterizzata.

Il Piano attuativo, nella forma di **piano di riqualificazione urbana** dovrà determinare, in sintonia con l'art.50 comma 2, della L.P.15/2015, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente. Il piano di riqualificazione urbana di iniziativa privata potrà essere distinto in comparti edificatori. Il Piano nonché i relativi comparti edificatori individuati, potranno essere redatti e presentati al Comune dai privati interessati, proprietari di almeno il 60 per cento della SUN degli edifici del piano o del comparto edificatorio.

La progettazione dovrà essere finalizzata alla riqualificazione delle volumetrie residenziali esistenti paesaggisticamente incongrue, questo attraverso un intervento complessivo anche incisivo, impostato su una ricomposizione volumetrica e tipologica, al fine di coinvolgere gli attuali proprietari, anche in forme consortili attuabili, sulla base di una proposta di promozione e valorizzazione della proprietà immobiliare. Il tutto mediante anche un radicale intervento di ridefinizione tipologica, compensato da idonei crediti di ampliamento.

Qualora la ricomposizione volumetrica e tipologica si attui secondo un intervento di ristrutturazione dell'esistente, o tramite demolizione e ricostruzione, sono consentiti ampliamenti della SUN esistente pari al 20%, fermo restando il numero complessivo delle unità immobiliari.


Gli interventi edilizi sugli edifici esistenti dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:

- destinazione urbanistica ammessa: **residenziale**;
- Hmax = altezza fabbricati esistenti;

Il Piano attuativo potrà essere reso operativo unitariamente con il Piano attuativo adiacente n. 29, per garantire uno sviluppo coordinato nell'intera stazione turistica, al fine di ottenere un disegno di villaggio caratterizzato da elementi di

centralità e di idonee dotazioni di servizi. In particolare, si potranno prevedere forme partecipate a sostegno dell'intervento di riqualificazione, mediante il concorso degli operatori e delle risorse finanziarie riguardanti le trasformazioni e valorizzazioni urbanistiche contenute nel piano n. 29.

Fino all'approvazione del Piano attuativo sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi consentiti dall'art.49 comma 2 della L.P. 15/2015, a cui va assicurata la necessaria coerenza.



COMPLESSO RESIDENZIALE MALGA LAGHETTO, PIANO ATTUATIVO N. 28

ART. 99 septies COMPLESSO ALBERGHIERO E SERVIZI MALGA LAGHETTO, PIANO ATTUATIVO N. 29

Tale Piano attuativo n. 29 è stato oggetto di modifica approvata dalla Giunta provinciale con Deliberazione n. 515 di data 2 aprile 2021, riferita alla Variante non sostanziale al PRG di Lavarone operata in attuazione all'Accordo pubblico-privato stipulato in forza della Deliberazione consiliare n. 11 dd. 12 settembre 2018.

L'area perimetrata dal Piano attuativo comprende il complesso edificato ricettivo alberghiero esistente e l'area di proprietà comunale collocata all'ingresso della stazione turistica. E' prevista la valorizzazione e la promozione di questa importante parte del territorio mediante un articolato insieme di interventi di riqualificazione e recupero paesaggistico del sito, la realizzazione di strutture ricettive adatte ad una richiesta turistica di qualità, contestualmente all'esecuzione di opere infrastrutturali pubbliche necessarie per rivalutare il comparto turistico estivo ed invernale.

Gli obiettivi elencati, di carattere pubblico e privato, formano l'oggetto dell'Accordo pubblico-privato in materia urbanistica ai sensi dell'art. 25 della LP. 15/2015 tra il COMUNE DI LAVARONE e MALGA LAGHETTO S.R.L di cui al "Prot.n.4449/18 del 19 ottobre 2018" in cui sono compiutamente definiti i contenuti, gli impegni e le modalità attuative che le parti hanno scelto per perseguire gli obiettivi individuati.

A tale accordo si fa esplicito riferimento in particolare per l'esecuzione delle opere pubbliche da realizzarsi a cura dei proponenti a parziale scomputo degli oneri di urbanizzazione, per la retrocessione delle relative aree e per l'individuazione delle priorità e dei tempi degli interventi. Le previsioni si attuano tramite Piano Attuativo, fino all'approvazione del Piano attuativo sugli edifici esistenti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia, senza aumento di volume.

Il Piano Attuativo, in relazione alle puntuali proposte insediative in esso contenute, sarà oggetto delle connesse verifiche di assoggettabilità alla vigente normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza nell'ambito della conservazione e gestione dei siti RETE NATURA 2000.

Le aree interessate corrispondono a due comparti denominati **CP1** e **CP2**.

Comparto CP1

La volumetria esistente viene quantificata in **15.000 mc**.

Tale comparto dovrà essere oggetto di riqualificazione architettonica e paesaggistica; è prevista la demolizione dei volumi incongrui secondo una specifica progettazione dedicata alla demolizione e riqualificazione del volume e del sito attualmente esistente che potrà prevedere di mantenere in loco un massimo di **10.000 mc** di cui **3.000 mc** ad uso misto **Commerciale-Direzionale e di Servizio** e **7.000 mc** ad uso **Residenziale** e di trasferire nel **Comparto CP2** i rimanenti **5.000 mc** ad uso **Turistico-Ricettivo**.

E' facoltà del proponente trasferire nel **Comparto CP2** anche la volumetria residua di **10.000 mc**, in toto o in parte, secondo gli usi ivi ammessi; in alternativa la volumetria a destinazione residenziale, in toto o in parte, potrà essere iscritta in apposito registro comunale ai sensi dell'art. 26, comma 6, della Legge provinciale 4 agosto 2015 n.15 in previsione di una sua rilocalizzazione, da effettuarsi secondo i dettami del successivo art. 111. L'eventuale conversione della volumetria in credito edilizio dovrà essere oggetto di specifica variante di PRG che individui l'ambito territoriale di rilocalizzazione.

L'uso Turistico-Ricettivo non è ammesso. Tutte le attività insediate dovranno essere di particolare qualità

Parametri edilizi

Destinazione urbanistica: zona mista **Residenziale-Commerciale-Direzionale e di Servizio**.

L'uso Residenziale è ammesso nei limiti della Legge provinciale 11 novembre 2005 n.16.

Volumetria massima ammessa (Volume lordo fuori terra):

10.000 mc (3.333 mq di Superficie Utile Netta) di cui:

- **7.000 mc** (2.333 mq di Superficie Utile Netta) ad uso Residenziale;

- **3.000 mc** (1.000 mq di Superficie Utile Netta) ad uso Commerciale-Direzionale e di Servizio.

Non sono ammessi incrementi volumetrici connessi all'ottenimento della Certificazione di sostenibilità ambientale espressamente richiesta.

Altezza massima degli edifici o dei carpi di fabbrica

(Hp): tre piani fuori terra

(Hf): 8,50 m

Comparto CP2

La volumetria prevista è di **26.000 mc** a cui potrà essere aggiunta una volumetria proveniente dal Comparto CP1, compresa tra un **minimo** di **5.000 mc** e un **massimo** di **15.000 mc**, fino al raggiungimento della volumetria **massima** di **41.000 mc**.

La destinazione d'uso ammessa è: **Turistico-Ricettiva**, relativamente alla **tipologia alberghiera** ex Legge provinciale 15 maggio 2002 n. 7, con facoltà di insediare, solo in parte non prevalente, **strutture ricettive all'aperto** ex Legge provinciale 4 ottobre 2012 n.19. L'uso **Residenziale** non è ammesso.

La nuova **struttura alberghiera** e l'eventuale **struttura ricettiva all'aperto** dovranno:

- possedere i parametri necessari ad ottenere una classificazione corrispondente come minimo alle 4 stelle
- essere progettati per consentire una certificazione ambientale (30% realizzati con materiali e tecniche di bioedilizia);
- gli interventi dovranno essere il più possibile rispettosi della vegetazione ad alto fusto esistente;
- la superficie resa impermeabile dall'intervento non potrà essere superiore al 25% del totale dell'intero comparto;
- le due strutture ricettive dovranno avere un'area benessere in comune.

Parametri edilizi

Destinazione urbanistica: zona **Turistico-Ricettiva**.

L'uso Turistico-Ricettivo è riferito alla **tipologia alberghiera** e alle **strutture ricettiva all'aria aperta**.

Volumetria massima ammessa (Volume lordo fuori terra):


41.000 mc (13.666 mq di Superficie Utile Netta) di cui: da un minimo di 5.000 mc (1.666 mq di Superficie Utile Netta) a un massimo di 15.000 mc (5.000 mq di Superficie Utile Netta) provenienti dal Comparto CP1.

Non sono ammessi incrementi volumetrici connessi all'ottenimento della Certificazione di sostenibilità ambientale espressamente richiesta.

Altezza massima degli edifici o dei corpi di fabbrica

(Hp): quattro piani fuori terra

(Hf): 9,50 m



COMPLESSO ALBERGHIERO E SERVIZI MALGA LAGHETTO, PIANO ATTUATIVO N. 29

ART. 99 octies AMBITO TURISTICO- SERVIZI MALGA LAGHETTO, PIANO ATTUATIVO N. 30

La previsione di Piano attuativo viene cancellata **ripristinando** le destinazioni urbanistiche precedenti, fatta salva la possibilità di riutilizzo dei volumi esistenti anche per attività zootecniche o terziarie compatibili e adeguate con l'ambito complessivo di Malga Laghetto.

ART. 99 nonies EX COLONIA ALPINA, PIANO ATTUATIVO N. 31

Tale Piano attuativo n. 31 è stato oggetto di variante adottata dal Consiglio comunale di Lavarone con Deliberazione consiliare n. 19 di data 7 settembre 2020 e di conseguente modifica al PRG approvata dalla Giunta provinciale con Deliberazione n. 1937 di data 27 novembre 2020.

L'area perimetrata dal Piano attuativo comprende il complesso edificato dell'ex-Colonia Alpina ed il relativo ambito di pertinenza, parte integrante del Parco Palù. Trattasi delle pp.ffa. 2845/1, 2845/3, 2470/2, 2471, 2472, 2520/1, 2521/2, 2523/1, e delle p.ed. .904 e .905. A queste si aggiungono, nella ridefinizione del perimetro del Piano, le pp.ffa. 2498, 2520/2, 2521/1, 2523/2, 2524/1, 2524/3, 2847/1, parte della p.f. 2848, 2836 e la p.ed. 1279.

Vengono mantenute e ribadite le finalità di ridefinire l'imponente volumetria esistente in stato di abbandono, un tempo utilizzata come colonia, per consentire, viste le caratteristiche, l'estensione e la collocazione di una più ideale fruizione turistico-alberghiera di elevata qualità.

Vengono mantenute e ribadite le finalità del Piano Attuativo, che nella forma del **programma integrato di intervento**, dovrà generare la determinazione di una riqualificazione del tessuto urbano, edilizio ed ambientale. Il programma integrato dovrà caratterizzarsi attraverso la presenza di pluralità di funzioni, l'integrazione di diverse tipologie d'intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e potrà attuarsi con il concorso di più operatori e risorse finanziarie (si rinvia alla L.P. 22/91, art. 56bis e ss.mm.). E' obiettivo decisivo per l'Amministrazione una generale riqualificazione della ricettività turistica ed, in

riferimento all'area in questione, si ritiene, come specificato in premessa, che per le caratteristiche morfologiche ed ambientali, per l'estensione tale da permettere un intervento adeguato e per la collocazione immersa nel verde ed aderente al parco pubblico, costituisca il sito ideale per una **struttura alberghiera di elevata qualità**.

A tal fine, la destinazione urbanistica prevista per l'intero ambito dovrà essere alberghiera (come definita dall'articolo 5, comma 1, lettera a) o dall'articolo 5, comma 2, della l.p. n. 7/2002 - legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica"), con il vincolo di realizzare una struttura che offra servizi di elevata qualità, (rinviando alla L.P. 7/2002 e ss.m. per la definizione della categoria 5 stelle) e parco pubblico, (quest'ultimo direttamente collegamento con il parco Palù esistente).

A livello operativo, il promotore dovrà esibire, prima della presentazione della variante al Piano Attuativo, delle **tavole idonee** a comprendere le intenzioni progettuali e da usarsi come base per redigere una specifica convenzione con il Comune che regoli i rapporti tra l'area a servizio alberghiero e quella ad utilizzo parco pubblico o delle aree destinate al nuovo accesso carrabile della struttura, le interrelazioni tra le medesime, nonché l'esatta individuazione e quantificazione delle aree a destinazione parco pubblico da cedere eventualmente al Comune.


La variante prevede l'allargamento del perimetro previsto precedentemente, per una migliore funzionalizzazione dell'impianto urbanistico complessivo, come previsto già dall'art.99 nonies delle NTA in riferimento all'approvato PUA nr.31.

Il Piano Attuativo nella sua versione di variante, oltre ad essere conforme alle norme vigenti, dovrà rispettare i seguenti parametri:

- la progettazione dovrà essere finalizzata alla ricomposizione volumetrica e tipologica attraverso, anche, un intervento di demolizione e ricostruzione su sedime diverso con un volume massimo realizzabile di 24.500 m³;
- si dovrà prediligere la tipologia monoblocco e l'adozione di elementi coerenti alla tipologia tipica e comunque costruiti con materiali leggeri;
- per esigenze funzionali di gestione dell'attività alberghiera, sono ammesse, strutture separate per eventuali servizi complementari o innovativi che offrano un alto grado di integrazione rispetto al paesaggio esistente ed alle alberature in particolare.

Si ribadisce l'auspicio per una progettazione attenta al **consumo energetico** dei manufatti, realizzando edifici a basso consumo, con uso di materiali e tipologie adeguati a tale scopo; in questo caso la volumetria massima realizzabile potrà essere di 28.500 m³;

Il perimetro previsto dal Piano attuativo potrà essere ulteriormente modificato per una migliore funzionalizzazione dell'impianto urbanistico complessivo.



EX COLONIA ALPINA, PIANO ATTUATIVO N. 31

ART. 99 decies COMPLESSO RESIDENZIALE TERZIARIO-CAPPELLA, PIANO ATTUATIVO N. 32 Soppresso

Titolo 12. - Urbanistica del settore commerciale

ART. 104 DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della l.p. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) come modificate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 678 del 9 maggio 2014 e ss.mm.ii. (disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 - criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e allegato parte integrante -, così come modificate dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 678 del 9 maggio 2014; n. 1689 del 6 ottobre 2015; n. 1751 del 27 ottobre 2017; nonché delle modifiche introdotte con l'art. 35 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 (legge finanziaria) e con l'art. 14 della l.p. 11 giugno 2019, n. 2).
2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante in adeguamento.

ART. 105 TIPOLOGIE COMMERCIALI E DEFINIZIONI

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui all'articolo che precede. Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm.. In particolare si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati.
2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

ART. 106 LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI

1. Sul territorio del comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso.
2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti norme di attuazione di cui al Titolo 4°, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.
4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.
5. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:
 - a) aree di servizio viabilistico;
 - b) aree per attività agro-silvo-pastorali, fermo restando le disposizioni di cui all'art.108;
 - c) aree per attrezzature e servizi pubblici;
 - d) aree a verde privato e servizi alla residenza;
 - e) fasce di rispetto, comunque denominate.

ART. 107 ATTIVITÀ COMMERCIALE NELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal PRG e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2, delle norme di attuazione del PUP.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:
 - a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
 - b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c) delle norme di attuazione del PUP.
3. Le aree produttive del settore secondario di livello locale specificatamente individuate dall'ART. 21 delle presenti norme di attuazione del PRG sono espressamente qualificate a carattere multifunzionale agli effetti commerciali ed in esse sono ammessi esercizi di vicinato e medie strutture di vendita per ogni merceologia.
4. In ottemperanza all'articolo 14 della l.p. 11 giugno 2019, n. 2, nelle aree produttive del settore secondario di livello locale esistenti, sono inoltre ammesse le attività e gli esercizi commerciali di cui all'art. 118, comma 3 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

ART. 108 VENDITA DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'ART. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'ART. 7 della legge 5 marzo 2001), nonché nel rispetto dell'art. 116 bis della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

ART. 109 ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL'INGROSSO

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con lo stesso.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da soli, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale, ad eccezione di quelle aventi carattere multifunzionale di cui all'ART. 21 delle presenti norme di attuazione del PRG, il commercio all'ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 2 può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio.

ART. 110 SPAZI DI PARCHEGGIO

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite al punto 10 dai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale in sintonia con le disposizioni di cui al Titolo II, Capo III del Regolamento urbanistico edilizio provinciale.
2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:
 - a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri;
 - b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri;
3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a concessione o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico a corredo

della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio. Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici già destinati a commercio al dettaglio, per la medesima destinazione commerciale preesistente, sono fatte salve le preesistenti dotazioni di parcheggi pertinenziali se, attraverso una specifica e documentata relazione tecnica, è dimostrata l'impossibilità di rispettare i parametri stabiliti ai punti 3.2 e 6.3 dei criteri provinciali di programmazione urbanistica del settore commerciale.

4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (*cioè non congiuntamente al dettaglio*) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dalla Tabella A allegata al Regolamento urbanistico edilizio provinciale di cui al DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.
5. L'attività commerciale multiservizio di cui all'ART. 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

ART. 111 ALTRE DISPOSIZIONI

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri medesimi.
2. All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nelle zone miste, subordinatamente alla presentazione di un piano attuativo soggetto a convenzione ai sensi della legge urbanistica provinciale, il Comune può disporre motivatamente la deroga ai parametri di cui alle lettere a), b) e c) del punto 3.3 e ai parametri stabiliti al punto 3.2, lettere c) e d) dei criteri provinciali. Deve in ogni caso essere assicurato il limite minimo di parcheggi pertinenziali di 0,5 mq per ogni metro quadrato di superficie di vendita." - tale modifica si impone in ottemperanza alla DGP n. 1689 dd. 6 ottobre 2015;

ART. 112 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI INSEDIAMENTI ESISTENTI

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 113 AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI ENTRO LA SOGLIA DIMENSIONALE MASSIMA

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 114 AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI OLTRE LA SOGLIA DIMENSIONALE E DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 115 CRITERI SPECIFICI NEL CASO DI AMPLIAMENTO CON UTILIZZO DI EDIFICI DA RIQUALIFICARE

1. In ottemperanza alla DGP n. 1689 dd. 6 ottobre 2015, nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri di programmazione del settore commerciale.

ART. 116 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

1. Per la Valutazione di Impatto Ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.”

**ELENCO DEI CARTIGLI
SIGNIFICATO DEI SIMBOLI E DELLE DECLARATORIE:**

ABITATO:	individua il centro riportato nelle cartografie in scala 1:2000
AREA N. :	il numero individua l'area interessata ed è riportato anche in cartografia
PIANI ATT. :	obbligo di un piano attuativo con eventuale rinvio agli schemi d'intervento
INDICE Uf. :	indice di utilizzazione fondiaria mq/mq
ALTEZZA MAX:	altezza di controllo del fronte - CF -
NUMERO MAX PIANI:	individua il numero massimo dei piani fuori terra
TIPOLOGIA:	tipologia edilizia prevista
DEST. D'USO:	destinazione d'uso vincolante
NB:	nei casi particolari, destinazione d'uso alternativa con indici differenziati.

Per le sigle "ER", "EA", "PLC" vedere articolo 20.

ALBERGHIERO = Esclusivamente la tipologia individuata dall'articolo 5, comma 1, lettera a) o dall'articolo 5, comma 2, della L.P.n. 7/2002.

R.T.A. = Residenza Turistica Alberghiera (ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L.P. 7/2002).

A.T. = Albergo Tradizionale (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della LP 7/2002).

C.A.V = Centro Appartamenti Vacanza (L.P.12/1984 e s.m. – ora titolo VI della L.P. 7/2002).

ALLEGATI: esempi orientativi di corretta progettazione unitaria ed inserimento ambientale.

COMUNE DI LAVARONE – ELENCO DEI CARTIGLI

AREA N.	PIANI ATT	INDICE Uf mq/mq	H MAX ml	N MAX PIANI	PRESCRIZIONI	DEST. D'USO
1						AZIENDA AGRICOLA
2		0,78	9.5	3		TERZIARIO
4						ALBERGHIERO
5	PA n. 19					PARCHEGGIO PUBBLICO
6						ALBERGHIERO
7		0,40	8.5	3		
8						ALBERGHIERO
9	PA n. 19	0,78	8.5	3		
10			14.5	4		ALBERGHIERO
11		0,32	8.5	3		
12		0,63	11.5	4		TERZIARIO
13		0,40	8.5	3		
14		0,40	8.5	3		
15		0,78	9.5	3		TERZIARIO
16						PARCO GIOCHI
17						
18			7.5	2		
21						ALBERGHIERO
22		0,78	13.5	4		
26						AVIO SUPERFICIE
27		0,40	8.5	3		
29		0,78	9.5	3		
30			9.5	3		ARTIGIANALE
31						ALBERGHIERO
32						ALBERGHIERO
33						ALBERGHIERO
34		0,32	8.5	3		
35						DISCARICA INERTI
36	PA n. 24		9.5	3		ARTIGIANALE
39			9.5	3		
40						CRM
41	P.I.P.					
42						ALBERGHIERO
43		0,32	8.5	3		
45		0,47	9.5	3		TERZIARIO
46		0,47	9.5	3		TERZIARIO
47						ELISOCCORSO
48						ALBERGHIERO
49		0,78	9.5	3		

AREA N.	PIANI ATT	INDICE Uf mq/mq	H MAX ml	N MAX PIANI	PRESCRIZIONI	DEST. D'USO
54		0,32	7.5	2		
56		0,78	9.5	3		
59	PA n. 21	0,47	9.5	3		
61		0,78	9.5	3		AZIENDA AGRICOLA
63						ALBERGHIERO
64						SP
65						ALBERGHIERO
66						ALBERGHIERO
67		0,78	9.5	3		AZIENDA AGRICOLA
70		0,78	9.5	3		
		0,40	8.5	3		
78		0,78	9.5	3		AZIENDA AGRICOLA
79		0,40	8.5	3		
81		0,32	8.5	3		
85		0,32	9.5	3		
86						ALBERGHIERO
88		0,32	9.5	3		
90						ALBERGHIERO
94		0,47	8.5	3		
95						LAVORAZIONE / RECUPERO DI RIFIUTI INERTI
96		0,78	9.5	3		AZIENDA AGRICOLA
97		0,78	9.5	3		AZIENDA AGRICOLA
98		0,78	9.5	3		AZIENDA AGRICOLA
99		0,78	9.5	3		AZIENDA AGRICOLA
100			7.5	2		

AREA N.	PIANI ATT	INDICE Uf mq/mq	H MAX ml	N MAX PIANI	PRESCRIZIONI	DEST. D'USO
103						ALBERGHIERO
104					Previa convenzione con il Comune	p.f. 2101/1 compostaggio vegetale
105						ALBERGHIERO
109						Lavorazione / recupero di rifiuti inerti
113		0,47	8.5	3		
114		0,40	8.5	3		
115		0,40	8.5	3		
117						
118						
120		0,47	9.5	3		
123		0,40	8.5	3		
125		0,47	8.5	3	Cessione al Comune della parte rimanente della p.f. 4749/4	
127		0,47	8.5	3		
128		0,32	8.5	3	Cessione al Comune della parte rimanente della p.f. 1170	
130					Si prescrive particolare attenzione alla progettazione architettonica tipologica da concordare preliminarmente con la commissione edilizia	
131		0,47	9	3	Prima casa di residenza (ai sensi del comma 4 dell'art. 87 della L.P.15/2015) con obbligo di convenzione	
132		0,32	9	3	Prima casa di residenza (ai sensi del comma 4 dell'art. 87 della L.P.15/2015) con obbligo di convenzione	
133		0,32	9	3	Prima casa di residenza (ai sensi del comma 4 dell'art. 87 della L.P.15/2015) con obbligo di convenzione	

AREA N.	PIANI ATT	INDICE Uf mq/mq	H MAX ml	N MAX PIANI	PRESCRIZIONI	DEST. D'USO
134		0,32	9	3	Prima casa di residenza (ai sensi del comma 4 dell'art. 87 della L.P.15/2015) con obbligo di convenzione	
135		0,32	9	3	Prima casa di residenza (ai sensi del comma 4 dell'art. 87 della L.P.15/2015) con obbligo di convenzione La strada di accesso al lotto edificabile potrà essere realizzata anche su aree a destinazione agricola di pregio	
136		0,32	9	3	Prima casa di residenza (ai sensi del comma 4 dell'art. 87 della L.P.15/2015) con obbligo di convenzione La strada di accesso al lotto edificabile potrà essere realizzata anche su aree a destinazione agricola di pregio	
137		0,32	9	3	Prima casa di residenza (ai sensi del comma 4 dell'art. 87 della L.P.15/2015) con obbligo di convenzione	
138		0,32	9	3	Prima casa di residenza (ai sensi del comma 4 dell'art. 87 della L.P.15/2015) con obbligo di convenzione	
139		0,32	9	3	Prima casa di residenza (ai sensi del comma 4 dell'art. 87 della L.P.15/2015) con obbligo di convenzione La strada di accesso al lotto edificabile potrà essere realizzata anche su aree a destinazione agricola di pregio	

TABELLA 1 Soppressa**TABELLA 2**

VARIAZIONI % MASSIME DI SUN CALCOLATE RISPETTO ALLA CONSISTENZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI ALL'ESTERNO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL'ORIGINARIO P.R.G.I. DI FOLGARIA, LAVARONE E LUSERNA (APPROVATO CON D.G.P. N.2752 DEL 10 OTTOBRE 2003), OVE TALI POSSIBILITA' NON SIANO GIA' INDIVIDUATE DIRETTAMENTE NELLE SINGOLE ZONE URBANISTICHE:

DESTINAZIONE URBANISTICA	Aumento % di SUN	SUN max
Aree consolidate	Vedi art.16 comma 5	-
Area di completamento	Vedi art. 18 commi 1 e 3	-
Aree di espansione	Vedi art. 20 comma 2	-
Aree a carattere terziario	Vedi art. 23 comma 2	-
Aree agricole (artt. 35-36-36bis)	Prevalgono i vincoli stabiliti dalla normativa sovraordinata di settore	Prevalgono i vincoli stabiliti dalla normativa sovraordinata di settore
Aziende agricole	Vedi art. 37 comma 3	-
Verde privato (art. 51)	20%	120 mq
Aree ad elevata integrità	Vedi art. 41 comma 3	120 mq
Aree di difesa paesaggistica	Vedi art. 52 comma 2	60 mq
Aree di protezione, Riserve locali (art. 54)	15%	60 mq
Aree di protezione dei corsi d'acqua	10 Vedi art. 55 comma 11	60 mq
Aree di protezione dei laghi	Vedi art. 56 comma 4	0
Aree a tutela archeologica (art. 58)	15%	60 mq
Aree di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti (art. 57)	15%	60 mq
Edifici non conformi alle prescrizioni di zona o con parametri edificatori esauriti per le aree non considerate ai punti precedenti	10%	60 mq

Nota bene:

Per le fasce di rispetto stradale valgono le disposizioni di cui alle prescrizioni di zona.

Le altezze massime previste dalle relative norme devono essere rispettate.

Le variazioni percentuali massime di SUN possono essere adottate una sola volta.

TABELLA 3

POSTI – MACCHINA MINIMI PER I PARCHEGGI

IN TUTTI GLI INTERVENTI EDILIZI DEVE ESSERE RISPETTATA LA DOTAZIONE MINIMA DI PARCHEGGIO DETERMINATA DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO-EDILIZIO PROVINCIALE E DEL RELATIVO ALLEGATO TABELLA A.

TABELLA 4

TIPI E AMPIEZZE DELLE FASCE DI RISPETTO E/O DI PROTEZIONE a)

	NEGLI INSEDIAMENTI (Titoli 3. e 4.) E AREE DI CUI AGLI artt.47 e 51	APERTI (Tit. 5.)	NEGLI SPAZI A MISURARE DA
	ml	ml	
Ferrovia filotrainata	10	30	rotaie
Scale mobili ecc...	5	10	asse
ACQUE			
Corsi d'acqua pubblici b)	10	30	rive
Pozzi	15	15	centro
Sorgenti	--	100	sorgente
Acquedotti d)	--	2,5	asse
Collettori fognanti d)	--	2,5	asse
DEPURATORI BIOLOGICI c)			
scoperti	fascia "A" ampiezza pari a 50 ml fascia "B" ampiezza pari a 100 ml		recinzione limite fascia prec.
coperti	fascia "A" ampiezza pari a 50 ml fascia "B" ampiezza pari a 50 ml		perimetro fabbricato limite fascia prec.
DEPURATORI A SEDIMENTAZIONE MECCANICA "IMHOFF" c)			
scoperti della potenzialità inferiore a 200 abitanti		40	recinzione
scoperti della potenzialità superiore a 200 abitanti		50	recinzione
coperti della potenzialità inferiore a 200 abitanti		20	centro impianto
coperti della potenzialità inferiore a 200 abitanti		30	centro impianto
DISCARICHE	--	100	recinzione
CIMITERI	200	200	recinzione

(riducibili a distanze inferiori, nei casi e con le modalità di Legge)

- a) Ove la cartografia non visualizzi graficamente tali fasce, nel caso prevalenti, la disposizione nel territorio va dedotta unicamente dai dati della presente tabella.
- b) Ovvero dalle opere di difesa. Gli interventi edilizi ed urbanistici sui corsi d'acqua e le loro rive sono regolati in generale dalla L.P. 8 luglio 1976, n. 18, e dalle successive modifiche (vedi anche l'art. 55, comma 2, del Titolo 8. delle presenti Norme) e del relativo Regolamento di attuazione D.P.P. 20 settembre 2013, n. 22-124/Leg, all. C.
- c) Per le operazioni non espressamente vietate dal P.R.G. nelle fasce di rispetto dei depuratori si richiamano la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 850 del 28.04.2006 e l'art. 59 del Testo Unico Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
- d) Per acquedotti e collettori fognari soggetti a fascia di rispetto si intendono i tronchi principali generali.

TABELLA 5

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (*)

Negli insediamenti

CATEGORIA	STRADE ESISTENTI ml	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE ml	STRADE DI PROGETTO ml	RACCORDI E/O SVIN- COLI DI PROGETTO ml
AUTOSTRADA a)				150
I CATEGORIA	15	40	60	90
II CATEGORIA	10	35	45	60
III CATEGORIA	5	25	35	25
IV CATEGORIA	5	15	25	20
V CATEGORIA ALTRE STRADE E PERCORSI ex art. 46	3	3	7.5	7.5

a) per le autostrade esistenti la fascia di rispetto è determinata ai sensi art. 9 della L. 24.7.1961, n. 729.

La larghezza delle fasce di rispetto stradale è espressa in m e si misura:

- **dal limite del sedime stradale** per le strade e percorsi esistenti,
per strade e percorsi esistenti da potenziare;
- **dall'asse stradale** per strade e percorsi di progetto,
per raccordi e/o svincoli di progetto.

(*) Ove la cartografia non visualizzi graficamente tali fasce, nel caso prevalenti, la disposizione nel territorio va dedotta unicamente dai dati della presente tabella.

TABELLA 5/B**LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (*)****Negli spazi aperti**

CATEGORIA	STRADE ESISTENTI b)	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E/O SVINCOLI DI PROGETTO
	ml	ml	ml	ml
I CATEGORIA	30	60	90	120
II CATEGORIA	25	50	75	100
III CATEGORIA	20	40	60	--
IV CATEGORIA	15	30	45	--
V CATEGORIA E ALTRE STRADE E PERCORSI ex art. 46	10	20	30	--

La larghezza delle fasce di rispetto stradale è espressa in m e si misura:

- **dal limite del sedime stradale** per le strade e percorsi esistenti,
per strade e percorsi esistenti da potenziare;
- **dall'asse stradale** per strade e percorsi di progetto,
per raccordi e/o svincoli di progetto.

(*) Ove la cartografia non visualizzi graficamente tali fasce, nel caso prevalenti, la disposizione nel territorio va dedotta unicamente da dati della presente tabella.

TABELLA 6

SEZIONI TIPO DELLE STRADE DI PROGETTO

CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE		CARREGGIATA		BANCHINE	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
PRIMA CAT.	10.50	18.60	9.10	7.00+ 1.10+ 7.00	0.70	1.75
SECONDA CAT.	9.50	10.50	7.00	9.10	0.70	1.50
TERZA CAT.	7.00	9.50	6.00	7.50	0.50	0.75
IV ^A - V ^A CAT.	4.50	7.00	4.00	6.00	0.25	0.50
ALTRE STRADE	4.50	7.00	3.50	6.00	0.50	---
STRADE RURALI E BOSCHIVE	---	3.00	---	3.00	---	0.25

PIATTAFORMA STRADALE





TABELLA 7
SCHEMA TIPOLOGICO COSTRUZIONE ACCESSORIA
PER DEPOSITO ATTREZZI AGRICOLI / LEGNAIA (art. 35 comma 13)
TIPOLOGIA B - A RIDOSSO DELLA CASA D'ABITAZIONE


PIANTA




Dimensioni massime ammesse per la costruzione accessoria di tipo B*

*Con dimensioni superiori del 20% rispetto alle massime ammesse, la costruzione costituisce cubatura urbanistica (volume urbanistico V_t o SUN) ed è soggetta a permesso di costruire.


PROSPETTO PRINCIPALE



PROSPETTO LATERALE




Dimensioni massime ammesse per la costruzione accessoria di tipo B
altezza al colmo: m 2,70



SCHEMA TIPOLOGICO COSTRUZIONE ACCESSORIA PER DEPOSITO ATTREZZI AGRICOLI / LEGNAIA (art. 35 comma 13) TIPOLOGIA A - STACCATA DALLA CASA D'ABITAZIONE


PIANTA




Dimensioni massime ammesse per la costruzione accessoria di tipo A*

*Con dimensioni superiori del 20% rispetto alle massime ammesse, la costruzione costituisce cubatura urbanistica (volume urbanistico V_t o SUN) ed è soggetta a permesso di costruire.


PROSPETTO LATERALE



PROSPETTO PRINCIPALE



DISTANZE DAI CONFINI



Dimensioni massime ammesse per la costruzione accessoria di tipo A:
m 3,00 x m 3,75
distanza minima dalla casa d'abitazione m 3,00

TABELLA 8

TIPOLOGIE CAPANNI DI CACCIA






		AUTORIZZAZIONE TUTELA PAESAGGIO	AUTORIZZAZIONE DENUNCIA (CAPANNO FISSO)
		AUTORIZZAZIONE TUTELA PAESAGGIO	AUTORIZZAZIONE DENUNCIA (CAPANNO FISSO)
		AUTORIZZAZIONE TUTELA PAESAGGIO	AUTORIZZAZIONE DENUNCIA (TETTOIA)
		AUTORIZZAZIONE TUTELA PAESAGGIO	AUTORIZZAZIONE DENUNCIA (TETTOIA)
		NESSUNA	NESSUNA
		NESSUNA	NESSUNA
		NESSUNA	NESSUNA
TIPOLOGIA			
SISTEMA DEI VINCOLI			
AUTORIZZAZIONE TUTELA PAESAGGIO			
AUTORIZZAZIONE URBANISTICA			
	in bosco	COMPATIBILE	
CONFORMITA' URBANISTICA AI PIANI	in altre zone	OVE AMMESSE DAI PIANI	

TABELLA 9

BENI ARCHITETTONICI DICHIARATI DI INTERESSE CULTURALE SUL TERRITORIO DI LAVARONE

BENI ARCHITETTONICI RICONOSCIUTI DI INTERESSE CULTURALE SUL TERRITORIO DI LAVARONE




PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Soprintendenza per i beni culturali

Ufficio beni architettonici
Centro di catalogazione architettonica

**Beni architettonici dichiarati di interesse culturale ai sensi del
Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42
nel comune di LAVARONE**



16/12/2022

ELENCO BENI MONUMENTALI E ARCHITETTONICIProvincia autonoma di Trento
Soprintendenza per i Beni culturaliUfficio beni architettonici
Centro di catalogazione architettonica

N. 1

ID bene 4009

Denominazione CASA PP.ED. 271/1; 271/2 CC. LAVARONE

Codice 102.0001 (102.0001)

Comunità di valle CV12 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIBRI

Comune LAVARONE (102)

Frazione OSELI

Località

Altra località

Indirizzo -

Tipo oggetto CASA

Qualificazione

Condizione giuridica privata

Interesse culturale DICHIARATO DI INTERESSE

Zona di rispetto NO

Stato informazioni Definitivo Inventario

Ultimo aggiornamento 03/01/2018

**Elenco particelle**

Tipo	Numero	Comune catastale	Tipo vincolo	Estensione vincolo	Descrizione del dispositivo
p.ed.	271/2	Lavarone	DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE	Parziale: Riferito alle pp.mm. 2, 3, 4	D.P.G.P. n. 2800, dd. 06.11.1974
p.ed.	271/2	Lavarone	DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE	Parziale: Riferito alla p.m. 1	D.M. 17.01.1973
p.ed.	271/1	Lavarone	DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE	Totale	D.M. 17.01.1973

ELENCO BENI MONUMENTALI E ARCHITETTONICI

 Provincia autonoma di Trento
 Soprintendenza per i Beni culturali

 Ufficio beni architettonici
 Centro di catalogazione architettonica

N. 2

ID bene 8802

Denominazione FORTE BELVEDERE "WERK GSCHWENT"

Codice 102.0002 (102.0002)

Comunità di valle CV12 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIBRI

Comune LAVARONE (102)

Frazione

Località

Altra località Groasbisene / Forte Belvedere

Indirizzo Via Castel

Tipo oggetto FORTE

Qualificazione

Condizione giuridica

Interesse culturale DICHIARATO DI INTERESSE

Zona di rispetto SI

Stato informazioni Definitivo Inventario

Ultimo aggiornamento 01/12/2016

**Elenco particelle**

Tipo	Numero	Comune catastale	Tipo vincolo	Estensione vincolo	Descrizione del dispositivo
p.ed.	945	Lavarone	DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE	Totale	D.P.G.P. n. 61, dd. 29.05.1992
p.ed.	1490	Lavarone	DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE	Totale	D.P.G.P. n. 60, dd. 29.05.1992
p.f.	3695/2	Lavarone	DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE	Totale	D.P.G.P. n. 60, dd. 29.05.1992
p.f.	2015	Lavarone	DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE	Totale	D.P.G.P. n. 60, dd. 29.05.1992
p.f.	2013/2	Lavarone	DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE	Totale	D.P.G.P. n. 60, dd. 29.05.1992
p.f.	2013/1	Lavarone	DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE	Totale	D.P.G.P. n. 60, dd. 29.05.1992
p.f.	2011	Lavarone	DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE	Totale	D.P.G.P. n. 60, dd. 29.05.1992
p.f.	2008/3	Lavarone	DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE	Totale	D.P.G.P. n. 60, dd. 29.05.1992
p.f.	2008/2	Lavarone	DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE	Totale	D.P.G.P. n. 60, dd. 29.05.1992
p.f.	2008/1	Lavarone	DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE	Totale	D.P.G.P. n. 60, dd. 29.05.1992

ELENCO BENI MONUMENTALI E ARCHITETTONICIProvincia autonoma di Trento
Soprintendenza per i Beni culturaliUfficio beni architettonici
Centro di catalogazione architettonica

N. 4

ID bene 4011

Denominazione **CIMITERO CON VIALE D'ACCESSO PP.FF. 21/1, 22 CC. LAVARONE**

Codice 102.0004 (102.0004)

Comunità di valle CV12 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIBRI

Comune LAVARONE (102)

Frazione CHIESA

Località

Altra località

Indirizzo -

Tipo oggetto CIMITERO

Qualificazione

Condizione giuridica Ente pubblico territoriale

Interesse culturale DICHIARATO DI INTERESSE

Zona di rispetto NO

Stato informazioni Definitivo Inventario

Ultimo aggiornamento 06/06/2019

**Elenco particelle**

Tipo	Numero	Comune catastale	Tipo vincolo	Estensione vincolo	Descrizione del dispositivo
p.f.	21/1	Lavarone	DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE	Totale	Determinazione del Dirigente n. 1155, dd. 13.12.2007
p.f.	22	Lavarone	DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE	Totale	Determinazione del Dirigente n. 1155, dd. 13.12.2007
p.f.	21/1	Lavarone	DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE	Totale	Determinazione del Dirigente n. 1155, dd. 13.12.2007 modificata con Determinazione del Dirigente n. 26, dd. 15.01.2008
p.f.	22	Lavarone	DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE	Totale	Determinazione del Dirigente n. 1155, dd. 13.12.2007 modificata con Determinazione del Dirigente n. 26, dd. 15.01.2008

ELENCO BENI MONUMENTALI E ARCHITETTONICI

Provincia autonoma di Trento
Soprintendenza per i Beni culturali

Ufficio beni architettonici
Centro di catalogazione architettonica

N. 3
ID bene 4010
Denominazione CHIESA DI S. FLORIANO MARTIRE
Codice 102.0003 (102.0003)
Comunità di valle CV12 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI
Comune LAVARONE (102)
Frazione CHIESA
Località
Altra località
Indirizzo Piazza Italia
Tipo oggetto CHIESA
Qualificazione parrocchiale
Condizione giuridica Ente religioso cattolico
Interesse culturale DICHIARATO DI INTERESSE
Zona di rispetto NO
Stato informazioni Definitivo Inventario
Ultimo aggiornamento 20/01/2022

**Elenco particelle**

Tipo	Numero	Comune catastale	Tipo vincolo	Estensione vincolo	Descrizione del dispositivo
p.ed.	1	Lavarone	DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE	Totale	Determinazione del Dirigente n. 492, dd. 18.06.2020

ELENCO BENI MONUMENTALI E ARCHITETTONICI

Provincia autonoma di Trento
Soprintendenza per i Beni culturali

Ufficio beni architettonici
Centro di catalogazione architettonica

N. 6
ID bene 4017
Denominazione CHIESA DELL'ESALTAZIONE DELLA CROCE
Codice 102.0012 (102.0012)
Comunità di valle CV12 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI
Comune LAVARONE (102)
Frazione BERTOLDI
Località
Altra località
Indirizzo -
Tipo oggetto CHIESA
Qualificazione
Condizione giuridica Ente religioso cattolico
Interesse culturale DICHIARATO DI INTERESSE
Zona di rispetto NO
Stato informazioni Definitivo Inventario
Ultimo aggiornamento 23/06/2017

**Elenco particelle**

Tipo	Numero	Comune catastale	Tipo vincolo	Estensione vincolo	Descrizione del dispositivo
p.ed.	608	Lavarone	DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE	Totale	Determinazione del Dirigente n. 725, dd. 22.07.2008

N. 7
ID bene 8805
Denominazione CANONICA DELLA CHIESA DI S. FLORIANO
Codice 102.0017 (102.0017)
Comunità di valle CV12 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI
Comune LAVARONE (102)
Frazione CHIESA
Località
Altra località
Indirizzo Piazza Italia
Tipo oggetto CANONICA
Qualificazione
Condizione giuridica Ente religioso cattolico
Interesse culturale DICHIARATO DI INTERESSE
Zona di rispetto NO
Stato informazioni Definitivo Inventario
Ultimo aggiornamento 07/07/2016

**Elenco particelle**

Tipo	Numero	Comune catastale	Tipo vincolo	Estensione vincolo	Descrizione del dispositivo
p.ed.	2	Lavarone	DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE	Totale	Determinazione del Dirigente 167, dd. 18.02.2016

NB. Il campo "Scheda Sospesa" selezionato indica che i dati sono in corso di perfezionamento

Pagina 7 di 8

ELENCO BENI MONUMENTALI E ARCHITETTONICI

Provincia autonoma di Trento
Soprintendenza per i Beni culturali

Ufficio beni architettonici
Centro di catalogazione architettonica

N. 5
ID bene 4015
Denominazione CHIESA DELL'ASSUNZIONE
Codice 102.0009 (102.0009)
Comunità di valle CV12 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIBRI
Comune LAVARONE (102)
Frazione CAPPELLA-NICOLUSSI
Località
Altra località
Indirizzo Piazza Milano
Tipo oggetto CHIESA
Qualificazione parrocchiale
Condizione giuridica
Interesse culturale DICHIARATO DI INTERESSE
Zona di rispetto NO
Stato informazioni Definitivo Inventario
Ultimo aggiornamento 06/02/2020

**Elenco particelle**

Tipo	Numero	Comune catastale	Tipo vincolo	Estensione vincolo	Descrizione del dispositivo
p.f.	5855	Lavarone	DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE	Parziale: Come da planimetria allegata al provvedimento	Determinazione del Dirigente n. 466, dd. 07.06.2005
p.ed.	138	Lavarone	DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE	Parziale: Come da planimetria allegata al provvedimento	Determinazione del Dirigente n. 466, dd. 07.06.2005
p.f.	5855	Lavarone	DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE	Parziale: Come da planimetria allegata al provvedimento	Determinazione del Dirigente n. 586 dd. 14.07.2005
p.ed.	138	Lavarone	DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE	Parziale: Come da planimetria allegata al provvedimento	Determinazione del Dirigente n. 586 dd. 14.07.2005
p.f.	5855	Lavarone	DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE	Parziale: Come da planimetria allegata al provvedimento	Determinazione del Dirigente n. 466, dd. 07.06.2005 modificata con Determinazione del Dirigente n. 585 dd. 14.07.2005
p.ed.	138	Lavarone	DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE	Parziale: Come da planimetria allegata al provvedimento	Determinazione del Dirigente n. 466, dd. 07.06.2005 modificata con Determinazione del Dirigente n. 585 dd. 14.07.2005

ELENCO BENI MONUMENTALI E ARCHITETTONICI

 Provincia autonoma di Trento
 Soprintendenza per i Beni culturali

 Ufficio beni architettonici
 Centro di catalogazione architettonica

N. 8

ID bene 11059

Denominazione MONTE RUST "BEOBACHTUNGSPOSTEN MONTE RUST" / B

Codice 102.0026

Comunità di valle CV12 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI

Comune LAVARONE (102)

Frazione

Località

Altra località Monte Rust

Indirizzo -

Tipo oggetto FORTE

Qualificazione

Condizione giuridica

Interesse culturale DICHIARATO DI INTERESSE

Zona di rispetto NO

Stato informazioni Definitivo Inventario

Ultimo aggiornamento 18/09/2017

**Elenco particelle**

Tipo	Numero	Comune catastale	Tipo vincolo	Estensione vincolo	Descrizione del dispositivo
p.ed.	1544	Lavarone	DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE	Totale	Determinazione del Dirigente n. 808, dd. 23.10.2013
p.f.	6052	Lavarone	DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE	Parziale: Come da planimetria allegata	Determinazione del Dirigente n. 808, dd. 23.10.2013




PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Soprintendenza per i beni culturali

Ufficio beni architettonici
Centro di catalogazione architettonica

**Aree, immobili, manufatti sottoposti a Tutela Indiretta ai sensi
dell'art. 45 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42.
nel comune di LAVARONE**



16/12/2022

ELENCO BENI MONUMENTALI E ARCHITETTONICI

Provincia autonoma di Trento
Soprintendenza per i Beni culturali

Ufficio beni architettonici
Centro di catalogazione architettonica

N. 1	SCHEDA SOSPESA
ID bene	10022
Denominazione	ZONA DI RISPETTO DI FORTE DI BELVEDERE (102.0002)
Codice	102.0005
Comunità di valle	CV12 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI
Comune	LAVARONE (102)
Frazione	
Località	
Altra località	
Indirizzo	-
Tipo oggetto	Zona di Rispetto
Qualificazione	
Condizione giuridica	
Interesse culturale	INDIRETTO
Zona di rispetto	SI
Stato informazioni	Scheda Sospesa
Ultimo aggiornamento	06/11/2018



Elenco particelle

Tipo	Numero	Comune catastale	Tipo vincolo	Estensione vincolo	Descrizione del dispositivo
p.f.	5920/2	Lavarone	INDIVIDUAZIONE AREA DI RISPETTO	Totale	D.P.G.P. n. 63, dd. 29.05.1992
p.f.	5920/1	Lavarone	INDIVIDUAZIONE AREA DI RISPETTO	Parziale: Come da planimetria allegata	D.P.G.P. n. 63, dd. 29.05.1992
p.f.	5924	Lavarone	INDIVIDUAZIONE AREA DI RISPETTO	Parziale: Come da planimetria allegata	D.P.G.P. n. 63, dd. 29.05.1992
p.f.	5923	Lavarone	INDIVIDUAZIONE AREA DI RISPETTO	Parziale: Come da planimetria allegata	D.P.G.P. n. 63, dd. 29.05.1992
p.f.	3695/3	Lavarone	INDIVIDUAZIONE AREA DI RISPETTO	Totale	D.P.G.P. n. 64, dd. 29.05.1992
p.f.	2016	Lavarone	INDIVIDUAZIONE AREA DI RISPETTO	Totale	D.P.G.P. n. 64, dd. 29.05.1992
p.f.	2014	Lavarone	INDIVIDUAZIONE AREA DI RISPETTO	Totale	D.P.G.P. n. 64, dd. 29.05.1992
p.f.	2007	Lavarone	INDIVIDUAZIONE AREA DI RISPETTO	Totale	D.P.G.P. n. 64, dd. 29.05.1992
p.f.	2006	Lavarone	INDIVIDUAZIONE AREA DI RISPETTO	Totale	D.P.G.P. n. 64, dd. 29.05.1992




PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Soprintendenza per i beni culturali

Ufficio beni architettonici
Centro di catalogazione architettonica

**Beni architettonici sottoposti alle disposizioni dell'art. 12 del
Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42. (ex art. 5 riconosciuti di
interesse)
nel comune di LAVARONE**



16/12/2022

ELENCO BENI MONUMENTALI E ARCHITETTONICI

Provincia autonoma di Trento
Soprintendenza per i Beni culturali

Ufficio beni architettonici
Centro di catalogazione architettonica

N. 1

ID bene 4012
Denominazione EX VILLA LANCELOTTO P.ED. 755 CC. LAVARONE
Codice 102.0006 (102.0006)
Comunità di valle CV12 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIBBRI
Comune LAVARONE (102)
Frazione GIONGHI
Località
Altra località
Indirizzo -
Tipo oggetto VILLA
Qualificazione
Condizione giuridica Ente pubblico territoriale
Interesse culturale RICONOSCIMENTO INTERESSE (art.12 da sottoporre a verif. int. culturale)
Zona di rispetto NO
Stato informazioni Definitivo Inventario
Ultimo aggiornamento 23/06/2017

**Elenco particelle**

Tipo	Numero	Comune catastale	Tipo vincolo	Estensione vincolo	Descrizione del dispositivo
p.ed.	755	Lavarone	RICONOSCIMENTO IMPLICITO	Totale	Provvedimento C.B.C. dd. 15.04.1983, prot. n. 3176/XIV-83

N. 2

ID bene 4019
Denominazione CHIESA DI S. ROCCO
Codice 102.0015 (102.0015)
Comunità di valle CV12 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIBBRI
Comune LAVARONE (102)
Frazione GIONGHI
Località
Altra località
Indirizzo -
Tipo oggetto CHIESA
Qualificazione
Condizione giuridica Ente religioso cattolico
Interesse culturale RICONOSCIMENTO INTERESSE (art.12 da sottoporre a verif. int. culturale)
Zona di rispetto NO
Stato informazioni Definitivo Inventario
Ultimo aggiornamento 29/01/2021

**Elenco particelle**

Tipo	Numero	Comune catastale	Tipo vincolo	Estensione vincolo	Descrizione del dispositivo
p.ed.	728	Lavarone	RICONOSCIMENTO IMPLICITO	Totale	Provvedimento C.B.C. dd. 27.11.1991, prot. n. 4381/91

ELENCO BENI MONUMENTALI E ARCHITETTONICIProvincia autonoma di Trento
Soprintendenza per i Beni culturaliUfficio beni architettonici
Centro di catalogazione architettonica

N. 3

ID bene 4020
Denominazione **CHIESA DELLA MADONNA DELLA SALETTE**
Codice 102.0016 (102.0016)
Comunità di valle CV12 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIBRI
Comune LAVARONE (102)
Frazione PICCOLI
Località
Altra località
Indirizzo -
Tipo oggetto CHIESA
Qualificazione
Condizione giuridica Ente religioso cattolico
Interesse culturale RICONOSCIMENTO INTERESSE (art.12 da sottoporre a verific. int. culturale)
Zona di rispetto NO
Stato informazioni Definitivo Inventario
Ultimo aggiornamento 23/06/2017

**Elenco particelle**

Tipo	Numero	Comune catastale	Tipo vincolo	Estensione vincolo	Descrizione del dispositivo
p.ed.	394/2	Lavarone	RICONOSCIMENTO IMPLICITO	Totale	Provvedimento C.B.C. dd. 15.01.1997, prot. n. 6500/9367/96 e n. 357/97

N. 4

ID bene 4025
Denominazione **CIMITERO P.F. 2864 CC. LAVARONE**
Codice 102.0022 (102.0022)
Comunità di valle CV12 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIBRI
Comune LAVARONE (102)
Frazione CAPPELLA-NICOLUSSI
Località
Altra località
Indirizzo Via Dante
Tipo oggetto CIMITERO
Qualificazione
Condizione giuridica Ente pubblico territoriale
Interesse culturale RICONOSCIMENTO INTERESSE (art.12 da sottoporre a verific. int. culturale)
Zona di rispetto NO
Stato informazioni Definitivo Inventario
Ultimo aggiornamento 13/06/2019

**Elenco particelle**

Tipo	Numero	Comune catastale	Tipo vincolo	Estensione vincolo	Descrizione del dispositivo
p.f.	2864	Lavarone	RICONOSCIMENTO IMPLICITO	Totale	Provvedimento C.B.C. dd. 26.02.1980, prot. n. 2499/XIV-79

NB. Il campo "Scheda Sospesa" selezionato indica che i dati sono in corso di perfezionamento

Pagina 3 di 3

TABELLA 10

RISULTATI DELL'AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDATURA DELLE UNITA' EDILIZIE SPARSE E DI QUELLE SITE ALL'INTERNO DEI PERIMETRI DEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI LAVARONE (APPROVATO CON D.G.P. n.222 dd. 16/02/2018), FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELLA POSSIBILITA' DI SOPRAELEVAZIONE AI FINI DEL RECUPERO ABITATIVO DEI SOTTOTETTI PREVISTA DALL'ART. 105 DELLA L.P. 15/2015.

(Art 34 bis NTA)

<u>centro storico di Albertini</u>	<u>n. 9 schede</u>
<u>centro storico di Azzolini</u>	<u>n. 8 schede</u>
<u>centro storico di Bertoldi</u>	<u>n. 34 schede</u>
<u>centro storico di Birti</u>	<u>n. 9 schede</u>
<u>centro storico di Busatti</u>	<u>n. 3 schede</u>
<u>centro storico di Cappella</u>	<u>n. 8 schede</u>
<u>centro storico di Chiesa</u>	<u>n. 30 schede</u>
<u>centro storico di Gasperi</u>	<u>n. 22 schede</u>
<u>centro storico di Gionghi</u>	<u>n. 34 schede</u>
<u>centro storico di Lanzino</u>	<u>n. 17 schede</u>
<u>centro storico di Lenzi</u>	<u>n. 14 schede</u>
<u>centro storico di Longhi</u>	<u>n. 18 schede</u>
<u>centro storico di Magrè</u>	<u>n. 26 schede</u>
<u>centro storico di Masetti</u>	<u>n. 24 schede</u>
<u>centro storico di Maso Lago</u>	<u>n. 3 schede</u>
<u>centro storico di Nicolussi</u>	<u>n. 4 schede</u>
<u>centro storico di Oseli</u>	<u>n. 14 schede</u>
<u>centro storico di Piccoli</u>	<u>n. 18 schede</u>
<u>centro storico di Rocchetti</u>	<u>n. 20 schede</u>
<u>centro storico di Slaghenaufi</u>	<u>n. 16 schede</u>
<u>centro storico di Stengheli</u>	<u>n. 10 schede</u>
<u>edifici storici sparsi</u>	<u>n. 50 schede</u>

PRG-IS VIGENTE (VARIANTE 2017) FRAZIONE ALBERTINI				
UNITA' EDILIZIA	P.ED.	CATEGORIA DI INTERVENTO * FRONTE DI PREGIO	TIPOLOGIA FUNZIONALE PREVALENTE EDIFICIO	SOPRAELEVAZIONE FINALIZZATA AL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO
1	25/1	R3	residenza	ammessa
2	25/1	R3	residenza	ammessa
3	25/2	R3	residenza	ammessa
4	25/3	R3	residenza	ammessa
5	26	R3	residenza	ammessa
6	28/2	R3	residenza	ammessa
7	28/1	R3	residenza	ammessa
8	29/1	R1*	residenza	non ammessa
9	30	R2*	residenza	non ammessa

PRG-IS VIGENTE (VARIANTE 2017) FRAZIONE AZZOLINI				
UNITA' EDILIZIA	P.ED.	CATEGORIA DI INTERVENTO * FRONTE DI PREGIO	TIPOLOGIA FUNZIONALE PREVALENTE EDIFICIO	SOPRAELEVAZIONE FINALIZZATA AL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO
1	99	R3*	residenza	non ammessa
2	98	R3*	residenza	non ammessa
3	97/2 - 97/3	R3*	residenza	non ammessa
4	97/1 - 97/4	R3*	residenza	non ammessa
5	94	R3*	residenza	non ammessa
6	625/1-2	R3*	residenza	non ammessa
7	626	R3	residenza	ammessa
8	1225	R6	residenza	-

PRG-IS VIGENTE (VARIANTE 2017) FRAZIONE BERTOLDI				
UNITA' EDILIZIA	P.ED.	CATEGORIA DI INTERVENTO	TIPOLOGIA FUNZIONALE PREVALENTE EDIFICIO	SOPRAELEVAZIONE FINALIZZATA AL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO
1	461	R2*	residenza	non ammessa
2	462	R2*	residenza	non ammessa
3	464/1-3	R2*	residenza	non ammessa
4	pf.4523	R4	garage	non ammessa
5	pf.4524/4	R3	garage	non ammessa
6	483/1	R3*	residenza	non ammessa
7	484/1	R3*	residenza	non ammessa
8	485	R3	residenza	ammessa
9	486/1	R3	residenza	ammessa
10	487/1 488 - 489	R3*	residenza	non ammessa
11	492	R3*	residenza	non ammessa
12	494/1	R3*	residenza	non ammessa
13	495	R3*	residenza	non ammessa
14	497	R3*	residenza	non ammessa
15	465/1	R2*	residenza	non ammessa
16	465/2	R2*	residenza	non ammessa
17	466/6	R2*	residenza	non ammessa
18	466/5	R2*	residenza	non ammessa
19	466/1-7	R2*	residenza	non ammessa
20	478/1	R3*	residenza	non ammessa
21	470 - 473	R3*	residenza	non ammessa
22	474	R3*	residenza	non ammessa
23	477/1	R3*	residenza	non ammessa
24	477/1	R3*	residenza	non ammessa
25	481- 471/1	R3*	residenza	non ammessa
26	480	R3*	residenza	non ammessa
27	478/1	R3*	residenza	non ammessa
28	1230	R6	garage	non ammessa

PRG-IS VIGENTE (VARIANTE 2017) FRAZIONE BERTOLDI				
UNITA' EDILIZIA	P.ED.	CATEGORIA DI INTERVENTO * FRONTE DI PREGIO	TIPOLOGIA FUNZIONALE PREVALENTE EDIFICIO	SOPRAELEVAZIONE FINALIZZATA AL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO
29	479/2	R3*	residenza	non ammessa
30	479/3	R3*	residenza	non ammessa
31	479/1	R3	residenza	non ammessa
32	479/1	R3*	residenza	non ammessa
33	pf.4633/2	R4	garage	non ammessa
34	608	R1	chiesa	non ammessa

PRG-IS VIGENTE (VARIANTE 2017) FRAZIONE BIRTI				
UNITA' EDILIZIA	P.ED.	CATEGORIA DI INTERVENTO * FRONTE DI PREGIO	TIPOLOGIA FUNZIONALE PREVALENTE EDIFICIO	SOPRAELEVAZIONE FINALIZZATA AL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO
1	308/1	R3	produtt.agr.	non ammessa
2	308/1-3	R2*	residenza	non ammessa
3	1123	R3	residenza	ammessa
4	298/1	R3	residenza	ammessa
5	298/2	R3	residenza	ammessa
6	301-300/2	R3*	residenza	non ammessa
7	300/1	R3*	residenza	non ammessa
8	303	R3*	residenza	non ammessa
9	304	R3*	residenza	non ammessa

PRG-IS VIGENTE (VARIANTE 2017) FRAZIONE BUSATTI				
UNITA' EDILIZIA	P.ED.	CATEGORIA DI INTERVENTO * FRONTE DI PREGIO	TIPOLOGIA FUNZIONALE PREVALENTE EDIFICIO	SOPRAELEVAZIONE FINALIZZATA AL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO
1	418	R3	residenza	ammessa
2	419	R3	residenza	ammessa
3	420	R3	residenza	ammessa

PRG-IS VIGENTE (VARIANTE 2017) FRAZIONE CAPPELLA				
UNITA' EDILIZIA	P.ED.	CATEGORIA DI INTERVENTO * FRONTE DI PREGIO	TIPOLOGIA FUNZIONALE PREVALENTE EDIFICIO	SOPRAELEVAZIONE FINALIZZATA AL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO
1	139/1	R1*	residenza	non ammessa
2	139/5	R2	albergo	non ammessa
3	136	R2	residenza	ammessa
4	137	R2	albergo	non ammessa
5	137	R4	albergo	non ammessa
6	138	R2	chiesa	non ammessa
7	140/1	R2	canonica e sede Cai	non ammessa
8	564	R2*	albergo/bar	non ammessa

PRG-IS VIGENTE (VARIANTE 2017)				
FRAZIONE CHIESA				
UNITA' EDILIZIA	P.ED.	CATEGORIA DI INTERVENTO	TIPOLOGIA FUNZIONALE PREVALENTE EDIFICIO	SOPRAELEVAZIONE FINALIZZATA AL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO
1	1	R1	chiesa	non ammessa
2	2	R2*	canonica	non ammessa
3	803	R4	residenza	ammessa
4	3/2- 3/3	R3	residenza	ammessa
5	5/1 - 7	R3*	residenza	non ammessa
6	3/1	R2*	residenza	non ammessa
7	759	R3	albergo	non ammessa
8	761	R3	residenza	ammessa
9	763	R3	residenza	ammessa
10	760	R3*	residenza	non ammessa
11	764	R3*	albergo	non ammessa
12	9	R2*	ex asilo	non ammessa
13	10	R2*	albergo	non ammessa
14	p.f.15/1	R4	albergo	non ammessa
15	21/1-2	R3	residenza	ammessa
16	20/2	R3	garage/dep.	non ammessa
17	20/1	R3	albergo	non ammessa
18	19	R3	residenza	ammessa
19	18/1	R3*	albergo	non ammessa
20	16	R3*	residenza	non ammessa
21	13	R3*	residenza	non ammessa
22	13	R4	garage/dep.	non ammessa
23	14	R3*	residenza	non ammessa
24	578	R3*	albergo	non ammessa
25	578	R1*	albergo	non ammessa
26	578	R4	albergo	non ammessa
27	718	R2*	ex scuola	non ammessa
28	718	R4	palestra	non ammessa
29	725	R3*	residenza	non ammessa
30	479/3	R2	residenza	ammessa

PRG-IS VIGENTE (VARIANTE 2017)				
FRAZIONE GASPERI				
UNITA' EDILIZIA	P.ED.	CATEGORIA DI INTERVENTO	TIPOLOGIA FUNZIONALE PREVALENTE EDIFICIO	SOPRAELEVAZIONE FINALIZZATA AL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO
	195/5	R2*	residenza	non ammessa
2	195/4	R3*	residenza	non ammessa
3	195/1	R3*	residenza	non ammessa
4	195/2	R3*	residenza	non ammessa
5	639	R6	deposito	non ammessa
6	640	R6	garage	non ammessa
7	162	R2*	residenza	non ammessa
8	164	R3*	residenza	non ammessa
9	165	R3*	residenza	non ammessa
10	166	R3*	residenza	non ammessa
11	169	R3*	residenza	non ammessa
12	174	R3*	residenza	non ammessa
13	176	R3*	residenza	non ammessa
14	183	R3*	residenza	non ammessa
15	159/1	R3	residenza	ammessa
16	159/2-3-4	R3	residenza	ammessa
17	159/5	R4	garage/dep.	non ammessa
18	154/1	R3*	residenza	non ammessa
19	147	R3*	residenza	non ammessa
20	145	R3*	residenza	non ammessa
21	142/1-637	R3*	residenza	non ammessa
22	p.f.1307/4	R4	garage	non ammessa

PRG-IS VIGENTE (VARIANTE 2017)				
FRAZIONE GIONGHI				
UNITA' EDILIZIA	P.ED.	CATEGORIA DI INTERVENTO	TIPOLOGIA FUNZIONALE PREVALENTE EDIFICIO	SOPRAELEVAZIONE FINALIZZATA AL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO
1	1235	R4	garage/dep.	non ammessa
2	38	R3	residenza	ammessa
3	37	R3*	residenza	non ammessa
4	40	R3*	deposito	non ammessa
5	40	R3*	residenza	non ammessa
6	41	R3*	residenza	non ammessa
7	42/1 - 2	R2*	residenza	non ammessa
8	43	R3*	residenza	non ammessa
9	46	R3*	residenza	non ammessa
10	45	R1*	residenza	non ammessa
11	47	R2*	residenza	non ammessa
12	36/2	R3	residenza	ammessa
13	36/1	R3	residenza	ammessa
14	88/1 - 2	R2	colonia	non ammessa
15	48	R3	residenza	ammessa
16	51	R3	residenza	ammessa
17	52 - 53	R3	residenza	ammessa
18	55/1 - 2	R3	residenza	ammessa
19	56	R3	residenza	ammessa
20	62	R2*	residenza	non ammessa
21	64 - 632 651	R3*	albergo	non ammessa
22	66	R3*	albergo	non ammessa
23	71/2	R2*	residenza	non ammessa
24	71/1	R2*	residenza	non ammessa
25	74	R2*	residenza	non ammessa
26	75/1	R2*	residenza	non ammessa
27	75/2	R2*	residenza	non ammessa
28	728	R1	chiesa	non ammessa

PRG-IS VIGENTE (VARIANTE 2017)				
FRAZIONE GIONGHI				
UNITA' EDILIZIA	P.ED.	CATEGORIA DI INTERVENTO	TIPOLOGIA FUNZIONALE PREVALENTE EDIFICIO	SOPRAELEVAZIONE FINALIZZATA AL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO
29	81/1	R2	residenza	non ammessa
30	474	R4	resid.alberg.	non ammessa
31	727	R3	residenza	ammessa
32	727	R2*	residenza	non ammessa
33	811	R4	accessorio	non ammessa
34	820	R4	residenza	ammessa
PRG-IS VIGENTE (VARIANTE 2017)				
FRAZIONE LANZINO				
UNITA' EDILIZIA	P.ED.	CATEGORIA DI INTERVENTO	TIPOLOGIA FUNZIONALE PREVALENTE EDIFICIO	SOPRAELEVAZIONE FINALIZZATA AL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO
1	515/2	R2*	residenza	non ammessa
2	516	R2*	residenza	non ammessa
3	517	R2*	residenza	non ammessa
4	518/1	R2*	residenza	non ammessa
5	518/2- 519/2	R2*	residenza	non ammessa
6	519/2	R2*	residenza	non ammessa
7	698	R2*	residenza	non ammessa
8	690-691/1- 2-520/1-2	R3	deposito	non ammessa
9	1300 / 1304	R4	garage	non ammessa
10	572	R2*	residenza	non ammessa
11	571	R2*	residenza	non ammessa
12	570	R2	residenza	ammessa
13	513	R3	residenza	ammessa
14	513	R4	garage	non ammessa
15	573/1	R2	residenza	ammessa
16	768	R3	deposito	non ammessa
17	1381	R6	deposito	non ammessa

PRG-IS VIGENTE (VARIANTE 2017)				
FRAZIONE LENZI				
UNITA' EDILIZIA	P.ED.	CATEGORIA DI INTERVENTO	TIPOLOGIA FUNZIONALE PREVALENTE EDIFICIO	SOPRAELEVAZIONE FINALIZZATA AL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO
1	328/1	R3*	residenza	non ammessa
2	328/2	R3	residenza	ammessa
3	329	R3	residenza	ammessa
4	323/1-324	R3	residenza	ammessa
5	317	R4	garage	non ammessa
6	317	R3	residenza	ammessa
7	316	R3*	residenza	non ammessa
8	312	R3*	residenza	non ammessa
9	311/1-3	R3*	residenza	non ammessa
10	310	R3*	residenza	non ammessa
11	308/2	R3*	residenza	non ammessa
12	618	R3	deposito	non ammessa
13	328/3 p.f.2966	R6	deposito	non ammessa
14	1487	R4	residenza	ammessa

PRG-IS VIGENTE (VARIANTE 2017) FRAZIONE LONGHI				
UNITA' EDILIZIA	P.ED.	CATEGORIA DI INTERVENTO	TIPOLOGIA FUNZIONALE PREVALENTE EDIFICIO	SOPRAELEVAZIONE FINALIZZATA AL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO
1	377/1-2	R3*	residenza	non ammessa
2	361	R3*	residenza	non ammessa
3	361	R3*	residenza	non ammessa
4	359/1	R3*	residenza	non ammessa
5	359/1	R3*	residenza	non ammessa
6	355	R3*	residenza	non ammessa
7	359/1	R3*	residenza	non ammessa
8	349	R3	residenza	ammessa
9	344	R3	residenza	ammessa
10	349 - 340 342/1-2	R3	residenza	ammessa
11	741	R3	garage	non ammessa
12	385/1	R2	residenza	ammessa
13	1261	R4	residenza	ammessa
14	378	R3	residenza	ammessa con prescrizione
15	380	R3	residenza	ammessa con prescrizione
16	382	R3	residenza	ammessa con prescrizione
17	384	R3	residenza	ammessa con prescrizione
18	353/1-2	R2	residenza	ammessa

PRG-IS VIGENTE (VARIANTE 2017) FRAZIONE MAGRE'				
UNITA' EDILIZIA	P.ED.	CATEGORIA DI INTERVENTO	TIPOLOGIA FUNZIONALE PREVALENTE EDIFICIO	SOPRAELEVAZIONE FINALIZZATA AL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO
1	196/1	R2*	residenza	non ammessa
2	196/3	R2	residenza	non ammessa
3	207	R2*	residenza	non ammessa
4	841	R4	residenza	ammessa
5	202/1-2	R2*	residenza	non ammessa
6	247	R3	residenza	ammessa
7	203 - 204	R2*	residenza	non ammessa
8	205/1	R2*	residenza	non ammessa
9	205/2	R2*	residenza	non ammessa
10	206	R2*	residenza	non ammessa
11	208/1-2	R2*	residenza	non ammessa
12	209-210/1	R2*	residenza	non ammessa
13	210/2	R2	chiesetta	non ammessa
14	217	R2	fienile	non ammessa
15	220	R2*	residenza	non ammessa
16	221	R2*	residenza	non ammessa
17	223	R2*	residenza	non ammessa
18	226	R2*	residenza	non ammessa
19	1282	R4	garage	non ammessa
20	240/1	R2*	residenza	non ammessa
21	239	R2*	residenza	non ammessa
22	237	R2*	residenza	non ammessa
23	234	R2*	residenza	non ammessa
24	231	R3*	residenza	non ammessa
25	229/1	R3*	residenza	non ammessa
26	229/2-3	R2*	residenza	non ammessa

PRG-IS VIGENTE (VARIANTE 2017) FRAZIONE MASETTI				
UNITA' EDILIZIA	P.ED.	CATEGORIA DI INTERVENTO	TIPOLOGIA FUNZIONALE PREVALENTE EDIFICIO	SOPRAELEVAZIONE FINALIZZATA AL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO
1	1305	R4	residenza	ammessa
2	1298	R4	garage	non ammessa
3	658	R3	residenza	ammessa
4	545	R3	residenza	ammessa
5	546	R3	residenza	ammessa
6	547	R3*	residenza	non ammessa
7	549	R3*	residenza	non ammessa
8	538	R3*	residenza	non ammessa
9	535 - 536	R3*	residenza	non ammessa
10	534/1	R3*	residenza	non ammessa
11	534/2	R3*	residenza	non ammessa
12	656 - 657	R3	residenza	ammessa
13	542 - 544	R3	residenza	ammessa
14	541	R3	residenza	ammessa
15	649	R3	residenza	ammessa
16	650	R3	residenza	ammessa
17	554	R3	residenza	ammessa
18	557/1	R4	residenza	ammessa
19	1216	R4	residenza	ammessa
20	1180	R4	residenza	ammessa
21	648	R4	residenza	ammessa
22	557/2	R4	residenza	ammessa
23	1181	R4	residenza	ammessa
24	1499	R1	chiesa	non ammessa

PRG-IS VIGENTE (VARIANTE 2017) MASO LAGO				
UNITA' EDILIZIA	P.ED.	CATEGORIA DI INTERVENTO	TIPOLOGIA FUNZIONALE PREVALENTE EDIFICIO	SOPRAELEVAZIONE FINALIZZATA AL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO
1	107	R3	residenza	ammessa
2	108/2	R3	residenza	ammessa
3	108/1	R3*	residenza	non ammessa

PRG-IS VIGENTE (VARIANTE 2017) FRAZIONE NICOLUSSI				
UNITA' EDILIZIA	P.ED.	CATEGORIA DI INTERVENTO	TIPOLOGIA FUNZIONALE PREVALENTE EDIFICIO	SOPRAELEVAZIONE FINALIZZATA AL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO
1	331	R2	residenza	ammessa
2	332/1	R2	residenza	ammessa
3	834	R3	deposito	non ammessa
4	1518	R4	residenza	ammessa

PRG-IS VIGENTE (VARIANTE 2017) FRAZIONE OSELI				
UNITA' EDILIZIA	P.ED.	CATEGORIA DI INTERVENTO	TIPOLOGIA FUNZIONALE PREVALENTE EDIFICIO	SOPRAELEVAZIONE FINALIZZATA AL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO
1	271/1-2	R1*	residenza	non ammessa
2	262	R2	residenza	ammessa
3	263	R2*	residenza	non ammessa
4	264	R2*	residenza	non ammessa
5	p.f.5983	R2	chiesetta	non ammessa
6	620	R3	residenza	ammessa
7	266/2	R3*	residenza	non ammessa
8	267/1	R3*	residenza	non ammessa
9	267/2	R3*	residenza	non ammessa
10	266/1	R3*	residenza	non ammessa

PRG-IS VIGENTE (VARIANTE 2017) FRAZIONE OSELI				
UNITA' EDILIZIA	P.ED.	CATEGORIA DI INTERVENTO	TIPOLOGIA FUNZIONALE PREVALENTE EDIFICIO	SOPRAELEVAZIONE FINALIZZATA AL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO
11	268	R4	dep./garage	non ammessa
12	1285	R4	garage	non ammessa
13	860	R3	residenza	ammessa
14	756	R2*	residenza	non ammessa

PRG-IS VIGENTE (VARIANTE 2017) FRAZIONE PICCOLI				
UNITA' EDILIZIA	P.ED.	CATEGORIA DI INTERVENTO	TIPOLOGIA FUNZIONALE PREVALENTE EDIFICIO	SOPRAELEVAZIONE FINALIZZATA AL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO
1	1219	R2*	residenza	non ammessa
2	405	R2*	residenza	non ammessa
3	405	R2*	residenza	non ammessa
4	410-411	R2*	residenza	non ammessa
5	412-413	R1*	residenza	non ammessa
6	414	R3	residenza	ammessa
7	415	R2*	residenza	non ammessa
8	394/1	R3	residenza	ammessa
9	395/1-2	R2*	residenza	non ammessa
10	397	R3*	residenza	non ammessa
11	397	R3*	residenza	non ammessa
12	399	R3*	residenza	non ammessa
13	400/1	R3*	residenza	non ammessa
14	400/2-401	R3*	residenza	non ammessa
15	409	R3	residenza	ammessa
16	394/2	R1	chiesa	non ammessa
17	403	R2*	residenza	non ammessa
18	404/1	R2*	residenza	non ammessa

PRG-IS VIGENTE (VARIANTE 2017)				
FRAZIONE ROCCHETTI				
UNITA' EDILIZIA	P.ED.	CATEGORIA DI INTERVENTO	TIPOLOGIA FUNZIONALE PREVALENTE EDIFICIO	SOPRAELEVAZIONE FINALIZZATA AL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO
1	1251	R3	accessorio	non ammessa
2	111	R3*	residenza	non ammessa
3	1200	R4	garage	non ammessa
4	123	R2*	residenza	non ammessa
5	119	R3*	residenza	non ammessa
6	117/1	R3*	residenza	non ammessa
7	117/2	R3*	residenza	non ammessa
8	130	R2*	residenza	non ammessa
9	129	R2*	residenza	non ammessa
10	128	R2*	residenza	non ammessa
11	127	R2*	residenza	non ammessa
12	902	R4	residenza	ammessa
13	pp.ff. 983, 984, 985	R4	garage	non ammessa
14	132/1- 133	R4	residenza	ammessa
15	132/3	R3*	residenza	non ammessa
16a	132/2	R3*	residenza	non ammessa
16b	132/2	R3	residenza	ammessa
17	pp.ff. 978 - 988	R4	garage / deposito	non ammessa
18	723	R4	residenza	ammessa
19	1500	R4	residenza	ammessa

PRG-IS VIGENTE (VARIANTE 2017)				
FRAZIONE SLAGHENAUI				
UNITA' EDILIZIA	P.ED.	CATEGORIA DI INTERVENTO * FRONTE DI PREGIO	TIPOLOGIA FUNZIONALE PREVALENTE EDIFICIO	SOPRAELEVAZIONE FINALIZZATA AL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO
1	448	R1	chiesa	non ammessa
2	p.f. 4180	R6	legnaia	non ammessa
3	613	R3	deposito	non ammessa
4	454	R3	residenza	ammessa
5	459	R3	residenza	ammessa
6	616	R3	resid/dep.	ammessa
7	458	R3*	residenza	non ammessa
8	458	R3*	residenza	non ammessa
9	456	R3*	residenza	non ammessa
10	455	R3*	residenza	non ammessa
11	453	R3*	residenza	non ammessa
12	452	R3*	residenza	non ammessa
13	450-451	R3*	residenza	non ammessa
13b	450	R3*	residenza	non ammessa
14	449	R3*	residenza	non ammessa
15	p.f. 4429	R4	ex concimaia demolita	
16	617	R3	residenza	ammessa

PRG-IS VIGENTE (VARIANTE 2017)				
FRAZIONE STENGHELI				
UNITA' EDILIZIA	P.ED.	CATEGORIA DI INTERVENTO	TIPOLOGIA FUNZIONALE PREVALENTE EDIFICIO	SOPRAELEVAZIONE FINALIZZATA AL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO
1	510/1-2-3	R3*	residenza	non ammessa
2	509	R3*	residenza	non ammessa
3	508/1	R3*	residenza	non ammessa
4	505/1-2	R2*	residenza	non ammessa
5	589-503/1	R2*	residenza	non ammessa
6	502-503/2	R2*	residenza	non ammessa
7	501	R2*	residenza	non ammessa
8	596	R2*	residenza	non ammessa
9	1220	R4	deposito	non ammessa
10	602-801	R2	residenza	ammessa

PRG-IS VIGENTE (VARIANTE 2017)					
EDIFICI STORICI SPARSI					
UNITA' EDILIZIA PRG-IS	P.ED.	LOCALITA'	CATEGORIA DI INTERVENTO	TIPOLOGIA FUNZIONALE PREVALENTE EDIFICIO	SOPRAELEVAZ. FINALIZZATA AL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO
1	522	CASARA	R2	resid./agr.	ammessa
2	609	LANZINO	R2	baita	non ammessa
3	512	LANZINO	R2	baita	non ammessa
4	p.f.43 32	SLAGHENAUF I	R2	chiesetta	non ammessa
5	563	TELDER	R3	rudere	non ammessa
6	526	BELEM	R2	ex malga sede CAI	non ammessa
7	674	TABLAT	R2	baita	non ammessa
8	528	TABLAT	R2	baita	non ammessa
9	673	TABLAT	R3	resid. stagionale	non ammessa
10	433/2	TABLAT	R2	stalla di M. Tablat	non ammessa
11	433/1	TABLAT	R3	resid./agr.	ammessa
12	672	TABLAT	R2	baita	non ammessa
13	669	TABLAT	R2	baita	non ammessa
14	434	TABLAT	R2	baita	non ammessa
15	435- 436	TABLAT	R2	baita	non ammessa
16	249	PRA' DELL'ANTAL	R3	rudere baita	non ammessa
17	679	PRA' DELL'ANTAL	R3	rudere baita	non ammessa
18	252	PRA' DELL'ANTAL	R2	baita	non ammessa
19	255	VERGIN	R2	baita	non ammessa
20	1747	VERGIN	R2	baita	non ammessa
21	675	TABLAT	R2	resid. stagionale	non ammessa
22	676	TABLAT	R3	rudere baita	non ammessa
23a	1134	MALGA LAGHETTO	R2	baita di M. Laghetto	non ammessa

PRG-IS VIGENTE (VARIANTE 2017) EDIFICI STORICI SPARSI					
UNITA' EDILIZIA PRG-IS	P.ED.	LOCALITA'	CATEGORIA DI INTERVENTO	TIPOLOGIA FUNZIONALE PREVALENTE EDIFICIO	SOPRAELEVAZ. FINALIZZATA AL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO
23b	p.f.54 01/1	MALGA LAGHETTO	R2	stalla di M. Laghetto	non ammessa
23c	1135	MALGA LAGHETTO	R2	stalla di M. Laghetto	non ammessa
24a	558	MALGA MILLEGROBBE DI SOTTO	R3	baita (centro fondo)	non ammessa
24b	558	MALGA MILLEGROBBE DI SOTTO	R2	baita (centro fondo)	non ammessa
24c	558	MALGA MILLEGROBBE DI SOTTO	R2	baita (centro fondo)	non ammessa
24d	1276	MALGA MILLEGROBBE DI SOTTO	R2	stalla di M. Millegrobbe	non ammessa
25a	1278	MALGA MILLEGROBBE DI SOPRA	R2	stalla di M. Millegrobbe	non ammessa
25b	1277	MALGA MILLEGROBBE DI SOPRA	R2	stalla di M. Millegrobbe	non ammessa
25c	1277	MALGA MILLEGROBBE DI SOPRA	R2	baita di M. Millegrobbe	non ammessa
25d	1277	MALGA MILLEGROBBE DI SOPRA	R2	baite di M. Millegrobbe	non ammessa
26	p.f. 5719/ 1	MALGA VALMORTA	R2	baita	non ammessa
27	664	MALGA VALMORTA	R2	resid. stagionale	non ammessa

28	1286	MASETTI	R1	chiesa	non ammessa
29	696	CAMINI	R3	baita	non ammessa
30	141	SBAND	R2	baita	non ammessa
31	562/1	GIONGHI	R2	resid./agr.	ammessa

PRG-IS VIGENTE (VARIANTE 2017) EDIFICI STORICI SPARSI					
UNITA' EDILIZIA PRG-IS	P.ED.	LOCALITA'	CATEGORIA DI INTERVENTO	TIPOLOGIA FUNZIONALE PREVALENTE EDIFICIO	SOPRAELEVAZ. FINALIZZATA AL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO
32	561/1	GIONGHI	R2	residenza	ammessa
33	722	GIONGHI	R2	cappella	non ammessa
34	391	ZEABIS	R2	baita	non ammessa
35	390	MALGA POZZE	R2	ex malga resid./agr.	ammessa
36	282/1	SUSTER	R2	resid./agr.	ammessa
37	p.f.20 08/2	FORTE BELVEDERE	R1	Forte Belvedere	non ammessa
38	432	GANGSTEL	R2	baita	non ammessa
39	431	GANGSTEL	R2	baita	non ammessa
40	p.f.36 35	GANGSTEL	R2	baita	non ammessa
41	1205	FORTE BELVEDERE	R4	punto informazioni	non ammessa
42	294/2	GANGSTEL	R1	capitello	non ammessa